



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

- |                              |             |                  |
|------------------------------|-------------|------------------|
| 1. Dr. Antonino.....         | MELI        | Presidente       |
| 2. Dr. ssa Maria Grazia..... | VAGLIASINDI | Giudice          |
| 3. Adalgisa.....             | FONTANAZZA  | Giudice popolare |
| 4. Nicoletti.....            | MATTIA      | , ,              |
| 5. Vincenzo.....             | GIURATO     | , ,              |
| 6. Angelo.....               | TARDINO     | , ,              |
| 7. Calogero.....             | ASARO       | , ,              |
| 8. Francesco.....            | ABRAMO      | , ,              |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

1) RABITO Vincenzo, nato a Palermo il 14.1.1939,

in atto detenuto nella Casa Circondariale di

Caltanissetta.

Arrestato il 4.3.1983. Detenuto.

2) SCARPISI Pietro, nato a Palermo il 14.11.1958,

in atto detenuto nella Casa Circondariale di Cal

tanissetta.

Arrestato il 4.8.1983. Detenuto.

3) BOU CHEBEL Ghassan, nato a Birkfaje EL Matu (Li

kano) il 4.12.1946, in atto detenuto nella Casa

N. 1/84 Reg. Sent.

N. 7/83 Reg. Gen.

SENTENZA

pronunciata il

24 luglio 1984

e depositata il

15 ottobre 1984

Divenuta irrevocabile il

Redatte schede il

Redatta parcella il

Campione penale

N.

Trasmessi estratti esecutivi agli uffici

il

Il Cancelliere

Circondariale di Caltanissetta -

- Arrestato il 3.8.1983 - Detenuto

4) GRECO Salvatore, nato a Palermo il 12.5.1924, ivi res.  
Piazzetta Di Franco n°1 - Colpito da ordine di cattura  
n.33/83 del 5.8.83 della Procura di Caltanissetta -

- Latitante

5) GRECO Salvatore, nato a Palermo il 7.7.1927, ivi res.  
Via Croceverde Giardini n°451 -

- Latitante -

6) GRECO Michele, nato a Palermo il 22.5.1924, ivi res.  
Via Croceverde Giardini n.461 -

- Latitante -

I M P U T A T I:

a): del reato di cui agli artt. 2 Legge 2.10.1967, n.895 -  
10 Legge 14.10.1974, n.497 - 1 Legge 15.12.1979, n.625 -  
112 N.1 - 61 n.2 C.P., per avere, agendo in concorso tra  
loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a  
5, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono,  
per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri  
reati già commessi e da commettere ed anche, in questo qua-  
dro, per finalità di terrorismo ed eversione, detenuto il-  
legalmente esplosivi.

In Palermo ed altrove, fino al 28-29 luglio 1983

b): del reato di cui agli artt. 624-625 nn. 5 e 7 - 61 n. 2 C.P. - 1 Legge n. 625/1979, per essersi impossessati, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 3, al fine di trarne profitto, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo ed eversione, di un'auto FIAT 126 targata PA 372068, sottraendola ad Andrea Ribaudò mentre era in sosta sulla pubblica via affidata per consuetudine alla pubblica fede.

In Palermo, il 27.7.1983

c): del reato di cui agli artt. 624-625 nn. 2, 5 e 7 - 61 n. 2 C.P. - 1 Legge n. 625/1979, per essersi impossessati, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti in numero di 3, al fine di trarne profitto, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, della targa automobilistica PA 426847, sottraendola con violenza sulle cose dall'auto FIAT 126 di Salvatore Santonocito che era in sosta sulla pubblica via affidata per consuetudine alla pubblica fede.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

d): del reato di cui agli artt. 1 Legge n. 895/1967 - 9 Legge n. 497/1974 - 1 Legge n. 625/1979 - 112 n. 1 - 61 n. 2 C.P.,

per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti in numero superiore a 5, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo ed eversione, fabbricato un ordigno esplosivo con l'auto FIAT 126 apponendovi targa di altra auto e caricando con esplosivo di cui alle lettere precedenti, servendosi anche di altri elementi.

In Palermo, il 28-29 luglio 1983 -

c): del reato di cui agli artt. 2 Legge n. 895/1967 - 10 Legge n. 497/1974 - 1 Legge n. 625/1979 - 112 n. 1 - 61 n. 2 C.P., per avere, agendo in concorso fra loro, in numero superiore a 5, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per atti già commessi o da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, detenuto illegalmente l'ordigno esplosivo di cui alla lettera d).

In Palermo, il 28-29 luglio 1983

f): del reato di cui agli artt. 4 Legge n. 895/1967 - 12 Legge n. 497/1974 - 1 Legge n. 625/1979 - 112 n. 1 - 61 n. 2 C.P., per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere i reati di cui alle lettere che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri già commessi e da compiere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, portato fuori

- V -

dalle proprie abitazioni senza autorizzazione mai rilasciabile l'ordigno esplosivo indicato alla lettera precedente d).

In Palermo, il 29 luglio 1983

g): del reato di cui agli artt. 285 in relazione agli artt. 419 e 422 - 112 n. 1 - 61 n. 2 C.P. - 1 Legge n. 625/1979, per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, e in numero superiore a 5, per commettere anche i reati che seguono, per commetterne altri, per ottenere l'impunità per altri già commessi o da commettere, fatto esplodere, nella pubblica e centrale Via Giuseppe Federico Pipitone di Palermo, poco dopo le ore 8 del Mattino durante un normale traffico urbano; l'ordigno di cui alla lettera d) provocando la morte delle quattro persone di cui alla seguente lettera h) ed il ferimento di altre quattordici persone di cui alla seguente lettera i), il rilevante danneggiamento di molti autoveicoli in sosta, infissi, persiane, vetri, ecc. di fabbricati vicini della stessa via Pipitone Federico ed altre vicine fino ad alti piani, con violento spostamento d'aria, proiezione violenta di pezzi e frammenti metallici per raggio di molti metri ed altezza di più piani, ecc. e con forte boato sia al fine di uccidere il dr. Rocco Chinnici, consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, particolarmente impegnato in attività professionale e culturale contro la mafia, le attività speculative e terroristiche mafiose, concretizzatisi anche in specifici atti processuali contro gli stessi imputati, e di quanti altri per servizio o comunque potessero intervenire in suo aiuto, sia al fine di terrorismo ed

eversione dell'ordine democratico e di creare stato di panico nella popolazione e di intimidire quanti operano nel settore suddetto ledendo la sicurezza dello Stato.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

h): del reato di cui agli artt. 81-575-576 n.1-577 n.3-61 n.2 e 10-112 n.1 C.P. - 1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere altri reati ed ottenere l'impunità per altri già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso cagionato con premeditazione, a causa e nell'adempimento delle loro funzioni, la morte di Rocco Chinnici, consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, di Mario Trapassi, maresciallo dei CC., di Salvatore Bartolotta, appuntato dei CC. e di Stefano Li Sacchi, portiere del condominio di casa Chinnici.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

i): del reato di cui agli artt.81-582-583-585-61 nn.2 e 10 - 110 n.1 C.P., per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere altri reati ed ottenere l'impunità per altri già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, con uso di ordigno esplosivo illecito, cagionato a causa e nell'adempimento delle loro funzioni:

1°) lesioni personali guarite oltre gg.40 con indebolimento permanente dell'organo dell'udito per Giovanni Paparcuri, autista giudiziario, nell'espletamento del suo servizio;

- 2°) lesioni personali guarite in gg.15 al V. brig.CC.  
Antonio Lo Nigro, nell'espletamento del suo servizio;
- 3°) lesioni personali guarite oltre gg.40 con eventua-  
li conseguenze neurologiche.-----  
al carabiniere Alfonso Amato, nell'espletamento del suo  
servizio;
- 4°) lesioni personali guarite in gg.15 al carabiniere Ignazio  
Pecoraro, nell'espletamento del suo servizio;
- 5°) lesioni personali guarite in gg.15 al carabiniere Cesa  
re Calvo, nell'espletamento del suo servizio;
- 6°) lesioni personali guarite in gg.15 a Marco Bonaccorso,  
di anni 7;
- 7°) lesioni personali guarite in gg.10 a Sara Gandolfo;
- 8°) lesioni personali guarite in gg.10 a Giuseppa Giordano;
- 9°) lesioni personali guarite in gg.15 a Giuseppe Polito;
- 10°) lesioni personali guarite in gg.10 ad Antonia Proietto;
- 11°) lesioni personali guarite in gg.10 a Francesca Guida;
- 12°) lesioni personali guarite in gg.10 a Giovanna Lombardo;
- 13°) lesioni personali guarite in g. 1 a Caterina Lombardo;
- 14°) lesioni personali guarite in gg.10 a Salvatore Pizzo;
- 15°) lesioni personali guarite in gg.15 ad Antonio La Manna;
- 16°) lesioni personali guarite in gg.20 ad Adelaide Dumano;
- 17°) lesioni personali guarite in gg. 5 a Salvatore Lo Bello;
- 18°) lesioni personali guarite in gg.10 a Trizzino Manfredi;
- 19°) lesioni personali guarite in gg.10 a Francesca Paola Mauro  
in Trizzino.

In Palermo, il 29 luglio 1983

l): del reato di cui agli artt. 81-336-339-61 n.2 C.P. art.1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in più persone riunite ed armate per commettere i reati di cui alle lettere g), h), ed i), per commetterne altri, per ottenere l'impunità di altri reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, usato violenza, cagionando la morte al M/llo dei CC. Mario Trapassi ed all'App. dei CC. Salvatore Bartolotta e lesioni al V. Brig. dei CC. Antonio Lo Nigro, al Carabiniere Ignazio Pecoraro, al Carabiniere Alfonso Amato, al Carabiniere Cesare Calvo ed all'autista giudiziario Giovanni Paparcuri, allo scopo di impedire l'esecuzione del loro compito di tutela e di scorta di sicurezza al consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, Rocco Chinnici.

In Palermo, il 29 luglio 1983.

m): del reato di cui agli artt. 703-112 n.1 - 61 n.2 C.P.- art.1 Legge n.625/1979, per avere, agendo in concorso fra loro ed altri rimasti sconosciuti, in numero superiore a 5, per commettere altri reati ed ottenere l'impunità per altri reati già commessi e da commettere ed anche, in questo quadro, per finalità di terrorismo e di eversione, prodotto un'esplosione pericolosa e dannosa, illegalmente.

In Palermo; il 29 luglio 1983

n): del reato di cui agli artt.270 bis C.P. e 416 bis C.P.- art.1 Legge n.625/1979, per avere fatto parte di associazione a delinquere armata di tipo mafioso diretta ad operazioni speculative delittuose illecite nel campo della droga, diretta anche all'organizzazione ed alla consumazione di reati e di atti di violenza di tipo terroristico ed eversivo strutturali per la consumazione e per ottenere l'impunità per i reati speculativi.

In Palermo ed altrove, fino al 29 luglio 1983.



IL FATTO, LE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E LA  
FASE DELL'ISTRUZIONE SOMMARIA.

---

Alle ore 8,10 del 29 luglio 1983 al centralino della linea telefonica di emergenza 113, veniva segnalato che un'esplosione si era verificata nella via Pipitone Federico di Palermo.

Polizia e Carabinieri immediatamente intervenuti si trovavano di fronte ad uno spettacolo veramente agghiacciante: morti e feriti a terra, l'androne dello stabile contrassegnato dal n.59 con quanto destinato al servizio di portineria, praticamente distrutto, pure distrutti gli avvolgibili di detto stabile e molti di quelli degli stabili adiacenti, saracinesche di negozi divelte o accartocciate, lamiere e cose varie sparse per vasto raggio, autovetture semidistrutte, fra le quali una Fiat 126 di colore verde chiaro, l'alfetta blindata assegnata al dott. Rocco Chinnici, Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo, un'altra alfetta e un'alfa sud in dotazione queste due ultime ai carabinieri e destinate al servizio di scorta del Magistrato.

Lo stato in cui si presentava la 126 rendeva evidente che da essa era partita la terrificante esplosione e specificatamente da un'ingente carica di esplosivo ivi collocata.

Sul marciapiede compreso tra lo stipite sinistro del civico 59 e lo stipite destro del civico 61 si rinveniva il cadavere del dott. Rocco Chinnici con il volto sfigurato e gli arti inferiori nudi e segnati da numerose ferite.

All'interno dell'androne si trovava il cadavere del maresciallo dei carabinieri Trapassi Mario addetto unitamente all'appuntato dei carabinieri Bartolotta Salvatore alla scorta del Magistrato. Detto cadavere giaceva supino con la testa rivolta verso la soglia d'ingresso e si presentava parzialmente mutilato con l'arto inferiore sinistro tranciato in prossimità dell'inguine e rinvenuto a circa 30 cm di distanza.

Il cadavere dell'appuntato Bartolotta parzialmente mutilato giaceva invece sul tratto di asfalto a monte della buca ove si era verificata l'esplo-

sione, a circa mt.4,5 e distante circa un metro dal marciapiede, mentre quello di Li Sacchi Salvatore, portiere dello stabile ove abitava il dott. Chimmici, veniva rinvenuto sul marciapiede nel tratto di strada compreso tra i nn.23 e 25 della Via Villa Sperlinga ove era stato trasportato nella immediatezza del fatto da alcuni parenti.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto si rendeva evidente che il Magistrato, uscito dalla sua abitazione dopo essersi trattenuto per alcuni secondi nell'androne dello stabile ne era poi uscito, dirigendosi verso l'auto blindata alla guida della quale trovavasi l'autista giudiziario Paparcu-ri Giovanni ed era stato allora che dalla Fiat 126 parcheggiata all'altezza del portone di ingresso dell'edificio si era sprigionata la violentissima defragazione che aveva provocato la sua morte, quella del maresciallo Trapassi e dell'appuntato Bartolotta nonché quella del portiere Li Sacchi.

Oltre che la morte dei quattro, lesioni più o

meno gravi l'esplosione aveva pure provocato allo autista giudiziario Paparcuri Giovanni nonchè ai Carabinieri Pecoraro e Calvo anch'essi addetti al servizio di scorta del Magistrato nonchè ad altre persone che si trovavano a passare o erano nelle rispettive abitazioni.

Essendo una delle persone offese un Magistrato in servizio presso il Tribunale di Palermo e quindi competente per il procedimento il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, questi, informato del fatto assumeva immediatamente la direzione delle indagini che congiuntamente impegnavano polizia e carabinieri.

Sul luogo del delitto veniva rinvenuta la targa PA 426847 ed avendosi motivo di ritenere che fosse stata applicata sulla 126 esplosa si svolgevano al riguardo gli opportuni accertamenti venendo a risultare che essa si riferiva in effetti ad altra macchina pure una Fiat 126, dalla quale era stata asportata nella notte tra il 28 e il 29 luglio come da denuncia oralmente sporta al Commissa-

riato di P.S. Molo di Palermo alle ore 6,45 del 29, da parte del proprietario, tale Santonocito Giacomo.

Attraverso il numero di telaio della 126 esplosa, si accertava, a sua volta, che essa apparteneva a tale Ribaudò Andrea, il quale il 27 luglio ne aveva denunciato il furto alla Stazione CC. di Udito-re come avvenuto alle ore 11,30 dello stesso giorno, mentre l'autovettura si trovava posteggiata nella Via Marino Migliaccio.

Sul relitto venivano esperiti gli opportuni rilievi tecnici al fine di accertare l'eventuale esistenza di impronte lasciate dagli autori del furto, ma con esito negativo.

Molti inquilini degli stabili di Via Pipitone Federico e della vicina Via Villa Sperlinga venivano sentiti per sapere se avessero visto chi aveva posteggiato la 126 sul luogo dell'esplosione o comunque notato la presenza di persone sospette aggirarsi nella zona prima e dopo l'esplosione stessa, ma neanche tale indagine approdava ad utili risultati.

I Carabinieri Pecoraro e Calvo addetti al servizio di scorta del Dott. Chinnici che si trovavano con l'alfa sud all'incrocio fra la Via Pipitone Federico e la Via Villa Sperlinga per vigilare nella zona in attesa che il Magistrato uscisse dal portone dello stabile ove abitava, riferivano di avere visto passare per due volte prima della esplosione Wolksvagen Jetta di colore nero targata TO con la lettera X che precedeva il numero di targa e a bordo della quale si trovavano due giovani dell'apparente età di ventidue, ventitrè anni. Il Pecoraro ed il Calvo specificavano che la prima volta la macchina proveniva dalla Via Pipitone e la seconda volta dall'adiacente Via Prati.

Neppure le indagini svolte ai fini del rintraccio della Woljsvagen e della sua esatta identificazione approdavano ad utili risultati.

Essendosi appreso dai familiari del dott. Chinnici che all'incirca un anno prima della strage un parente acquisito, tale Ing. Romano, andando a fare loro visita, in ora in cui la portineria era chiusa

aveva visto entrare nello androne ed intrattenersi in atteggiamento sospetto un suo compagno di scuola, tale Madonia Antonio, indiziato di appartenenza alla mafia, opportuni accertamenti venivano esperiti tramite l'Interpol al fine di acquisire notizie in ordine al predetto Madonia ma nemmeno tali accertamenti approdavano ad alcun concreto risultato.

Si apprendeva pure dai familiari del dott. Chinnici e se ne aveva poi conferma in relazione a denunce presentate dallo stesso Magistrato che spesso aveva ricevuto minacce per telefono.

Una di tali minacce si era verificata nel giugno del 1980.

Persona qualificatasi come l'Avv. Russo di Agrigento aveva chiamato il numero telefonico dell'apparecchio installato a casa del Dott. Chinnici, <sup>una</sup> prima volta il giorno 6 del detto mese e una seconda volta il giorno 18 e al Magistrato che aveva risposto alla chiamata, aveva preannunziato la sua morte, ove non avesse liberato "i picciotti che dovevano

trascorrere a casa il Natale".

Nel riferirne al Procuratore della Repubblica il Dott. Chinnici aveva espresso il convincimento che autore delle due telefonate non fosse in realtà un avvocato bensì qualcuno degli imputati di un processo a carico di Sollena Salvatore + 17 che stava personalmente istruendo. A tali imputati, tutti latitanti in tale processo era stato contestato il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti. Sempre in relazione alla minaccia pervenutagli tramite il sedicente Avv. Russo, il Dott. Chinnici nella nota trasmessa al Procuratore della Repubblica esprimeva altresì il convincimento che la minaccia stessa provenisse da qualcuno degli imputati di altri gravi processi che nella stessa epoca si stavano pure istruendo presso la II, VI e l'VIII Sezione e relativamente ai quali era stata messa in giro la voce che i provvedimenti di rigore in tali processi adottati erano stati da lui stesso sollecitati ai diversi magistrati istruttori.

Ai sensi dell'art. 60 c.p.p. la Corte di Cassa-



zione aveva investito del relativo procedimento il Procuratore della Repubblica di Messina il quale all'uopo interessato comunicava con nota del 31 agosto 1983 che già in data 22.1.1981 aveva trasmesso gli atti al Giudice Istruttore con richiesta di non doversi procedere essendo rimasti ignoti gli autori del reato.

Risultando subito evidente la matrice mafiosa dell'efferato delitto innumerevoli perquisizioni venivano eseguite nei confronti di persone indiziate di appartenenza alla mafia allo specifico fine di accertare l'eventuale detenzione di materiale esplosivo o di quant'altro riferibile alle modalità e ai mezzi di esecuzione del delitto medesimo, ma neppure tali atti portavano a concludenti risultati.

Non si trascurava nemmeno di svolgere gli accertamenti del caso sulla scorta di alcune segnalazioni anonime pervenute alla Questura di Roma e a quella di Palermo.

In particolare con una di tale segnalazione fatta pervenire alla Questura di Palermo tali Galatolo

Giuseppe e Galatolo Vincenzo erano stati indicati come "mafiosi che facevano sparire la gente", specificandosi anzi che gli stessi erano rintracciabili nella Via Pipitone Federico nei pressi dell'Acqua Santa. Si indagava, pertanto, anche al riguardo accertandosi che il Galatolo Giuseppe trovavasi unitamente alla famiglia, in ferie, in località sconosciuta dell'Italia mentre il Galatolo Vincenzo in data 29 era rimasto a lavorare dalle 7,30 alle 16,30 presso i cantieri navali riuniti di Palermo, quale dipendente della ditta Cinà appaltatrice di lavori di carenaggio.

Una telefonata anonima aveva poi informato la Questura di Roma che la mattina dell'esplosione, a 50 mt. dal luogo ove la stessa si era verificata, si era trovato presente Cannella Michele, figlio del capo mafia Peppino Cannella di Prizzi, mentre una altra telefonata pure anonima aveva informato la stessa Questura che coinvolti nell'eccidio dovevano ritenersi tali Sansone Michelangelo, Cipriano Fran-

cesca, moglie dello stesso e Valente Giuseppe, tutti e tre residenti a Palermo.

Il Cannella Michele, rintracciato ammetteva di essersi trovato sul luogo dell'esplosione, dopo che questa era avvenuta, in quanto abitando nella vicina via Villa Sperlinga era accorso come tanti altri, e poichè una tale giustificazione appariva pienamente attendibile ulteriori accertamenti non venivano compiuti, mentre nessun elemento che li collegasse al delitto emergeva nei confronti dei coniugi Cipriano. La loro abitazione veniva comunque ad ogni buon fine perquisita ma con esito negativo.

Il giorno dopo la strage con una lettera recante nella parte riservata al mittente la indicazione "Lo Iacono via Lancia di Brolo 7", l'anonimo autore dello scritto informava la Questura di Palermo che alle 7,15 del giorno 29, mentre nei pressi del luogo del delitto stava attraversando un semaforo alla guida della sua auto, era stata questa incrociata e danneggiata nel fanale destro, da un'altra autovettura

di grossa cilindrata che procedeva a folle velocità e a bordo della quale vi erano due individui della apparente età di anni 30.

Le indagini esperite a riguardo non permettevano di identificare tale autovettura, mentre nella via Lancia di Brolo, 7 nessun Lo Iacono veniva a risultare avere mai abitato.

Ma mentre si cercava in tutte queste direzioni, valorizzando ed inseguendo anche dei semplici sospetti, peraltro, di natura assolutamente generica, in quanto ancorati ad episodi e circostanze che, anche per la loro lontananza nel tempo, rendevano assai discutibile la ipotizzabilità di un legame con il fatto su cui si indagava, si avevano già delle acquisizioni che, in forma specifica, tale legame invece prospettavano e su di es-

se veniva conseguentemente ad incentrarsi l'accentramento giudiziario una volta portate a conoscenza del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta con rapporto del 5 agosto 1983 (cfr. foglio 71 vol. 1°), successivo quindi di 7 giorni a verificarsi della strage di via Federico Pipitone.

In tale rapporto, redatto congiuntamente da carabinieri e squadra mobile di Palermo, quali responsabili della strage venivano denunciati i fratelli Michele e Salvatore Greco, il cugino degli stessi Salvatore (nato nel 1924), il cittadino libanese Bou Chebel Ghassan e i palermitani Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro, i primi tre in istato di latitanza e gli altri tre in stato di arresto.

In particolare nell'anzidetto rapporto si poneva in evidenza che sin dal 13 luglio precedente il dott. Antonio De Luca, dirigente il centro interprovinciale Criminalpol della Sicilia Occidentale, aveva intrapreso riservatissimi contatti con il cittadino libanese Bou Chebel Ghassan, che si era sempre presentato

con lo pseudonimo di Franco.

Il libanese nel corso dei vari colloqui avuti con il funzionario lo aveva messo al corrente di essere stato in rapporti con tali Enzo e Piero e Pippo, i primi due identificati appunto nello Scarpisi Pietro e nel Rabito Vincenzo, i quali nell'interesse della associazione mafiosa di appartenenza avevano richiesto la sua intermediazione, prima per la fornitura di morfina base e poi, per la fornitura di armi, facendo presente che tali armi dovevano servire per attentati da attuarsi contro tutti quei magistrati, funzionari, poliziotti, che con il loro operato intralciassero le attività della mafia.

Era stato anzi in questa seconda fase che l'Enzo e il Piero avevano chiaramente indicato nei Greco di Palermo la famiglia mafiosa di loro appartenenza.

Sempre attraverso le indicazioni del Bou Chebel, si era appreso che tramite lui l'Enzo e il Piero erano riusciti a mettersi in contatto con tale "Nardo", gestore di un bar a Pioltello, il quale si era impegnato a procurare per loro cento pistole che si tro-

vavano già in un deposito della Sicilia.

In data 26 luglio, in particolare, il Bou Chebel, nello informare il dott. De Luca degli sviluppi della operazione che in qualità di confidente si era impegnato a controllare, aveva fatto presente che i prossimi obiettivi della mafia sarebbero stati, l'alto Commissario Dr. De Francesco e il giudice istruttore del Tribunale di Palermo dr. Giovanni Falcone, e che per attuare l'attentato, scartato l'originario disegno di utilizzarne per l'esecuzione i fucili lanciagranate, due dei quali erano già nella disponibilità della organizzazione, si era invece deciso di adottare il sistema "palestinese", collocando una macchina carica di esplosivo lungo il tragitto che i funzionari erano soliti percorrere e facendo, poi, esplodere il congegno a mezzo di telecomando azionato da una persona posta a distanza di sicurezza. Il Bou Chebel nella occasione, a specifica richiesta del dott. De Luca, aveva fatto presente di avere appreso di tale progetto dall'Enzo, dal Piero e dal Pippo, un personaggio quest'ultimo che aveva conosciuto a Milano tramite l'Enzo e il Piero, e che gli era parso comunque in po-

sizione gerarchicamente sovraordinata a quella degli altri due.

Il Pippo, anzi, sempre secondo le indicazioni del Bou, aveva mostrato la disponibilità di acquistare qualsiasi quantitativo di armi e di morfina base, facendo presente che all'interno dell'organizzazione per il trasporto delle stesse si poteva disporre di potenti motoscafi.

Pur evidenziando i verbalizzanti, in tale rapporto, come elemento attestante la correttezza del Bou Chebel nella strage di via Federico Pipitone, il contenuto vago e generico delle informazioni che via via lo stesso aveva reso e l'incompletezza dei resoconti, si poneva tuttavia l'accento sulla validità delle sue indicazioni accusatorie, laddove aveva parlato dei "Greco" quali mandanti dell'attentato ed <sup>del</sup> Rabito e lo Scarpisi quali affiliati all'organizzazione mafiosa facente capo ai Greco stessi.

Si sottolineava, in particolare, in tale rapporto che il Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo dott. Rocco Chinnici istruiva personalmente il pro-



cedimento penale instauratosi a seguito del rapporto cosiddetto dei "162", nel quale erano imputati esponenti di spicco del "gotha" mafioso palermitano tra cui i fratelli Greco.

A seguito del rapporto in questione, datato 5 agosto 1983, con nota dell'8 agosto successivo, la Questura di Palermo trasmetteva al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta una relazione di servizio a firma del Commissario di P.S. Antonino Cassarà con la quale si riferiva il contenuto di alcune dichiarazioni che il libanese aveva reso al funzionario dopo il suo arresto.

Si esponeva, in particolare, in tale relazione che il Bou, nel confermare sostanzialmente il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con il dott. De Luca, aveva fatto presente, dichiarandosi estraneo ai reati addebitatigli, di essersi messo in contatto con il capo della Criminalpol, proprio data l'estrema pericolosità dei progetti di cui lo avevano messo a parte l'Enzo e il Piero, qualificatisi come emissari dei Greco di Palermo.

Il libanese aveva, inoltre, specificato di avere avuto modo di rendersi conto attraverso i contatti con il Rabito e lo Scarpisi che era stato quest'ultimo incaricato per primo del reperimento della morfina base a cointeressare nell'affare il Rabito.

Il Rabito e lo Scarpisi, sempre a dire del libanese, a Milano erano in contatto con altre persone implicate nel traffico degli stupefacenti, tra le quali tale Salvatore di origine calabrese e tale Bruno proprietario di un ristorante sito nei pressi della piazza Tre Colori.

Nel corso dei contatti avuti il Bou aveva, altresì, appreso che il Rabito e il "Piero", avevano acquistato da tale "Leonardo" di anni 40 circa, di origine trapanese, proprietario e gestore del Bar "Las Vegas" ubicato nella via Tintoretto di Pioltello, "diverse cose" e specificatamente droga e uno o due fucili dotati di notevoli capacità offensive.

Sempre tramite l'Enzo e il Piero il libanese aveva, poi, conosciuto a Milano un altro palermitano a nome Michele che però si era qualificato inizialmente

come Pippo. Il Michele così come il Rabito e il Piero aveva ribadito la necessità e l'urgenza di entrare in possesso di armi pesanti per attuare un attentato ai danni del dott. De Francesco e del Giudice Falcone.

Recatosi poi a parlargli da solo lo aveva informato che era intenzione della mafia estromettere il Rabito e il Piero dall'affare, eliminandoli anche fisicamente perchè lo Scarpisi si era mostrato poco accorto nello scegliere il Rabito come socio.

Sempre al dott. Cassarà il libanese aveva poi dichiarato di aver saputo nel corso dei contatti avuti con i tre emissari del Greco che era intenzione della mafia uccidere vari esponenti delle forze dell'ordine e in particolare un investigatore che aveva svolto indagini sul thailandese, implicato in un grosso traffico di stupefacenti e di cui la stampa aveva parlato.

Si esponeva ancora nella relazione a firma del dott. Cassarà che il Bou aveva altresì riferito che trovandosi una volta in compagnia del Rabito e del Piero all'interno di un ristorante di Mondello gli era stata indicata dallo stesso Rabito una persona che tro-

vavasi seduta ad un tavolo vicino a loro e gli era stato detto in particolare che trattavasi del "fratello di quello che gestiva la raffineria" sic.

Era stato proprio in tale circostanza che il Piero si era avvicinato a quella persona conversando con la stessa con molta deferenza e pagandole poi il conto.

Sempre al dott. Cassarà il Bou aveva altresì dichiarato che il Michele si sarebbe dovuto incontrare con lui prima dell'arresto in uno dei ristoranti siti nella zona di "Porticello" o, se non lo avesse ivi trovato, nella zona della piscina dell'Hotel Zagarella.

Per rintracciare il Michele avrebbe potuto rivolgersi agli stessi Rabito e Scarpiti che avrebbe trovato telefonando al numero telefonico di un bar indicatogli dallo stesso Rabito che, anzi, tale numero aveva annotato scrivendoglielo su un pezzettino di carta.

Con altro rapporto in data 31 agosto 1983 si riferiva dettagliatamente in ordine all'attività di trafficanti di stupefacenti del Rabito e dello Scarpisi, nonché relativamente ai rapporti dagli stessi intrattenuti con il Bou Chebel.

Il Rabito già dal marzo-aprile 1983 era stato oggetto di indagini in quanto indiziato di essere dentro al traffico degli stupefacenti insieme a tali Lo Carbo Domenico e Di Franco Sebastiano, ma mentre nei confronti di costoro erano stati acquisiti elementi che avevano portato al loro arresto insieme a molti altri complici operanti in tale traffico a Cagliari, Palermo e Napoli i controlli erano proseguiti nei confronti del predetto Rabito senza che si fosse approdato ad alcun risultato concreto a causa delle cautele dallo stesso adottate. fcl

Accertato che egli si serviva della utenza telefonica intestata alla sorella, abitante in stabile diverso dal suo e che molti appuntamenti telefonici venivano smistati a quella installata nel Bar Caracas, sito in Palermo Via Serradifalco, 133, entrambi tali utenze erano state messe sotto controllo e la registrazione delle conversazioni telefoniche aveva evidenziato come parlandosi di forniture di mobili ed affini, si usasse un linguaggio convenzionale per celare l'oggetto illecito dei discorsi.

Sulla illiceità dell'attività del Rabito erano state, d'altronde, acquisite delle informazioni secondo le quali lo stesso della piccola fabbrica di mobili di cui era titolare si era per molti anni servito quale paravento, esportando in America nascoste nei tavoli e nelle sedie di sua produzione notevoli quantità di eroina per conto dei fratelli Coppola noti mafiosi di Partinico. Negli ultimi tempi cessata la collaborazione con i Coppola, a seguito della morte di uno di essi e dell'arresto dell'altro, il Rabito si era limitato a trasportare e vendere a Milano e in altre città del nord eroina in quantità aggirantesi sul mezzo chilogrammo per volta, avendo come socio lo Scarpisi.

I pedinamenti effettuati nel corso delle dette indagini avevano consentito di accertare che i due, cioè il Rabito e lo Scarpisi, si frequentavano assiduamente e attraverso il controllo del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza del Rabito si era reso evidente che uno dei suoi abituali interlocutori era appunto lo Scarpisi mentre altri erano tali Salvatore Rosano e uno straniero che si qua-

lificava come Jean Pierre.

Riferivano ulteriormente i verbalizzanti nel rapporto che lo Scarpisi, la cui utenza telefonica era stata messa sotto controllo sin dal marzo 1983, era già noto agli inquirenti per essere stato tratto in arresto nell'ottobre del 1982 nella flagranza del reato di favoreggiamento personale in quanto, era stato sorpreso in compagnia di Conti Francesco Paolo, questo ultimo ricercato perchè colpito da mandato di cattura per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sul conto dello Scarpisi si evidenziava inoltre che trattavasi di persona che riscuoteva grande fiducia da parte dei Vernengo, il gruppo mafioso palermitano che gestiva alcune raffinerie di morfina base.

Le confidenze del libanese che aveva indicato il Rabito e lo Scarpisi come coloro che per conto della cosca dei "Greco" gli avevano fatto richiesta prima di morfina base, e poi, di armi avevano quindi trovato indiretto riscontro nell'attività investigativa che autonomamente la squadra mobile di Palermo aveva portato avanti nei loro confronti.

Ulteriore conferma dell'attendibilità del libanese era stata rinvenuta anche, come segnalavano ulteriormente gli organi di P.G. nel rapporto in questione, nel contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di casa Rosano, anch'essa sotto controllo, risultando da tale contenuto che effettivamente a Milano il Rabito e lo Scarpisi avevano avuto contatti con il Nardo e con quel Michele indicato dal libanese come cointeressato ai loschi traffici che essi avevano in corso.

Con altro rapporto in data 3 settembre 1983 la Questura di Palermo riferiva in ordine ad alcuni accertamenti che erano stati svolti relativamente a Rabito, allo Scarpisi e al Bou Chebel, per controllarne i movimenti nell'epoca prossima al verificarsi della strage. H

In particolare, relativamente ai movimenti del Bou, si accertava che lo stesso, sotto il nome di "Zuferey", aveva alloggiato dal 9 al 10 luglio presso l'Hotel Conchiglia D'Oro di Mondello, dal 10 al 12 presso l'Hotel Zagarella, dal 12 al 14 presso l'Hotel Holliday-Inn di Giardini-Naxos, dal 12 al 19 presso



l'Hotel Villa d'Este, sito in viale Blygny del centro di Milano e dal 28 luglio al 3 agosto presso l'Hotel Hellenia di Giardini Naxos. All'Hotel Hellenia di Giardini Naxos il Bou aveva anzi alloggiato sino al 31 luglio da solo e dal 31 luglio al 3 agosto in compagnia di Lagou Sofia.

Nessuna presenza alberghiera veniva accertata nei confronti del Rabito.

Ne venivano accertate invece nei figuardi dello Scarpisi ma in epoca piuttosto lontana e cioè negli anni 1979, 1980, 1981 e 1982.

Veniva particolarmente segnalata la sua presenza all'Hotel Italia di Catania insieme a Vernengo Salvatore in data 14.10.1980 e ciò nella considerazione che costui potesse identificarsi nel "Maurizio" di cui il libanese aveva pure parlato come di persona appartenente alla stessa organizzazione mafiosa di cui facevano parte il Rabito, lo Scarpisi e il Michele. M

Con altro rapporto in data 10 settembre 1983 gli organi di P.S. di Palermo nell'esprimere ancora una volta il convincimento che l'attentato ai danni del Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo dott.

Rocco Chinnici fosse senz'altro da collegarsi all'attività istruttoria che lo stesso incisivamente aveva condotto, emettendo provvedimenti che avevano colpito le cosche palermitane poste all'apice della gerarchia mafiosa e, in particolare, i Greco si poneva in evidenza che decisivo riscontro alla veridicità delle asserzioni del Bou, era dato rinvenire attraverso il parallelo critico confronto tra il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con il dott. De Luca e quello delle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze del Rabito, dello Scarpisi, del Bar Caracas, nonché sulle utenze di casa Rosano. M

Si segnalava tuttavia l'incompletezza delle informazioni via via rese dal libanese, rilevando che lo stesso pur riferendo le modalità di esecuzione dello attentato non ne aveva parlato in termini di attualità e ne aveva soprattutto indicato destinatari diversi.

Al rapporto in questione si allegava copia del processo verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal libanese al dott. Cassarà in data 5.9.1983.

Nella predetta data, il Bou Chebel, sentito, an-

cora una volta dal dott. Cassarà aveva dichiarato di aver conosciuto il Rabito nei primi mesi dell'anno, specificando che trattavasi di soggetto addentro nello ambiente dei trafficanti di stupefacenti di Genova e Milano.

Poichè il Rabito, recandosi a Milano si era messo in contatto con il libanese questi aveva avuto altresì modo di apprendere che lo stesso riforniva di eroina proveniente da Palermo sia il centro di Milano che quello di Genova. Sempre da Rabito aveva saputo inoltre che lo stesso esportava droga negli Stati Uniti, occultando l'eroina nelle sedie di propria produzione e data la rilevanza della notizia ne aveva messo al corrente sia la guardia di finanza di Milano, che la Criminalpol di Roma fornendo anzi alla Criminalpol i numeri telefonici dell'utenza di casa Rabito e di quella del Bar Caracas e facendo, altresì, presente che lo stesso a Milano cercava anche morfina base.

In occasione dei frequenti incontri avuti prima con il Rabito e poi con lo Scarpisi, presentatogli dal primo, era venuto a conoscenza che gli stessi si erano

messi in società e smerciavano l'eroina proveniente da Palermo affidandola a tale Salvatore di origine calabrese abitante a Milano e a tale "Bruno" o "Pippo" proprietario quest'ultimo di un ristorante sito in Milano, nonché ad un egiziano di nome Ziso di anni 40 circa abitante nella zona di Brera.

Il Bou Chebel al dott. Massarà aveva ancora una volta confermato che il Rabito e lo Scarpisi gli avevano fatto anche richiesta di armi pesanti e leggere e ciò era avvenuto a Taormina in coincidenza della pubblicazione della stampa della notizia relativa alla emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa.

Era stato anzi il Rabito che, fermatosi ad dormire all'Hotel Holiday Inn nella stanza ove aveva preso alloggio il libanese, leggendo il giornale gli aveva detto di conoscere tutte le persone nei cui confronti era stato emesso il mandato di cattura, indicando il Greco come la famiglia mafiosa più importante di Palermo e specificando che "Totò" ne era il capo. Nell'occasione lo stesso Rabito aveva aggiunto che lavorando per conto di tale famiglia non aveva problemi

di denaro e alla richiesta dello stesso libanese di spiegargli come mai una famiglia della potenza del Greco avesse bisogno dell'apporto suo e dello Scarpiti per il reperimento della morfina base, il Rabito gli aveva spiegato che essendosi interrotti i rapporti tra i mafiosi palermitani e quelli catanesi era necessario trovare altre fonti di approvvigionamento di morfina.

Aveva anzi chiarito il Rabito per evidenziare la sua affiliazione alla famiglia Greco che egli si sarebbe recato a Milano, non tanto e non solo per smerciare eroina, quanto per trovare molte armi di tutti i tipi necessari per gli omicidi che dovevano essere commessi.

Tali notizie gli erano state, poi confermate a Milano dallo Scarpisi e dal Michele in varie occasioni e di tali incontri aveva messo al corrente il dott. De Luca.

Sulla scorta dei rapporti giudiziari di cui si è detto con ordine di cattura emesso dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 5 agosto 1983 si contestavano agli imputati Greco Michele, Greco

Salvatore (nato nel 1927), Greco Salvatore (nato nel 1924), Rabito Vincenzo, Scarpisi Pietro, Bou Chebel Ghassen i reati di cui all'epigrafe di tale provvedimento.

Nel corso della sommaria istruzione il libanese interrogato in data 5 agosto 1983, 9 agosto 1983 e 9 settembre 1983 si protestava del tutto estraneo ai reati contestatigli, facendo presente che se veramente avesse partecipato alla strage, quale affiliato all'organizzazione mafiosa facente capo ai "Greco", non si sarebbe certo messo in contatto con il capo della Criminalpol, fornendogli le notizie di cui vi era traccia nelle conversazioni telefoniche intercorse con il funzionario e dallo stesso registrate.

Specificava, in particolare, nel corso dell'interrogatorio reso in data 5 agosto 1983 di avere conosciuto tramite il Rabito e lo Scarpisi, oltre a tale Pippo, un ragazzino che faceva il corriere e trasportava droga da Palermo a Milano, anche un certo Maurizio, riferendo relativamente a quest'ultimo che trattavasi di persona che era stata in carcere per circa 5 anni.

Palermo. Chiariva che il "Pippo", di cui aveva parlato al dott. De Luca nel corso delle conversazioni telefoniche in realtà si chiamava "Michele" ed era un personaggio che all'interno dell'organizzazione aveva un certo peso sic. S<sup>o</sup> aveva parlato dello stesso indicandolo come "Pippo" era stato perchè il Rabito e lo Scarpisi parlando di lui così lo avevano chiamato mentre in realtà poi aveva compreso che il Pippo era un ragazzino.

Aggiungeva che il Piero non era più gradito agli altri affiliati dell'organizzazione perchè aveva portato nel gruppo Enzo che era ritenuto poco affidabile. I due avevano creato problemi all'interno dell'organizzazione a causa della loro imprudente condotta poichè facevano telefonate che non dovevano fare, consegnavano merce senza farsela pagare, rendendo problematico il recupero delle somme, tanto che gli era sembrato di capire che era maturata all'interno della cosca la decisione di escluderli e, poi, com'è normale in ambiente di mafia quella di eliminarli. Precisava anzi di avere appreso di persona tali notizie perchè mentre in

un primo momento erano stati i Rabito e lo Scarpisi a chiedergli prima morfina base e in coincidenza della emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa, anche armi, successivamente il Michele gli aveva detto che doveva avere rapporti solo con lui e non dare più importanza a Piero ed Enzo.

Relativamente al fucile lanciagranate cui aveva accennato in una delle conversazioni telefoniche intercorse con il dott. De Luca specificava che gliene avevano parlato il Rabito e lo Scarpisi, spiegandogli nella occasione che trattavasi di un fucile dal quale si poteva fare esplodere una bomba che, poi, raggiungeva l'obiettivo, colpendolo. I due emissari del Greco lo avevano anzi informato che due di tali fucili se li erano procurati da un arabo di cui non ricordava il nome. Erano stati poi gli stessi Rabito e Scarpisi a parlargli del sistema dello scoppio telecomandato di un'auto carica di esplosivo, facendogli presente che con tale sistema sarebbero stati attuati attentati contro i magistrati, la polizia e quanti altri ficcavano il naso nella "mafia", e ciò soprattutto perchè tale sistema poteva garantire più efficacemente degli altri la



impunità di quanti l'avrebbero adottato, potendo <sup>aggi-  
glistemi</sup> re a distanza di sicurezza senza essere visti.

Interrogato specificatamente in ordine alla sua attività il libanese chiariva di avere sempre commerciato nel campo delle autovetture e mai in droga o in armi, aggiungendo che se aveva avuto contatti con il Piero e l'Enzo ciò era avvenuto poichè il commercio cui era interessato gli offriva l'occasione di incontrarsi anche con persone operanti in altri settori. Si dichiarava in grado di riconoscere le persone con le quali asseriva di avere avuto contatti, precisando di sapere che l'Enzo si chiamava Rabito e che il Piero aveva un cognome che iniziava con "Sca". Escludeva di conoscere il cognome del Maurizio e del Michele. Relativamente alle caratteristiche somatiche del Michele, dichiarava che trattavasi di persona sui 40 anni circa dall'accento palermitano, di statura inferiore e di complessione meno robusta delle sue. Affermava comunque di poterne riconoscere le sembianze qualora gli venisse mostrata una fotografia dello stesso.

Precisava circa l'epoca in cui era stata richiesta la sua intermediazione per la fornitura di armi che

la stessa coincideva con la pubblicazione sulla stampa della notizia relativa all'emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa nei confronti dei Greco. Era stato proprio il libanese a mostrare all'Enzo, al Piero e al Pippo il giornale ove era pubblicata la notizia, facendo presente che in Sicilia era successo un "casino" e aggiungendo che se i Greco erano latitanti ciò doveva ascriversi al fatto che prima ancora dell'emissione dei provvedimenti restrittivi della loro libertà personale erano stati avvisati. In tale occasione i tre gli avevano detto che in realtà i Greco erano già latitanti perchè colpiti da precedente mandato di cattura in un processo a carico di 162 persone, aggiungendo che l'uccisione del generale Dalla Chiesa si era risolta in un errore strategico ma che ormai dato la situazione che si era creata si imponevano ulteriori reazioni nei confronti di tutti coloro che ficcavano il naso "nelle cose della mafia". Sempre in quella circostanza l'Enzo, il Piero e il Pippo lo avevano messo al corrente che le armi, d'altronde, dovevano essere usate anche contro i mafiosi delle cosche avversarie.

Circa la ragione per cui cercavano morfina base i tre avevano fatto presente che era sorta nell'organizzazione di loro appartenenza la necessità dell'approvvigionamento di morfina essendosi interrotti i rapporti tra i mafiosi catanesi e quelli palermitani. I tre avevano altresì fatto presente che nella latitanza dei Greco lavoravano per conto di una persona che badava alla raffineria.

Il libanese confermava poi la circostanza riferita al dott. Cassarà dopo il suo arresto e cioè che trovandosi un giorno a mangiare a Mondello in compagnia del Rabito e dello Scarpisi quest'ultimo si era avvicinato con molta deferenza ad una persona seduta ad un tavolo vicino a loro che gli era stata indicata dallo stesso Rabito come il fratello di quello che badava alla raffineria.

Nel successivo interrogatorio del 9 agosto 1983, il libanese, dopo avere riconosciuto tra molte fotografie sottopostegli in visione, quelle raffiguranti le sembianze del Rabito e dello Scarpisi, specificava circa i suoi spostamenti nei giorni immediatamente precedenti alla strage, che si era recato a Taormina giungendovi il

24 luglio e prendendo alloggio presso l'Hotel Capo Taormina di quel centro. Il libanese specificava che in quel torno di tempo anche il Rabito trovavasi a Taormina alloggiando all'Hotel Hollydey Inn. Era stato anzi proprio a causa della distanza fra i due alberghi, cioè tra l'Hollydey e il Capo Taormina che per avvicinarsi a Rabito con il quale si era dato convegno si era trasferito all'albergo "Jacht". Lo Scarpisi, invece, che pure sarebbe dovuto venire a Taormina si era trattenuto a Palermo poichè aspettava una persona che doveva venire da Milano per traffici di droga. Aggiungeva anzi il Bou che gli era sembrato di capire che trattavasi di consegna di denaro: Circa l'appuntamento concordato con il Rabito a Taormina il libanese dichiarava, in particolare, che per quanto con lo stesso Rabito si fosse convenuto un incontro per il giorno 26 a quella data in realtà il Rabito stesso non era venuto a trovarlo, venendo a trovarlo invece il Michele che nell'occasione gli aveva detto che bisognava "mettere da parte" il Piero e l'Enzo, facendogli presente che occorreivano subito "basi ed armi" e ripartendo in giornata per Catania ove

ove aveva un appuntamento. L'indomani cioè il giorno 27 era venuto poi a trovarlo il Rabito.

Il libanese, aggiungeva ancora che il giorno stesso in cui era stato ucciso il dott. Chinnici egli era partito per Milano, dovendo recarsi in quel centro per raggiungere la sua donna e portarla poi con sé a Taormina, ove insieme avrebbero dovuto trascorrere alcuni giorni di ferie. Era stato anzi proprio il Rabito che la mattina del 29 lo aveva accompagnato all'aeroporto di Catania, ove entrambi erano giunti intorno alle 7,30, anzi circa un quarto d'ora prima di tale orario. Sempre nel corso di tale interrogatorio il Bau nel ribadire che il Rabito trafficava in droga esportandola in America nascosta nelle sedie di sua produzione, aveva inoltre aggiunto di avere appreso che da ultimo lo stesso Rabito aveva avuto difficoltà perchè l'organizzazione non lo riforniva più di droga, in quanto aveva mantenuto un comportamento poco serio e non era riuscito a fornire la base. Era stato proprio per tale ragione che il Rabito si era rivolto al Piero e poi al Bou per continuare ad operare nei suoi loschi traffici.

Il libanese concludeva tale interrogatorio affermando che in data 29 si era recato a Milano usando il nominativo "Zufferey Bernard" e usando lo stesso nominativo aveva fatto rientro a Taormina.

Nel corso di altro interrogatorio reso sempre in fase istruttoria ed esattamente in data 9 settembre 1983 il Bou specificava di essere arrivato a Palermo il 9 luglio, dovendo incontrarsi con il Rabito per la fornitura della base. Aggiungeva in ordine ai suoi spostamenti di avere alloggiato prima all'Hotel Conchiglia d'Oro di Mondello per uno o due giorni, poi, allo Zagarella di Palermo e successivamente a Taormina ove aveva preso alloggio all'Hotel Hollydey Inn. M

Dallo Zagarella a Taormina l'aveva accompagnato il Rabito che si era fermato clandestinamente all'Hollydey Inn prendendo alloggio nella sua stanza. Era stato proprio in quell'occasione, che il Rabito, il quale già nel corso del viaggio gli aveva parlato del Greco come della più potente delle famiglie palermitane, leggendo il giornale da lui acquistato e nel quale era pubblicata la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per lo omicidio Dalla Chiesa gli aveva fatto presente che ormai

i Greco stessi si sentivano "in merda", tanto che le famiglie mafiose da loro capeggiate dovevano necessariamente operare delle uccisioni nei confronti di quanti intralciassero le loro attività. In quell'occasione non si era comunque ancora parlato nè di fucili lancia-granate nè di autobomba. Il libanese esponeva poi che una volta rientrato a Milano era stato contattato per circa due volte da Rabito e dallo Scarpisi che avevano richiesto la sua intermediazione sia per la fornitura di armi che per la fornitura di droga. Quanto alle armi avevano anzi fatto presente che per il pagamento non c'erano problemi, in quanto la loro era una famiglia mafiosa assai ricca e potente. I due emissari dei Greco nella stessa circostanza avevano anche aggiunto che sulle armi essi non avrebbero guadagnato nulla perchè servivano alla famiglia di appartenenza mentre il loro guadagno stava tutto nella droga. Era stato proprio in relazione alla richiesta di fornitura di armi che il libanese aveva informato il dott. De Luca di avere messo in contatto l'Enzo e il Piero con tale Leonardo, gestore di un bar a Pioltello al quale egli stesso gli aveva presentati.

Nell'occasione il Leonardo, dopo avere fatto presente che si trovava in difficoltà a trovare le armi perchè era un periodo feriale aveva detto al Rabito ed allo Scarpisi che era disposto ad acquistare da loro chilogrammi due di droga raffinata aggirantesi su £ 130.000.000 al chilo da consegnare entro 24 ore all'ordine. Quanto alle armi, lo stesso Leonardo aveva tuttavia fatto presente ai due emissari dei Greco che pur non essendo in condizione di procurarle a Milano perchè era periodo feriale, ne avrebbe potuto fornire un notevole quantitativo trovandone a Palermo stesso.

Riferiva, inoltre, il Bou che il Leonardo aveva anzi detto che doveva rientrare in quei giorni in ospedale per delle analisi ma che per le ferie sarebbe venuto a Trapani. Nello stesso periodo esponeva ancora il Bou aveva appreso dal Rabito e dallo Scarpisi che si erano procurati due fucili lanciagranate, ma da altra via, non cioè dal Leonardo. Il libanese dichiarava poi che dell'auto-bomba gli avevano parlato prima il Michele quando era venuto a trovarlo a Taormina e poi il Rabito.

Successivamente alla strage sia il Piero che l'Enzo



erano passati da Taormina per andarlo a trovare e gli avevano manifestato il proprio compiacimento per quanto verificatosi.

A Taormina i due non si erano tuttavia fermati essendo diretti in Calabria, ove avrebbero dovuto recuperare 20-25 milioni che il Salvatore Rosano doveva loro quale corrispettivo di una partita di droga.

Sempre nel corso di tale interrogatorio il Bou riferiva ancora che lo Scarpisi era persona che aveva contatti con dei latitanti provvedendo ai loro bisogni. Proprio la sera in cui il libanese si era incontrato a Mondello con il Rabito, quest'ultimo mostrandosi preoccupato per il ritardo dello Scarpisi, che pure doveva venire, aveva detto al Bou che l'amico era andato in montagna dovendo accompagnare un latitante a Palermo.

In effetti il Piero, infine giunto, a bordo di una Renault 4 tutta impolverata aveva riferito loro che proprio mentre accompagnava un latitante in una villa c'era stata una irruzione della polizia, aggiungendo che nessuno era stato nell'occasione tuttavia arrestato perchè tutti erano riusciti a fuggire.

Lo Scarpisi, parimenti interrogato nel corso della sommaria istruzione in data 6 agosto 1983, 18 agosto 1983

e 6 settembre 1983 si dichiarava estraneo ai reati contestatigli e chiariva quanto ai suoi rapporti con il Rabito di essersi recato a Milano per due volte unitamente allo stesso, avendo entrambi intenzione di mettersi in società per la vendita di mobili.

Specificava che in occasione del primo viaggio aveva alloggiato presso un Motel Agip che si trovava nelle vicinanze della sede di una ditta fornitrice di mobili.

Quanto alla sua attività lavorativa dichiarava di essere rappresentante della Olivetti Brodel Shiarp per la vendita di macchine da scrivere che provvedeva a riparare e della Mobil Esso per la vendita di mobili per ufficio.

Escludeva di avere mai conosciuto arabi, libanesi, turchi o palestinesi e, in particolare, il Bou Chebel nonchè il Michele, il Maurizio o il Pippo di cui il libanese stesso aveva parlato.

Quanto all'apparecchio "Tester" rinvenuto a casa sua precisava che tale apparecchio apparteneva ai suoi due fratelli, entrambi diplomati in elettronica ed entrambi sposati, aggiungendo che se l'aveva in casa lui

era perchè vi era rimasto, siccome di modello antiquato e quindi non più in uso. Dichiarava che di elettronica egli non ne capiva assolutamente nulla, essendo, tra l'altro, capace di riparare solo macchine meccaniche e non macchine elettriche oppure macchine che funzionavano con il sistema elettronico.

Affermava che tutte le accuse mossegli dal libanese erano infondate non avendo mai egli commerciato in droga e non essendosi mai adoperato per la fornitura di armi in favore di famiglie mafiose palermitane.

Dichiarava di avere saputo dell'esistenza del dott. Chinnici leggendo il giornale, specificando inoltre che verificatasi la strage si trovava a casa a dormire e non aveva nemmeno sentito l'esplosione, essendo la sua abitazione sita all'altro capo della città. M

Il Rabito, dal canto suo, interrogato a sua volta dal Procuratore della Repubblica in data 6 agosto 1983 e 18 agosto 1983, si protestava estraneo ai reati contestatigli, esponendo di non conoscere appartenenti a famiglie mafiose palermitane ed escludendo di avere mai procacciato armi per i loro programmi delittuosi.

Affermava di avere conosciuto lo Scarpisi per

caso, avendogli lo stesso proposto la vendita di una macchina da scrivere che, poi, tuttavia non aveva acquistato non ritenendo l'affare conveniente. Era stato in quell'occasione che aveva deciso di mettersi in società con il predetto Scarpisi per la vendita dei mobili per ufficio e proprio a tale scopo insieme allo stesso si era recato una volta a Milano per contattare ditte che potessero conferire loro delle rappresentanze. Essendo tuttavia il loro arrivo avvenuto in giorno festivo e dato anche le pessime condizioni atmosferiche <sup>di</sup> fatto quel viaggio si era concluso senza alcun risultato.

Precisava che durante la permanenza a Milano insieme allo Scarpisi aveva dormito una notte presso un Motel Agip sito lungo l'autostrada e un'altra notte all'Hotel Cervo.

Dichiarava che a fine luglio si era recato da solo a Taormina, alloggiamento all'Hollydey Inn per due giorni e rientrando a Palermo proprio la mattina del 29, dovendo negoziare un assegno di 3.000 dollari provenienti dagli USA<sup>ri</sup> lasciategli dalla ditta Turano con la quale era in rapporti d'affari. Di fatto, poi, tale assegno non l'aveva più negoziato poichè la cosa gli era

caduta di mente essendosi i suoi parenti recati al cimitero sic.

Quanto all'orario di arrivo a Palermo affermava di esservi giunto intorno alle 9,30.

Escludeva di conoscere persone rispondenti al nome di Pippo, Maurizio o Michele, così come pure escludeva di conoscere il libanese Bou Ehebel.

Nel corso dell'interrogatorio reso in data 18 agosto 1983, mutando versione, ammetteva di conoscere il Bou, affermando che lo stesso era titolare di una ditta di Import-Export e come tale acquistava stok di indumenti, provvedendo, poi, ad esportarli in Libano. nd

Faceva presente di avere conosciuto il libanese in un locale notturno di cui non ricordava il nome e aggiungeva di essersi, poi, incontrato con lo stesso tre volte, chiedendone l'intermediazione per esportare in Libano le sedie che produceva nella sua fabbrica.

Negava di essersi incontrato con il libanese a Taormina, Giardini Naxos nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio Chinnici, così come pure negava che il Bou gli avesse telefonato a Palermo invitandolo a venire a Taormina. Negava pure per conseguenza di avere

accompagnato il libanese la mattina del 29 all'aeroporto di Catania.

Esauritisi gli interrogatori degli imputati, il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, proseguendo nell'istruttoria sentiva <sup>in qualità di testi</sup> i magistrati dell'ufficio d'istruzione del Tribunale di Palermo e della Procura della Repubblica, nonché i Capi di Corte, e tutti quanti escludevano in modo assoluto la ipotizzabilità di una causale afferente alla vita privata del dott. Whinnici che unanimamente definivano assolutamente il-libata ed adamantina. Indicavano tale causale senza ombra di dubbio nel particolare impegno con cui il magistrato aveva portato avanti la lotta contro la mafia, sia attraverso i processi che personalmente istruiva, sia in convegni di studio cui attivamente partecipava.

Tutti i predetti testi esprimevano il convincimento che i responsabili dell'eccidio erano senz'altro da ricercare fra gli appartenenti alla cosiddetta mafia "vincente", cui si faceva carico, oltrechè dell'uccisione di decine e decine di affiliati alle cosche antagoniste e cosiddette perdenti, anche delle uccisioni del prefetto Dalla Chiesa, del deputato regionale Pio

La Torre e del Presidente della Regione Siciliana Pier Santi Mattarella, stante il particolare impulso istruttorio dato, specie negli ultimi tempi, ai relativi processi dall'Ufficio Istruzione di Palermo e in particolare dal dott. Chinnici e dal dott. Falcone.

Si accertava che il dott. Chinnici fra gli altri, istruiva personalmente i processi per l'omicidio Mattarella e l'omicidio La Torre e il dott. Falcone, istruttore del procedimento per l'omicidio Dalla Chiesa, nel quale era stato emesso il 9 luglio 1983 mandato di cattura contro 14 persone, fra le quali i Greco, nel corso della sua deposizione esprimeva il convincimento che uno stretto legame esistesse fra tutti e tre tali procedimenti.

Si accertava nel corso della sommaria istruzione che il dott. Chinnici istruiva personalmente anche il procedimento cosiddetto dei "162" instauratosi nei confronti di esponenti delle cosche cosiddette vincenti e nel quale fra gli altri imputati c'erano appunto i Greco.

In tale procedimento lo stesso dott. Chinnici di recente aveva emesso 37 mandati di cattura in aggiunta

a molti altri che erano stati emessi, mentre egli era in ferie, dal Giudice Istruttore dott. Motisi, a convalida di altrettanti ordini di cattura emessi dalla Procura della Repubblica.

Prima dell'emissione dei mandati di cattura nel processo per l'omicidio Dalla Chiesa e in quello dei "162", veniva a risultare che i Greco non erano colpiti da alcun provvedimento restrittivo della loro libertà.

Nel corso della sommaria istruzione si procedeva anche all'espletamento di perizia chimico-balistica, allo scopo di accertare la natura dell'esplosione, le miscele adoperate e le quantità delle stesse, il sistema di innesco e di comando cui si era fatto ricorso per scatenare la deflagrazione.

Riferiva il perito con la relazione allegata agli atti che l'esplosivo utilizzato nella circostanza sembrava <sup>essere</sup> un nitro derivato aromatico, verosimilmente tritolo, potendosi ipotizzare anche l'aggiunta di nitrato d'armonio addizionato in proporzioni diverse alle miscele di tritolo per aumentarne il potenziale dirompente. Del nitrato d'armonio non era stato, tuttavia, possibile accertare l'effettivo utilizzo.



Quanto alla quantità di sostanza esplosiva adoperata il perito riferiva che la stessa doveva ritenersi oscillante intorno ai 10-20 chilogrammi.

Relativamente al sistema di innesco e comando della esplosione la perizia concludeva, infine, nel senso che presumibilmente era stato impiegato un radio comando azionato a vista al momento voluto.

Nella fase degli atti preliminari al giudizio lo Stato, la Regione Siciliana e il Comune di Palermo si costituivano parti civili.

Ai Greco, dato il loro stato di latitanza, era stato nominato un difensore d'ufficio ma, dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio la moglie del Greco Michele, sulla base di una procura generale da questi rilasciatale un anno prima, dichiarava di nominargli lo avvocato Lo Presti quale difensore di fiducia.

Tale nomina il Presidente della Corte dichiarava non ammissibile in quanto per il modo com'era avvenuta non dava la certezza della sua riconducibilità ad una precisa e non equivoca volontà dell'interessato.

Con successiva lettera raccomandata diretta alla cancelleria persona che si qualificava come lo stesso

Greco Michele e che con tale nominativo si sottoscriveva, dichiarava di nominare il detto avv. Lo Presti del foro di Caltanissetta e l'avv. Mirabile del foro di Roma quali difensori di fiducia e questa volta la nomina medesima veniva presa in considerazione, constatata la perfetta identità fra la cennata firma e quella risultante dalla Procura Generale, certamente autentica in quanto apposta davanti al notaio rogante.

Sempre nella fase degli atti preliminari al giudizio l'imputato Scarpisi Pietro con ricorso depositato presso la segreteria della Procura della Repubblica di Caltanissetta, chiedeva che la Corte di Cassazione, considerato che la dott.ssa Caterina Chinnici, figlia del dott. Rocco Chinnici, esercitava all'epoca del fatto e continuava ad esercitare le funzioni di Pretore in Caltanissetta, disponesse la rimessione del procedimento ad altra Corte di Assise in applicazione dell'art. 41 bis C.P.P.

La Corte di Cassazione dichiarava il ricorso stesso inammissibile ed esauritasi, pertanto, la fase degli atti preliminari al giudizio gli imputati venivano citati a comparire innanzi a questa Corte per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.

IL DIBATTIMENTO

All'udienza del 5/12/83 celebratasi in contumacia degli imputati Greco tutti e tre latitanti, il Bou Chebel faceva pervenire dichiarazione di rinuncia a presenziare al dibattimento. Comparivano in stato di detenzione gli imputati Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro.

Si costituivano parti civili il Ministero dell'Interno, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Siciliana e il Comune di Palermo rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato. K

Si costituivano, altresì, parti civili l'avvocato Alberto Polizzi quale procuratore speciale di Passalacqua Agata, vedova del Consigliere Chinnici, l'avv. Michelangelo Salerno quale procuratore speciale di Palieri Immacolata, vedova del maresciallo Trapassi, in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minori Trapassi Monaca, Trapassi Laura, Trapassi Salvatore e Trapassi Luca, lo stesso avv. Michelangelo Salerno quale procuratore speciale degli appuntati di p.s. Amato

Alfonso, Lo Nigro Antonino e Calvo Cesare addetti alla scorta del Consigliere Chinnici, gli avvocati Fausto Tarsitano e Nadia Alecci quali procuratori speciali dell'autista giudiziario Paparcum Giovanni, l'Avv. Emanuele Russo Parrino, quale procuratore speciale di Lombardo Rosa Maria, vedova dell'appuntato dei C.C. Bartolotta Salvatore, in nome proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minori Bartolotta Filomena, Bartolotta Fabio, Bartolotta Massimiliano, Bartolotta Viviana, e Bartolotta Dario.

Veniva per contro dichiarata inammissibile la costituzione di parte civile dell'Associazione donne italiane per la lotta della mafia, stante il difetto di legittimazione attiva all'esercizio dell'azione civile, presupposto indefettibile questo ex artt. 91 e 22 c.p.p. per la costituzione in sede penale. E', invece, legittimato ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale non chiunque abbia subito un qualsiasi danno dal fatto costituente reato, ma chi abbia sofferto un danno che dal reato deriva in modo diretto ed immediato. Di conseguenza il danno civile risarcibile deve essere necessariamente correlato alla le-

sione di un diritto soggettivo il quale normalmente  
ottiene al bene giuridico tutelato dalla norma penale  
(Cass. Sez. V 16 Maggio 1980 Di Gregorio).

L'Associazione donne italiane per la lotta contro la  
mafia non essendo titolare di un interesse direttamen-  
te protetto dalla norma penale violata, non poteva per  
conseguenza ritenersi direttamente lesa dal reato e  
quindi legittimata ad agire, donde la ritenuta inammis-  
sibilità della relativa costituzione.

Sempre nell'udienza del 5.12.83 la Corte pronuncian-  
dosi sulla eccezione del P.M. riguardante la nomina  
degli avv. ti Lo Presti e Mirabile quali difensori di  
fiducia degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore  
nato il 7.7.1927, riteneva la piena regolarità e vali-  
dità delle anzidette nomine per le motivazioni espres-  
se nella relativa ordinanza in atti.

All'udienza del 6/12/1983 la Corte, decidendo sul-  
le eccezioni e sulle istanze depositate nella fase de-  
gli atti preliminari al giudizio, rigettava l'eccezione  
di nullità degli atti di istruzione compiuti dal Procu-  
ratore della Repubblica, nonchè delle registrazioni

delle conversazioni telefoniche intercorse tra il dott. Antonio De Luca - Capo Criminalpol di Palermo e l'imputato libanese Bou Chebel Guassan e delle intercettazioni telefoniche operate sulle utenze della rete telefonica di Palermo numeri 569782 (casa Rabito), 569070 (Bar Caracas), 5978/79 (casa Scarpisi).

Nel decidere sulla regolarità o meno della instaurazione del rito istruttorio sommario la Corte, pur affermando nella relativa ordinanza in atti che nella specie si doveva procedere con istruzione formale, richiamandosi al più consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevava che il termine di cinque giorni per la proposizione da parte dell'imputato dell'istanza di formalizzazione dell'istruttoria e un termine previsto a pena di decadenza decorrente da qualunque atto da cui potersi ricavare l'esistenza certa del procedimento, sicchè non essendo intervenuta entro tale termine alcuna istanza di formalizzazione, nè da parte dei difensori, nè da parte degli imputati, nessuna nullità si era verificata nè poteva, pertanto, legittimamente eccepirsi (Cass. Sez. I 21 gennaio 1980 Fasani, Cass. Sez. I 20 Giugno 1979 Radoni, Cass. Sez. I 30 maggio 1980

Milan Cass. Sez. I 20 Giugno 1979 Sesti, Cass. Sez. I  
9 Febbraio 1976 Caruso, Cass. Sez. I 14 Dicembre 1974  
Cirino, Cass. Sez. IV 17 aprile 1973 Spavone, Cass.  
Sez. I 20/11/1971 Serena).

Quanto alle intercettazioni telefoniche, osservava  
la Corte che ferma la validità intrinseca di tali in-  
tercettazioni (Cass. Sez. I 26 Marzo 1979 - Ambrosio -  
Rel. Piccinini,) occorreva tuttavia provvedere ai sensi  
dell'art. 226 quater alla traduzione integrale in ver-  
bali delle comunicazioni registrate con le forme, i  
modi e le garanzie previsti dagli artt. 314 e segg.  
c.p.p. Per provvedere allo espletamento di tale forma-  
lità si richiedeva al competente ufficio la transmis-  
sione delle relative bobine.

Veniva, altresì, disposta l'acquisizione delle bo-  
bine contenenti la registrazione delle conversazioni  
telefoniche intercorse tra il Dott. De Luca e il Bou  
Chebel Ghassan per un ulteriore controllo sul loro con-  
tenuto già, peraltro, pienamente confermato da entram-  
bi gli interlocutori. Con la stessa ordinanza del  
6/12/1983 la Corte disponeva, inoltre, richiedersi in-

formazioni presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo al fine di conoscere se dal Consigliere Istruttore dott. Chinnici fossero stati emessi mandati di cattura nei procedimenti per l'uccisione del gen. Dalla Chiesa e dell'on. Pio La Torre, nonché in quello cosiddetto dei "162" e in caso affermativo se tali provvedimenti fossero stati emessi a carico degli imputati rinviati a giudizio della Corte.

All'udienza dibattimentale del 9/12/1983, la Corte emetteva altra ordinanza, pronunciandosi sulle istanze presentate dalla difesa e di cui al verbale in atti. Nella stessa udienza il Presidente previa relazione della causa, dichiarava aperto il dibattimento e dava lettura delle imputazioni ascritte agli imputati e di cui al decreto di citazione a giudizio.

Nel corso delle successive udienze e una volta acquisite le bobine, si procedeva all'espletamento delle operazioni peritali previa nomina dei tecnici competenti nelle persone di un perito fonico e di un perito stenografo.

Le conversazioni telefoniche intercorse tra l'impu-



tato Bou Chebel Ghassan e il Dott. De Luca venivano ascoltate nella loro integralità e così come trascritte dalla polizia, mentre per quelle intercettate sulle utenze n° 560782 (casa Rabito) 569070 (Bar Caracas) e 597879 (casa Scarpisi) l'ascolto veniva limitato a quelle parti delle stesse ricomprese tra i numeri di giri segnalati dalla polizia. La Corte, infatti, con ordinanza emessa in data 19/12/1983, rigettava l'istanza avente ad oggetto la richiesta di ascolto e trascrizione dell'intero contenuto delle registrazioni di cui alle bobine trasmesse dal Procuratore della Repubblica di Palermo con nota di accompagnamento dell'8/12/1983, e al contempo ordinava procedersi limitatamente alle parti di esse per le quali la trascrizione stessa era stata eseguita dalla Polizia e secondo le indicazioni riportate sugli involucri delle bobine medesime.

Si rilevava, infatti, che l'integrale ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze predette, trovandosi il processo nella fase dibattimentale, e per la pubblicità tipica di tale fase avrebbe inevitabilmente comportato la divulgazione

di fatti coperti dal segreto istruttorio con conseguente intralcio per l'attività in corso presso la Procura della Repubblica di Palermo.

Esauritosi l'ascolto delle conversazioni telefoniche intercorse tra il Bou Chebel e il Dott. De Luca, nonché di quelle intercettate sulle utenze nr. 560782, 569070 e 597879, e dovendosi procedere all'ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza n° 872282 della rete telefonica di Milano intestata a Rosano Salvatore si rendeva necessaria la restituzione alla Procura della Repubblica di Palermo delle bobine contenenti tali ultime intercettazioni e ciò affinché da parte di quell'ufficio si provvedesse alle trascrizioni secondo le modalità prescritte dall'art. 226 quater.

Tale restituzione si rendeva inevitabile essendo di ostacolo all'espletamento delle operazioni peritali da parte della stessa Corte, la mancata indicazione sulle trascrizioni operate dalla polizia dei giri dei nastri cui le trascrizioni stesse si riferivano, con la conseguenza che al fine di individuare il numero dei

giri, indispensabile, sarebbe stato procedere allo ascolto dell'intero contenuto delle conversazioni così violando il segreto istruttorio con grave pregiudizio per altre indagini o procedimenti in corso, a parte la ulteriore violazione del diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito.

Per le ragioni suesposte e più dettagliatamente lumeggiate nell'ordinanza del 10/1/1984, non si procedeva all'ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza Rosano ed espletatasi, pertanto, la fase delle operazioni peritali si procedeva allo interrogatorio degli imputati. M.

Il Rabito nel corso dell'interrogatorio reso in fase dibattimentale, dichiarava la propria estraneità al reato di strage contestatogli, esponendo che già nell'immediatezza dell'arresto, interrogato dal Procuratore della Repubblica, aveva subito fatto presente che in data 27 - 28 e 29 Luglio si era addirittura trovato fuori Palermo. Quanto ai suoi rapporti con il Bou Chebel, ammetteva di averlo conosciuto a Milano nel febbraio del 1983, specificando che se in fase istrut-

toria aveva negato di avere avuto contatti con il libanese ciò era avvenuto senza una precisa ragione e verosimilmente perchè in tale fase la sua preoccupazione era stata solo quella di protestare la propria estraneità in ordine al delitto di strage. Esponeva che trovatosi a Milano appunto nel mese di febbraio, di ritorno da Verona, ove era stato per affari connessi alla sua attività lavorativa, recatosi una sera presso un night di cui non ricordava il nome, aveva conosciuto il Bou Chebel. Era stato anzi proprio in quell'occasione che il libanese appreso che il Rabito era titolare di una fabbrica di sedie e tra l'altro rappresentante per la Sicilia di una ditta di Udine per la vendita di sedie di tipo "viennese", si era dichiarato disponibile a spiegare il suo interessamento per la collocazione di quel particolare tipo di prodotto sui mercati arabi, (Cfr. fog. 4 verb. 20 e f. 9 verb. 21) prospettiva commerciale questa molto allettante per il Rabito considerato che la commerciabilità delle sedie "viennesi" era preclusa sul mercato più redditizio, cioè quello degli Stati Uniti, ove le stesse venivano importate direttamente dalla Romania. Che il Bou Chebel

R

fosse, d'altronde, in condizione di spiegare l'interessamento promesso, il Rabito lo aveva desunto dal fatto che lo stesso gli si era presentato come titolare di una ditta di Import - Export avente ad oggetto il commercio di generi di abbigliamento; attività questa che gli aveva consentito di avere rapporti con i rappresentanti dei paesi arabi.

L'imputato esponeva ancora che successivamente allo incontro nel night tra lui e il libanese si era instaurato un rapporto amichevole tanto che si era determinato a prolungare la permanenza a Milano di altri quindici giorni, durante i quali aveva alloggiato all'Hotel Cervo incontrandosi quasi quotidianamente con il Bou a scopo di "divertimento".

Contestato all'imputato che, una così lunga assenza da Palermo avrebbe di certo recato pregiudizio allo andamento della sua attività commerciale lo stesso dichiarava che ciò non poteva verificarsi dal momento che gli operai della fabbrica lavorando su modelli predeterminati erano in grado di svolgere le mansioni di rispettiva competenza senza che fosse necessario il controllo o la direzione del titolare dell'azienda,

la cui presenza per contro sarebbe stata piuttosto di intralcio per i negativi effetti psicologici che talvolta ne conseguono per la manovalanza con grave pregiudizio sotto il profilo del rendimento.

D'altronde, riferiva ancora l'imputato, la sua assenza non creava problemi nemmeno da un punto di vista amministrativo perchè ogni qualvolta si allontanava da Palermo era sua abitudine lasciare alla moglie un blocchetto di assegni firmati, di modo che all'occorrenza se ne potesse servire per far fronte ai pagamenti.

Quanto alle caratteristiche della produzione della fabbrica di cui era titolare il Rabito, premesso che da un punto di vista strutturale si trattava di azienda che disponeva di 24 macchine e di una manodopera oscillante dai 16 ai 20 operai.

Quanto all'entità della produzione (Cfr. f.10 ver.25) chiariva che ogni anno spediva in America quattro contenitori di 400 sedie ciascuno, aggiungendo che si trattava della produzione di sedie di otto modelli diversi, tutte comunque intagliate, donde la loro esclusiva destinazione al mercato stato unitense, non essendo la lavorazione ad intaglio richiesta dal consumatore italiano.

L'esportazione negli Stati Uniti presentava, d'altronde grossi vantaggi, tanto che mai aveva cercato possibilità di collocazione della merce su altri mercati, e ciò per la illimitata recettività di quello statunitense, sia per il notevole vantaggio finanziario connesso all'aggio del dollaro sulla lira. Specificava ulteriormente il prevenuto, quanto alle modalità di spedizione delle sedie, che queste venivano esportate non verniciate e neppure trapezzate e ciò per una duplice esigenza, e del produttore, e del destinatario. Spedire sedie verniciate e tapezzate avrebbe comportato, infatti, l'adozione di particolari cautele nell'imballaggio per evitare che durante il trasporto potessero danneggiarsi e, d'altronde, non conveniva nemmeno alle ditte destinatarie in quanto queste ultime dovendo accoppiare le sedie ad altri mobili avevano tutto l'interesse a verniciarle e tapezzarle di iniziativa per garantire un accoppiamento rispondente ad esigenze di estetica.

Aggiungeva ancora il Rabito che le sedie venivano spedite in appositi contenitori alla cui fornitura provvedeva la ditta che si occupava della spedizione e spe-

cificava che, dal canto suo, lavorava con la ditta Sealand.

Richiesto, poi, all'imputato di chiarire quali fossero stati i suoi movimenti trascorsi<sup>i</sup> quindici giorni di permanenza a Milano, lo stesso spiegava (cfr. f.10 verb. 21 e f.1 verb.37) che rientrato a Palermo da appena una settimana, era stato, tuttavia, costretto a ripartire, dovendosi recare a Udine ove appunto avrebbe dovuto concludere un rapporto di rappresentanza commerciale con la ditta Cress che aveva sede in quel centro. Prima di raggiungere Udine aveva comunque fatto <sup>scalo</sup> a Milano, ove si era fermato per un giorno, pernottando all'Hotel Cervo. In tale occasione aveva telefonato al Bou Chebel e si era, poi, incontrato con lo stesso solo a titolo amichevole, senza cioè discutere di affari. Ripartito l'indomani per Udine aveva concluso il rapporto di rappresentanza con la Cress e aveva quindi fatto rientro a Milano, ove si era fermato per altri dieci giorni incontrandosi di nuovo con il libanese quasi quotidianamente sempre a scopo di divertimento. Il Rabito esponeva, poi,

MK



che in quel periodo non aveva ancora conosciuto lo Scarpisi e aggiungeva di averlo conosciuto nel marzo 1983 quando questi era andato a trovarlo in fabbrica, proponendogli l'acquisto di una macchina da scrivere. Era stato anzi proprio in quell'occasione che unitamente allo Scarpisi si era recato in casa di questo ultimo per visionare la macchina, senza, poi, concludere l'affare, essendosi reso conto che non era conveniente affrontare la spesa dal momento che di una macchina da scrivere disponeva comunque all'interno della fabbrica, pur trattandosi di una macchina di modello antiquato.

Sempre in occasione di quell'incontro, lo Scarpisi, fattogli presente che oltre ad essere rappresentante di macchine da scrivere era anche rappresentante di mobili per ufficio gli aveva proposto di avviare insieme un commercio di mobili; proposta questa alla quale egli aveva aderito tanto che nel maggio successivo entrambi si erano recati a Milano allo scopo di contattare ditte che avrebbero potuto affidare loro la rappresentanza di mobili per ufficio.

Arrivati a Milano intorno alle 10 del 15 mattina

con un tax avevano raggiunto un Motel Agip ove spogliando l'elenco telefonico avevano rilevato che c'era una ditta che esponeva mobili per uffici in piazza Castello Sforzesco.

Racatisi nello stesso pomeriggio in tale piazza avevano appreso da un'addetta al negozio che per trattare il conferimento di eventuali rappresentanze avrebbero dovuto recarsi in fabbrica. Anzichè aderire a tale invito, poichè si era fatto tardi si erano limitati a telefonare ad altre ditte senza, peraltro, concludere nessuno affare, risultando che tutte avevano già dei rappresentanti per la Sicilia. Il Rabito specificava comunque che se in occasione di quel viaggio non avevano ottenuto alcun risultato ciò era da attribuirsi al fatto che erano arrivati a Milano a fine settimana nonchè al fatto che le condizioni atmosferiche erano state pessime con conseguente ostacolo per le loro possibilità di movimento.

Quanto al periodo di permanenza a Milano il prevenuto dichiarava inoltre che sia lui che lo Scarpisi vi si erano trattenuti dal 15 al 20, data in cui egli era partito per gli Stati Uniti e lo Scarpisi aveva fatto rientro a Palermo. Circa la ragione che aveva deter-

minato il suo viaggio negli Stati Uniti chiariva che vi si era recato in quanto il Turano, titolare di una ditta con la quale era in continui rapporti di affari, non gli aveva pagato un contenitore di merce per l'importo di 20.000 dollari circa, somma di cui aveva urgente bisogno di coprire delle scoperture del complessivo importo di £ 45.000.000 che aveva presso la Banca Sicula, la Banca Industriale e la Cassa di Risparmio.

Contestato all'imputato che se la ragione del suo viaggio e di quello dello Scarpisi a Milano era stata la ricerca del conferimento di rappresentanze da parte di ditte produttrici di mobili per ufficio, essi anzichè limitarsi a fare qualche telefonata avrebbero dovuto più attivamente adoperarsi, lo stesso dichiarava che ciò in concreto non si era reso possibile perchè le ditte da contattare anzichè a Milano si trovavano possibilmente a centro chilometri da tale centro.

Riferiva ancora l'imputato che dall'America aveva fatto rientro in Italia in data 6.6.1983 e che a Milano si era fermato in questa occasione in tempo strettamente necessario ad aspettare la partenza dell'aereo per Palermo, tanto che non si era sentito nè visto con il Bou Chebel. Con il Bou si era invece nuovamente incon-

trato a Milano nel mese di luglio, recandovisi insieme allo Scarpisi su sollecitazione del libanese che aveva chiesto loro di raggiungerlo per trascorrere insieme quattro giorni di ferie sul lago di Como. Giunto, peraltro, a Milano aveva avvertito dei crampi allo stomaco ma cionondimano, pensando che si trattasse di un malessere passeggero insieme al Bou e allo Scarpisi era partito per Como, ove tuttavia erano rimasti solo un giorno non consentendogli le sue condizioni di salute una più lunga permanenza. A Milano sia lui che lo Scarpisi si erano fermati per tre giorni alloggiando a casa di Rosano Salvatore;

Relativamente a Rosano Salvatore (cfr. f. 12 verb.25) affermava di averlo conosciuto per caso in una paninoteca di Milano e faceva presente che aveva continuato a frequentarlo, avendogli lo stesso Rosano offerto la possibilità di acquistare legname grazie a conoscenze che aveva in Calabria. In particolare il Rosano si era impegnato a prestare la sua intermediazione per fargli acquistare una partita di legname da tale Rocco Franzè.

Il Rabito specificava poi di essere ripartito per Palermo il giorno 18 mentre lo Scarpisi era rimasto a

Milano. Con lo Scarpisi si era poi rivisto a Palermo senza una ragione particolare ma piuttosto per la consuetudine ormai instauratasi di vedersi due, tre volte la settimana, dandosi convegno ora al bar Strauss, ora al bar Caracas, ora a casa sua. Tra di loro era infatti nata un'amicizia talmente intensa che avevano finito per chiamarsi cugini.

L'imputato riferiva poi circa i suoi ulteriori contatti con il libanese che con quest'ultimo si era rivisto a Palermo in data 11 luglio. Unitamente allo Scarpisi si era recato all'Hotel Zagarella ove il libanese alloggiava e tutti e tre avevano trascorso insieme la giornata, pranzando e cenando in albergo e andando dopo cena presso una bancarella a mangiare frutti di mare.

Precisava anzi il Rabito che mentre lo Scarpisi era andato via intorno a mezzanotte egli era rimasto in compagnia del libanese fino all'una, fermandosi allo Zagarella a prendere un drink.

Il Rabito, spiegava, poi, che se il Bou era venuto in Sicilia lo aveva fatto solo a scopo di svago, senza cioè altre particolari ragioni e aggiungeva che in occasione di quell'incontro si era discusso del più

e del meno. Escludeva cioè categoricamente che si fosse parlato di fatti connessi a problemi di rifornimento di morfina base come l'arresto di un cinese a Bangkok o il sequestro di una nave a Suez.

Sempre nel corso dell'interrogatorio reso in fase dibattimentale richiesto al Rabito se conoscesse tali Pippo o Maurizio, lo stesso rispondeva negativamente.

Ammetteva di conoscere tale Michele che era stato presentato sia a lui che allo Scarpisi (cfr. f.7 verb.38) a Milano dal Bou Chebel esattamente il 15 luglio. La presentazione era avvenuta all'interno di un ristorante sito in una strada adiacente alla piazza De Angelis. Avendo anzi il Michele proposto sia a lui che allo Scarpisi (cfr. f.8 verb. 38, f.11 verb.81 e f.19 verb.81) lo acquisto di una partita di camicie ed essendo entrambi interessati all'affare si erano dati appuntamento per l'indomani in una zona che era stata indicata loro come zona lido. L'indomani all'appuntamento non era comunque venuto il Bou mentre invece era stato presente il Rosano.

Contestato, poi, all'imputato che stando alle dichiarazioni del libanese egli il 12 luglio trovandosi all'Hollydey Inn di Taormina tenendo in mano un giornale

ebbe a dirgli che erano stati emessi dei mandati di cattura nei confronti del "Greco di Ciaculli" nel processo cosiddetto dei "162", lo stesso negava categoricamente la circostanza (cfr. f.16 verb.38), asserendo di essere stato quel giorno al bar Strauss ove aveva consumato una pizza. Negava di essere stato a Taormina nel 1983 in giorni diversi dal 27, 28 e 29 luglio. Escludeva di avere conosciuto di persona il Greco e precisava che possibilmente ne aveva sentito parlare, leggendo i giornali, anche se era sua abitudine non leggere quelli locali ma unicamente l' "Espresso", la "Repubblica" e altri giornali americani. Mf.

Dichiarava di avere sentito parlare dei Vernengo per la prima volta in dibattimento e di avere comunque appreso dai giornali che una volta era stata scoperta una raffineria di morfina base gestita da tale famiglia in via Messina Marine.

Escludeva, altresì, di avere mai conosciuto noti mafiosi quali Bontade Stefano, Inzerillo Salvatore, Spadaro Tommaso, Marchese Pietro, Marchese Filippo, Spatola Rosario, Sollena Salvatore, Mafara Francesco, Contorno Salvatore, Grado Giacomo, Riccobono Rosario,

Badalamenti Gaetano, Azzoli Rodolfo, Reina Salvatore, Conti Francesco Paolo, nè il Bonanno, il Pedone o il Bono arrestati a Filadelfia in occasione del recente blitz della polizia statunitense.

Dichiarava a specifica contestazione di non avere mai conosciuto tale Leonardo gestore di un bar a Pioltello e di non averlo mai contattato tramite il Bou Chebel per la fornitura di armi.

Precisava di conoscere invece una persona che si chiamava Nardo di cognome (cfr. ff. 2 e 3 verb. 39 e 6 e 7 verb. 78).

Escludeva pure di conoscere tale Bruno indicato dal libanese come altro personaggio gravitante nel mondo del traffico degli stupefacenti e proprietario di un ristorante sito nella piazza Tricolori di Milano.

Sempre nel corso dell'interrogatorio del Rabito gli veniva contestato dettagliatamente il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate sulla sua utenza, su quella del bar Caracas e sull'utenza di casa Rosano (cfr. da verbale 25 a verbale 31 e ancora verbali 37, 38, 39 e 40 - cfr. per le conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di casa Rosano



verbale 78, verbale 80 da foglio 1 a foglio 9, verbale 82 da foglio 7 a foglio 11, verbale 83, verbale 93 fogli 6 e 7 relativamente al contenuto di una conversazione telefonica che il Rabito ebbe ad effettuare dall'Hollydey Inn di Taormina al Bar Strauss in data 28 luglio).

Con ordinanza del 28/2/1984 la Corte disponeva lo accompagnamento coattivo del Bou Chebel Ghassan dovendosi procedere ad atti di ricognizione e di confronto relativamente alla sua persona.

Si procedeva preliminarmente nei confronti del Bou ad atto di ricognizione di persona da parte dei coimputati i quali riconoscevano in lui l'individuo con il quale avevano avuto i rapporti personali e telefonici di cui agli atti del processo.

L'imputato avvertito, poi, della facoltà di non rispondere all'interrogatorio si dichiarava disponibile a rendere "spontanee dichiarazioni".

Riferiva in particolare il Bou di avere conosciuto il Rabito tramite tale Gino, un palermitano abitante a Genova. Il Gino trovandosi nella macchina di un altro

amico del libanese tale Giuseppe Russo, avendo subito un incidente stradale tra Genova e Milano, aveva telefonato al Bou perchè intervenisse allo scopo di prestare loro soccorso. (cfr. f. 16 verb. 43).

Era stato proprio in quell'occasione che il libanese aveva conosciuto il Rabito, il quale si trovava in compagnia del Gino e del Russo a bordo della macchina di quest'ultimo, essendo anch'egli diretto a Milano.

Riferiva inoltre il libanese che era stato egli stesso ad accompagnare poi il Rabito e il Russo all'Hotel Cervo di Milano, ove entrambi avevano preso alloggio.

Relativamente ai suoi rapporti con il Rabito e lo Scarpisi il Bou Chebel dichiarava che non si era mai trattato, nè di rapporti di svago, nè di rapporti connessi ad affari leciti per questioni della fabbrica del Rabito.

Aggiungeva anzi che la fabbrica di import-export di cui egli era titolare e quella di sedie di cui era titolare a Palermo il Rabito, servivano loro esclusivamente a scopo di copertura, come attività lecite che dovevano cioè fare da paravento ai loschi traffici cui in concreto erano dediti (cfr. f. 17 verb. 43),

Quanto alle ragioni che avevano determinato il viaggio del Rabito e dello Scarpisi a Milano chiariva che gli stessi inizialmente cercavano morfina base. Specificava che della richiesta di morfina base da parte del Rabito e dello Scarpisi aveva subito informato il dott. La Corte del Servizio Centrale Antidroga (cfr. f. 6 verb. 50), dandogli anche il numero di telefono di casa Rabito e del bar Caracas.

Quando il Rabito e lo Scarpisi gli avevano fatto la richiesta di morfina base avevano anche spiegato al libanese che a Palermo di tale morfina c'era urgente bisogno, in quanto le raffinerie che disponevano anche di un chimico addetto appunto alla raffinazione ne erano sprovviste. Era stato anzi proprio in quell'occasione che il Bou Chebel aveva prospettato ai due l'opportunità di fare venire il chimico a Milano per impiantarvi una nuova raffineria, ma sia il Rabito che lo Scarpisi gli avevano risposto <sup>che ciò</sup> non era possibile perchè quello che faceva da chimico era colpito da mandato di cattura e quindi non poteva esporsi, mentre l'impianto di una nuova raffineria a Milano era "un affare della mafia" avendo essi

il solo compito di reperire la morfina (cfr. f. 7 verb. 50).

Quando il Rabito e lo Scarpisi avevano chiesto la intermediazione del Bou per l'acquisto della morfina base avevano anche chiarito che a Palermo non ne arrivava più a seguito dell'arresto di un cinese, del sequestro di una nave a Suez nonché a seguito della rottura dei rapporti con i catanesi.

Di anni il Rabito e lo Scarpisi avevano invece incominciato a parlare al libanese solo nel mese di luglio, quando egli era venuto a Palermo, specificando che le armi pesanti dovevano essere usate contro le macchine blindate dei giudici, mentre quelle leggere, cioè le pistole, nella guerra contro mafiosi di fazioni opposte a quelle della famiglia di loro appartenenza (cfr. f. 10 verb. 71).

Circa la ragione della sua venuta in Sicilia il libanese dichiarava poi che il Dott. La Corte lo aveva interessato perchè scoprisse l'ubicazione di una raffineria. Al Dott. La Corte egli aveva infatti riferito di avere saputo dal Rabito che a Firenze erano stati sequestrati 80 chili di eroina ed essendo stato arrestato

proprio per questa vicenda, nel mese di giugno, tale Spataro, il dott. La Corte aveva ravvisato un legame tra il sequestro di questi 80 chili di droga e la raffineria di Palermo.

A Palermo il libanese era venuto, d'altronde, anche su sollecitazione del Rabito che lo aveva più volte invitato a venire in Sicilia, sia per ricambiare la visita <sup>lui</sup> che/gli aveva fatto a Milano, sia per discutere della questione della morfina base (cfr. ff. 18 e 19 verb. 71).

Specificava il Bou di essere arrivato a Palermo la sera dell'8 luglio intorno alle ore 10.

Da un taxista che lo aveva prima accompagnato allo Albergo "President" di Palermo, si era fatto, poi, accompagnare a Mondello, ove aveva preso alloggio all'Hotel Conchiglia d'Oro giungendovi all'una di notte (cfr. f. 25 verb. 43 e ff. 1 e segg. verb. 72). Prima, infatti, il taxista lo aveva accompagnato in un altro albergo, "Palazzo La Torre", ma poichè non c'era posto, il gestore aveva telefonato al Conchiglia prenotandogli una camera. L'indomani mattina il libanese si era messo in contatto telefonico con il Rabito, chiedendogli il numero di un'altra utenza alla quale avrebbe potuto richiamarlo. Sapendo

infatti, che l'utenza del Rabito era sotto controllo non voleva che la guardia di finanza venisse a conoscenza dei suoi movimenti.

Richiamato poi il Rabito intorno alle ore 12 gli aveva dato poi appuntamento ad un ristorante della piazza di Mondello, ove, infatti, il Rabito stesso lo aveva raggiunto entro venti minuti (cfr. f.36 verb.79). Con il Rabito non era venuto peraltro lo Scarpisi tanto che il Bou aveva suggerito di telefonargli, dato che scopo dell'incontro era quello di discutere del viaggio che tutti e tre dovevano intraprendere per Cipro allo scopo di reperire la morfina base. Il Rabito, anzi nell'occasione si era mostrato preoccupato per il ritardo del "cugino" (cfr. f.27 verb.43), ed aveva telefonato ad una persona di cui il Bou non sapeva indicare l'identità ma che comunque avrebbe dovuto avvertire lo Scarpisi che lo si aspettava a Mondello. 124

Lo Scarpisi era poi arrivato intorno alle 19, 19,30, (cfr. f. 3 verb.72), 20, 20,3 (cfr. f.28 verb. 43), dicendo di essere stato in montagna per rilevare un latitante e per accompagnarlo in una villa vicino Palermo, dalla quale peraltro erano scappati tutti essendoci stata

un'irruzione della polizia.

Il libanese dichiarava inoltre che quella stessa sera unitamente al Rabito e allo Scarpisi aveva consumato una pizza all'interno di un locale di Mondello, ed era stato in questa occasione che lo Scarpisi, allontanandosi per un attimo da loro si era avvicinato ad un altro tavolo, mettendosi a parlare con una persona indicata dal Rabito come fratello di "quello che badava alla raffineria" (cfr. f.1 verb.70).

L'indomani mattina sia il Rabito che lo Scarpisi erano tornati nuovamente a Mondello per accompagnare il libanese all'Hotel Zagarella di Palermo. Il giorno successivo all'arrivo del Bou allo Zagarella lo Scarpisi era, poi, andato a trovarlo, portandogli anzi nell'occasione cinque grammi di cocaina che gli serviva per uso personale e di cui giorni prima aveva fatto richiesta al Rabito.

Allo Zagarella avevano pranzato tutti e tre insieme e ciò presso il ristorante dello stesso albergo.

Dall'albergo Zagarella il Rabito aveva poi accompagnato il libanese all'Hollydey Inn di Taormina ed era stato proprio durante il viaggio che gli aveva parlato del Greco come di "famiglia mafiosa molto importante".

(cfr. f. 12 verb. 81) a

Arrivati all'Hollydey Inn il Rabito si era trattenuto clandestinamente per una notte nella stanza del Bou Chebel. Era riuscito a non farsi registrare, in quanto, trattandosi di un albergo di grandi dimensioni, era facile sfuggire ai controlli del personale. Era stato proprio quella volta (cfr. f. 12 verb. 71) che il Rabito spogliando un giornale aveva richiamato l'attenzione del libanese su una notizia che riguardava l'emissione di mandati di cattura contro i fratelli Greco Michele e Greco Salvatore, nonché contro il cugino degli stessi e contro altri e gli aveva anzi detto che i Greco, erano già latitanti perchè colpiti da un precedente mandato di cattura emesso a seguito del rapporto di polizia giudiziaria cosiddetto dei "162". Gli aveva, poi, spiegato il Rabito che per la mafia l'uccisione del generale Dalla Chiesa si era risolta in un errore, ma dal momento che le cose stavano così bisognava continuare in azioni violente contro tutti coloro, magistrati, funzionari, poliziotti, che "ficcavano il naso nelle cose della mafia." Era stato sempre in questa circostanza che il Rabito lo aveva messo al corrente che la sua famiglia di appartenenza cioè quella dei Greco aveva de-



liberato l'uccisione dell'alto commissario dott. De Francesco, nonché del giudice Falcone e di un altro magistrato di cui non ne aveva fatto il nome (cfr. f. 24 e 23 verb. 69). Sempre in quell'occasione il Rabito aveva informato il libanese che per attuare i programmi delittuosi dell'associazione di appartenenza occorrevano molte armi, pesanti e leggere, dovendo le prime servire per le uccisioni dei giudici e le seconde nella guerra contro i mafiosi delle cosche avversarie. Il Bou dichiarava di avere riferito al dott. De Luca capo della Criminalpol di Palermo il contenuto della confidenza ricevuta dal Rabito, facendo nella occasione presente che lo stesso Rabito gli aveva indicato i Greco come mandanti dell'attentato programmato ai danni del dott. De Francesco e del giudice Falcone, leggendone i nomi sui giornali. Aggiungeva anche di avere parlato al dott. De Luca dell'episodio del latitante che lo Scarpisi avrebbe accompagnato in montagna e di avere fornito al funzionario il numero di targa della Fiat 500 di cui il predetto Scarpisi era proprietario, informandolo anche che lo stesso disponeva di una Renault 4.

Al dott. De Luca aveva, anzi, fatto presente nel corso dei successivi contatti, chiedendogli anche pedinamenti,

che allo scopo di procurare le armi richieste dal Rabito e dallo Scarpisi gli avrebbe messi in contatto con un siciliano residente a Milano, gestore di un bar che si trovava a Pioltello. Essendosi il dott. De Luca mostrato contrario ai pedinamenti e avendogli invece raccomandato di essere presente al momento della consegna delle armi e della droga in modo da potere intervenire, si era tuttavia determinato a continuare l'operazione da solo, ricevendo assicurazione che non avrebbe corso il rischio di essere arrestato, essendo protetto "dall'alto".

Era stato così che il libanese si era deciso a contattare il Leonardo, il quale, appreso che a richiedere le armi erano emissari di Greco Michele e Greco Salvatore, aveva dimostrato tutta la sua disponibilità, assicurando che data la provenienza della richiesta non ci sarebbero stati problemi. Precitava ancora il Bou che prima di provvedere in concreto il Leonardo gli aveva tuttavia chiesto di conoscere di persona il Rabito e lo Scarpisi, tanto che appunto a tale scopo era stato fissato un appuntamento.

Nel corso dell'incontro che ne era seguito e al quale il Bou era stato presente, il Leonardo aveva detto al

Rabito e allo Scarpisi che essendo periodo estivo poteva procurare solo armi corte, cioè pistole calibro 38, calibro 7,65 e simili e non a Milano, bensì a Palermo. Quanto alla droga con la quale il Rabito e lo Scarpisi avrebbero dovuto pagare le armi si era convenuto il prezzo di £ 130.000.000 al chilogrammo ma il Leonardo aveva fatto presente che prima di perfezionare l'acquisto voleva controllarne la qualità. Lo stesso Leonardo tuttavia mostrava di apprezzare molto l'eroina che proveniva dalla Sicilia in quanto trattandosi di eroina raffinata la si poteva tagliare moltiplicandone il quantitativo. Sempre nel corso di quell'incontro il Leonardo aveva altresì detto che nel periodo feriale sarebbe venuto a Trapani.

Riferiva ancora il Bou Chebel, proseguendo nelle sue dichiarazioni, che a Milano gli era stato presentato dallo Scarpisi tale "Pippo", indicatogli come personaggio "importante della cosca", in posizione gerarchicamente sovraordinata a quella di Rabito e Scarpisi.

Con il Pippo a Milano si era anzi visto due volte, sempre nel corso della stessa giornata. Dopo avergli parlato in presenza dello Scarpisi, il Pippo, era infatti tornato a parlargli da solo, dicendogli che bisognava

estromettere lo stesso Scarpisi e il Rabito, perchè non mantenevano gli impegni assunti, non si rifornivano di droga andandola a prendere di persona ma aspettavano che altri la portassero loro a domicilio e perchè in definitiva non si attivavano in modo concludente per il procacciamento della morfina base (cfr. f.3 verb.70). Nella stessa occasione il Pippo nel sollecitare al libanese l'approvvigionamento di morfina base gli aveva altresì fatto presente che disponendo l'organizzazione di potenti motoscafi non ci sarebbero stati problemi di trasporto.

Circa le caratteristiche somatiche del Pippo il libanese dichiarava che lo stesso era alto 1,67 circa, aveva i capelli neri che portava con la riga di lato, aveva un viso pieno di rughe che gli dava un'aria stanca. Aggiungeva che trattavasi di persona che parlava con accento siciliano e che portava al polso un Rolex d'oro (cfr. f.11 v.69).

Il libanese specificava anche che in occasione del colloquio avuto con il Michele, resosi conto che questo si mostrava assai infastidito per il fatto che si fosse ritardato tanto a reperire la morfina base, allo scopo di tenerlo legato a sè e ciò ovviamente per continuare nel

suo rapporto di collaborazione con la polizia lo aveva assicurato di avere già preso contatto con una persona per la questione delle armi e della droga (cfr. f. 13 verb. 69).

Specificava ancora il Bou nel descrivere i suoi movimenti che successivamente all'incontro con lo Scarpisi e con il Pippo era andato sul lago di Como rimanendovi allo scopo di trascorrere qualche giorno di ferie dal 19 al 23 luglio.

Il 24 luglio era ritornato a Taormina prendendo alloggio all'Hotel Capo Taormina. Del suo arrivo a Taormina aveva avvisato il Rabito sollecitando la sua venuta e quella dello Scarpisi e dandogli per telefono appuntamento all'albergo Hollydey Inn per il giorno 26. Il 26 luglio invece dello Scarpisi era venuto a trovarlo il Pippo, il quale lo aveva informato che l'attentato sarebbe stato eseguito con il sistema dell'autobomba dal momento che i fucili bazooka, non offrivano le necessarie garanzie e gli aveva parlato del viaggio a Cipro, manifestandogli ancora una volta l'intenzione di estromettere il Rabito e lo Scarpisi (cfr. f. 11 verb. 84). Il giorno dopo era invece a trovarlo il Rabito, il quale saputo

della venuta del Pippo, aveva manifestato molto disappunto, (cfr. f.19 verb.69) e probabilmente per capire chi esattamente fosse venuto aveva telefonato allo Scarpisi. Solo in seguito a tale telefonata si era tranquillizzato, avendo appreso che la persona che si era incontrata con il libanese era Michele, "uno molto <sup>a</sup> apposto dell'organizzazione". Era stato anzi a seguito di questa precisazione del Rabito che il Bou Chebel aveva capito che "Pippo", altro non era se non un soprannome della persona che era venuta a trovarlo il giorno prima, il cui vero nome era invece Michele.

Riferiva ancora il Bou che parlando con il Rabito gli aveva accennato al discorso dell'autobomba fattogli dal Michele, apprendendo dal Rabito stesso che anche lui ne era informato, "che lui e gli altri dell'organizzazione lo sapevano". (cfr. f.9 verb.69).

Il Bou dichiarava ancora di essersi, poi, trattenuto a Taormina con il Rabito sino al giorno 29, data in cui si era fatto accompagnare dallo stesso Rabito all'aeroporto di Catania, dovendo prendere il primo volo aereo per Milano. Circa le ragioni che avevano determinato la

sua partenza spiegava che doveva recarsi a Milano sia per acquistare una parrucca, sia per andare a prendere la Sofia Lagou del cui arrivo aveva appreso da un'amica nella notte tra il 27 e il 28 (cfr. f.18 verb.93).

Prevedendo tuttavia di rientrare in giornata aveva convenuto con il dott. De Luca un incontro all'aeroporto di Catania per il giorno 29 con l'accordo di avvisarlo qualora fosse stato nell'impossibilità di prendere l'aereo.

Era stato proprio per disdire l'appuntamento che aveva infatti telefonato al capo della Criminalpol la mattina del 29, apprendendo in quell'occasione dell'avvenuta strage (cfr. f.11 verb.71). A Taormina era poi arrivato proveniente da Roma, e facendo scalo a Reggio Calabria, il 31 luglio prendendo alloggio con la Lagou Sofia all'Hotel Hellenia.

L'1 agosto il Rabito e lo Scarpisi erano venuti a trovarlo, senza tuttavia fermarsi essendo diretti in Calabria ove avrebbero dovuto incontrarsi con il Rosano Salvatore e recuperare dallo stesso 20 - 25 milioni che doveva loro quale corrispettivo di una partita di droga. In tale occasione nel commentare l'avvenuta strage il Rabito e lo Scarpisi avevano detto al "Bou" "hai visto come è finita?", mostrando compiacimento. Della venuta de-

gli stessi Rabito e Scarpisi aveva informato il dott. De Luca, dandogli anche appuntamento per il giorno 3 all'Hotel Zagarella di Palermo, ove infatti il funzionario aveva proceduto al suo arresto.

Quanto al motivo per cui aveva dato appuntamento al dott. De Luca all'Hotel Zagarella, il Bou Chebel spiegava di avere scelto tale località in quanto era lì che doveva venirlo a trovare il Michele. Era stato, infatti, lo stesso Michele che nell'accomiatarsi da lui il giorno 26 gli aveva detto che si sarebbero poi rivisti allo Zagarella. Non si era convenuta una data precisa di appuntamento ma il Michele gli aveva assicurato che ciò non costituiva un problema perchè sarebbe stato egli stesso telefonando alla direzione dell'albergo ad informarsi dell'arrivo del Bou, andandolo poi a trovare.

Chiariva il libanese all'udienza del 14 maggio 1984 (cfr. f. 13140.84.) che se al dott. De Luca non aveva parlato per telefono di quest'appuntamento era perchè si riprometteva di farlo di persona, tanto più che con il funzionario avrebbero dovuto incontrarsi il giorno 3. Tra l'altro era suo intendimento acquisire notizie più precise sia sull'identità del Michele, sia sull'identità



delle altre persone che lo stesso Michele avrebbe dovuto presentargli allo Zagarella.

All'udienza del 15 giugno 1984 (cfr. f.25 verb. 93) il libanese riferiva invece che se al dott. De Luca non aveva parlato dell'appuntamento era stato proprio perchè il giorno 27 il Rabito gli aveva detto che in Questura c'era una grossa talpa, ed era stato così che aveva incominciato a nutrire sospetti sullo stesso dott. De Luca. Ad avvalorare tali sospetti, d'altronde, aveva contribuito in modo decisivo il fatto di essersi sentito chiamare "Franco" dal Rabito, che non poteva essere venuto a conoscenza di tale nominativo se non attraverso una soffiata di qualcuno della polizia, perchè era proprio con tale nominativo che il libanese si presentava nei suoi rapporti con gli agenti della questura di Palermo, e in particolar modo con il dott. De Luca capo della Criminalpol.

Sempre in sede di dibattimento, dettagliate dichiarazioni il libanese rendeva poi relativamente al contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con il dott. De Luca (cfr. verbale n.43, n.48, n.49 e n.50).

Lo Scarpisi Pietro che, dal canto suo all'inizio del dibattimento aveva dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere; iniziava a rendere le sue dichiarazioni all'udienza del 26 aprile 1984, proseguendo il suo interrogatorio nelle udienze successive (cfr. verbali nn. 73, 74, 75, 76 e 77).

L'imputato riferiva di avere conosciuto il Rabito, essendosi recato nella fabbrica dello stesso per proporgli l'acquisto di una macchina da scrivere. Essendo infatti rappresentante di diverse case produttrici di macchine da scrivere era sua abitudine girare per le varie fabbriche allo scopo di collocare la sua merce.

Quando si era recato nella fabbrica del Rabito, proponendogli l'affare, questi aveva prima voluto visionare la macchina da acquistare ed era stato proprio per questo che lo aveva invitato a venire a casa sua. Giunti a casa e mostrata al Rabito la macchina che avrebbe dovuto acquistare, lo stesso non l'aveva trovata di suo gradimento poichè si trattava di macchina a doppio carrello, mentre era sua intenzione acquistarne una ad un solo carrello.

Nell'occasione il Rabito gli aveva invece chiesto di riparare la macchina da scrivere di cui disponeva in fabbrica, ma trattandosi di macchina di tipo antiquato e fra l'altro ridotta in pessime condizioni, non se ne era fatto niente.

La conoscenza del Rabito era stata l'occasione per entrare con lo stesso in società nell'attività di compravendita per ufficio. Insieme avevano, infatti, acquistato mobili per ufficio presidenziale rivendendoli ad una persona di cui non ricordava le generalità. Sempre in società avevano pure acquistato una macchina da scrivere, vendendola al titolare di un'agenzia di assicurazioni. Allo scopo di trarre maggiori utili dalla loro attività, poi, avevano deciso di recarsi insieme a Milano ove avrebbero dovuto prendere contatto con diverse ditte. Giunti a Milano avevano pernottato la prima notte (cfr. f.7 verb.73) presso il Motel Agip o il ~~fix~~ Jolly Hotel, ma poichè tale albergo era fuori centro, si erano trasferiti il giorno dopo all'Hotel Cervo. Trascorsi tre o quattro giorni dal loro arrivo il Rabito era partito per l'America come aveva già in programma di fare, mentre egli dal canto suo era rientrato a Palermo. L'imputato specificava comunque

che il viaggio a Milano era stato assai infruttuoso e ciò probabilmente perchè il loro arrivo in quel centro era avvenuto a fine settimana con conseguente difficoltà di contattare i titolari delle ditte.

Aggiungeva il prevenuto che era stato proprio in occasione di quella breve permanenza a Milano che tramite il Rabito aveva conosciuto il Bou Chebel e che se in istruttoria aveva negato la conoscenza del libanese, ciò era avvenuto perchè allora non poteva supporre che lo avrebbe accusato di cose assolutamente insussistenti (cfr. f.10 verb.73).

Circa i suoi successivi movimenti esponeva che con il Rabito era ritornato a Milano una seconda volta nel mese di luglio e ciò allo scopo di vendere a Salvatore Rosano che doveva aprire una paninoteca in quel centro, i mobili occorrenti per l'impianto dell'esercizio (cfr. f.7 verb. 74). Al Rosano sia lui che il Rabito avrebbero potuto vendere pure dei pantaloni che avevano acquistato a Palermo, ma poichè lo stesso Rosano non aveva disponibilità di denaro l'affare non si era potuto concludere. Quanto ai pantaloni da vendere, lo Scarpisi chiariva che si trovavano in un deposito presso la fabbrica di sedie

del Rabito e che erano comunque riusciti a venderli collocandoli tra amici una volta rientrati a Palermo. Sempre a Milano aveva pure conosciuto tale Michele che gli era stato presentato dal Bou Chebel e che disponendo di un grosso negozio di generi di abbigliamento aveva proposto sia a lui che al Rabito l'acquisto di una partita di camicie della Pancaldi (cfr. ff.8 e 10 verb. 74 e ff. 1,2 e 4 verb.75). L'affare, peraltro, non si era concluso chiedendo il Michele per ogni camicia il prezzo di £ 50.000. Di che tipo di camicie si trattasse egli se ne era anzi reso conto dopo la partenza del Rabito per Palermo, in quanto il Michele gliene aveva mostrate due, regalandole poi al Bou Chebel con il quale era in continui rapporti di affari poichè forniva la merce alla ditta da import-export di cui il libanese era titolare.

Chiesto allo Scarpisi se a Milano si fosse incontrato con tale Leonardo, lo stesso lo escludeva categoricamente, specificando di essersi invece incontrato al bar Motta con tale Nardo Francesco, un palermitano che conosceva da tantissimi anni. Nell'occasione (cfr. f.12 verb. 74) il Nardo gli aveva detto che commerciava in macchine da scrivere e poichè le comprava in grossi quantitativi poteva rivenderle ad un prezzo più conveniente di quello praticato dalla

casa produttrice. Era stato così che con il Nardo si erano accordati per una fornitura di 20 macchine da scrivere. Precisava anzi lo Scarpisi che poichè la merce doveva essere consegnata a Palermo, (cfr. f.13 verb. 74) aveva fatto presente al Nardo che gli occorreano sia la fattura che la bolla di accompagnamento che in effetti vi erano state poi consegnate. La spedizione delle macchine da scrivere non era poi di fatto avvenuta essendo sopravvenuto l'arresto dello Scarpisi di cui il Nardo certamente aveva appreso dai giornali. Secondo quanto dettogli dallo stesso Nardo, infatti, la spedizione doveva avvenire nel mese di agosto quando egli sarebbe venuto in Sicilia per trascorrervi le ferie.

Lo Scarpisi proseguendo nel suo interrogatorio dichiarava ancora che in occasione dell'ultimo incontro con il Bou a Milano il libanese gli aveva proposto di andare con lui sul lago di Como, ma<sup>a</sup> tale proposta egli non aveva aderito dal momento che il Rabito stesso se ne era ritornato a Palermo. Il Bou Chebel gli aveva allora proposto di raggiungerlo a Taormina (cfr. f. 6 verb. 75), ma egli si era mostrato contrario in quanto il libanese nel fargli tale proposta gli aveva anche detto di portare

a Taormina delle ragazze per fare tutti insieme "l'amore di gruppo"; proposta questa che aveva destato in lui un senso di ripugnanza essendo contraria al suo costume e alla sua moralità. L'imputato specificava poi che allorchè il Bou lo, aveva invitato a venire a Taormina era stato presente anche il Michele. Prima di formulare l'invito relativo all'incontro di Taormina il libanese anzi aveva invitato sia lui che il Michele a raggiungerlo sul lago di Como (cfr. f.5 verb. 75).

Chiesto, poi, allo Scarpisi se conoscesse Stefano Bontade, Inzerillo Salvatore, Spadaro Tommaso, Marchese Gregorio, Marchese Pietro, Spatola Rosario, Sollena Salvatore, Mafara Francesco, Salvatore Contorno, Riccobono Rosario, Grado Giacomo, Badalamenti Gaetano, Romolfo Azoli o Giovannello Greco, lo stesso lo escludeva categoricamente. Escludeva pure di conoscere persone rispondenti ai nomi di Bonanno, Panno o Pedone. Dichiarava di conoscere solo il Vernengo della mediterranea calcolo.

Escludeva di avere cenato con il Bou Chebel presso una pizzeria di Mondello, affermando che a Mondello aveva mangiato delle cozze presso una bancarella. Ammetteva

di avere pranzato con il libanese e il Rabito presso il ristorante dell'albergo Zagarella di Palermo tra il 10, l'11 o il 12 luglio (cfr. f.2 verb. 76).

Lo Scarpisi riferiva, poi, (cfr. f.9 verb. 76) che effettivamente in data 1 agosto 1983 unitamente al Rabito era partito per la Calabria (cfr. f.10 verb. 76) allo scopo di andare a trovare tale Rocco Franzè che doveva procurare a Rabito una partita di legname. Arrivati presso un camping denominato Sayonara il Rabito aveva sfogliato la sua agenda cercandovi l'annotazione del numero di telefono del Franzè. Resosi conto che non l'aveva con sé aveva telefonato a casa sua ma anche stavolta senza risultato.

Consultato l'elenco telefonico aveva trovato tre persone che portavano il nome di Franzè e dopo alcuni tentativi era riuscito a mettersi in contatto con la persona che gli interessava. Partiti per la Calabria erano passati da Taormina per andare a trovare il Bou Chebel, essendo rimasti d'accordo a Milano che lì lo avrebbero raggiunto per trascorrere insieme qualche giorno di ferie.

A Taormina erano arrivati nel primo pomeriggio fermandosi il tempo strettamente necessario per prendere



un caffè. Nell'occasione egli stesso aveva spiegato al Bou Chebel (cfr. f. 12 verb. 76) che a Taormina nei giorni precedenti non lo aveva potuto raggiungere in quanto degli affari lo avevano trattenuto a Palermo. In realtà si trattava solo di una scusa.

Contestato allo Scarpisi che secondo quanto riferito dal libanese lo scopo del viaggio in Calabria era il recupero di circa 20 - 25 milioni di lire che il Rosano avrebbe dovuto pagare loro quale corrispettivo di una partita di droga, l'imputato negava la circostanza, insistendo nella precedente versione.

Lo Scarpisi affermava poi che nei giorni 27, 28 e 29 aveva accudito normalmente alla sua attività lavorativa di vendita di macchine da scrivere e mobili per ufficio. Quanto alla giornata del 29 dichiarava che uscito di casa prima delle 8,30 (cfr. f. 2 verb. 77) si era incontrato con tale Giuseppe Padellaro, titolare di un'agenzia di assicurazioni che aveva sede nello stabile dove abitava e con lo stesso Padellaro aveva regolarizzato la fornitura di una macchina da scrivere che giorni prima aveva acquistato presso la ditta Davì.

Esponeva anche che lo stesso giorno 29 si era incontrato con il Rabito al bar Strauss tra le 12 e le 13, ciò senza un preciso appuntamento e specificava che era stato proprio in questa occasione che aveva appreso dal titolare dell'esercizio la notizia della strage verificatasi in via Federico Pipitone (cfr. f.16 verb. 76).

Aggiungeva ~~anche~~ di essersi recato (cfr. f.13 verb.76) tra il 27,28 e il 29 presso la ditta Anker Data System per esaminare la possibilità di interessarsi anche al commercio dei registratori di cassa.

Anche allo Scarpisi veniva contestato <sup>dalla giuria</sup> il contenuto di talune delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di casa Rabito del bar Caracas e di casa Rosano e a riguardo lo stesso rendeva le dichiarazioni trascritte nei verbali in atti (cfr. verbali 73, 74, 75, 76 e 77).

Nel corso della complessa istruttoria dibattimentale articolatasi in centoquattordici udienze, oltre a procedersi all'escussione di numerosi testi, si dava corso agli accertamenti di cui alle ordinanze in data 9-12-1983 (cfr. verbale 3), 19.12.1983 (cfr. verbale 9), 10.1.84 (cfr. verbale 20), 13.1.1984 (cfr. verbale 22), 20.1.1984 (cfr. verbale 26), 13.2.1984 (cfr. verbale 36), 15.2.1984 (cfr.

verbale 38), 27.2.84 (cfr. verbale 42), 29.2.84 (cfr. verbale 44), 2.3.84 (cfr. verbale 45), 5.3.84 (cfr. verbale 46), 9.3.84 (cfr. verbale 49), 27.3.84 (cfr. verbale 60), 9.4.84 (cfr. verbale 64), 12.4.84 (cfr. verbale 67), 18.4.1984 (cfr. verbale 71), 10.5.84 (cfr. verbale 82), 25.5.84 (cfr. verbale 88), 11 giugno 1984 (cfr. verbale 90) e 13 giugno 1984 (cfr. verbale 91).

Espletatasi l'istruttoria dibattimentale, e data-  
si lettura sull'accordo delle parti degli atti consen-  
titi dalla legge, il P.M., le parti civili, e le di-  
fese rassegnavano le rispettive conclusioni, così co-  
me in atti trascritte.

LA MOTIVAZIONE

Analisi critica delle dichiarazioni dell'imputato liba-  
nese Bou Chebel Gassan.

In data 26 luglio 1983 alle ore 20, il cittadino  
libanese Bou Chebel Gassan si metteva in contatto tele-  
fonico con il dott. Antonio De Luca, capo della Crimi-  
nalpol della Sicilia Occidentale, e nel fornire ulte-  
riori notizie sull'attentato programmato dai Greco

" di Ciaculli", di cui gli aveva parlato nel corso del rapporto confidenziale instauratosi sin dal 13 luglio precedente, specificava che, scartato l'originario disegno di utilizzarne per l'esecuzione i fucili lanciagranate, si era deciso di adottare il sistema palestinese.

Così riferiva testualmente il Bou:

"c'è una novità molto bellissima. perchè per fare fuori come si chiama De Francesco, Falcone, allora è difficile farla loro hanno tentato tante volte, allora, no hanno potuto, allora adesso ci hanno preso due fucili con una bomba sopra, fucile che non so come si chiama questo, fucile che sopra ci sono come un razzo, cose del genere, quelli anche perchè un pò come si chiama, allora hanno voluto adesso fare un altro caso cioè come fanno lì i palestinesi con la macchina caricata e dopo un cento, centocinquanta metri si possono anche schiacciare un bottone, un radar, cose del genere e si scoppia la macchina come colere (oppure volete) fare in questa faccenda? E allora tu devi avvisare una cosa di non sai con le macchine come fanno loro quelle cose lì, mettono

una macchina caricata di, come si chiama, non so che cosa, e c'è una persona che due trecento metri può con un radar scoppiarla quando vuole.

Quando passa la persona che vuole fare fuori, perchè loro hanno la solita cosa, la lupara... e di qua, di là, allora no hanno la possibilità di fare questa faccenda lì. E può facile farli fuori. Vuol dire chi, non lo so, diciamo De Francesco Falcone, passerà da questa via tutta la mattina a una determinata ora passa, perchè loro sanno a che ora passa, hanno cioè amici in questura, hanno tante informazioni, allora passerà con la macchina lui e c'è la macchina ferma e appena lui passa da uno, da duecento metri si schiaccia.... Come un radar diciamo, così si scoppia da lontano capisci? allora si fa fuori trenta - quaranta persone tutti intorno....

Si ma voi in Libano facesti scoppiare questo, questo, questo, questo, e allora ci sono tanti.... si vuol dire scorta, cose del genere allora questo è molto facile farlo per questione di andare, come si chiama.... noi abbiamo la possibilità di fare uguale di lì hai capito?"

Il 29 luglio successivo alle ore 8,10 il nefasto preannuncio del libanese riceveva sconvolgente conferma nei tragici avvenimenti di quella giornata quando il Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo dott. Rocco Chinnici, gli uomini della sua scorta e il portiere dello stabile, che per una sventurata fatalità si trovò accanto a loro, andarono incontro alla violenta deflagrazione che doveva provocarne la morte, deliberata da chi con un disegno di lucida, inaudita, spietata brutalità omicida, accettò l'idea di mandare al massacro tutti quanti si fossero per caso trovati a passare da quel sito.

Ed è proprio una siffatta rivelazione che colloca l'imputato Bou Chebel Ghassan in una posizione di centralità nella vicenda all'esame della Corte e indica le dichiarazioni dallo stesso rese quale punto di riferimento obbligato per valutare la sua posizione processuale e quella dei coimputati e per ricostruire storicamente il contesto operativo in cui maturò la decisione di attentare alla vita del Consigliere Istruttore Dott. Rocco Chinnici.

Avuto riguardo alla provenienza di tali dichiarazioni che proprio per il fatto di essere state rese da un

soggetto che ha la veste processuale di imputato, non possono essere equiparate sul piano dell'attendibilità sostanziale a quelle di un testimone estraneo, cioè immune da ogni sospetto e da interesse all'esito della causa, si impone, ~~per tanto~~, un rigoroso esame critico del loro contenuto al fine di saggiarne la spontaneità, il grado di coerenza, l'esistenza di circostanze oggettive che le confermino e quindi in definitiva la veridicità.

Prima di addentrarsi in tale analisi sarà opportuno preliminarmente porre in evidenza come del tutto destituito di fondamento si siano rivelate alcune osservazioni sviluppate dalle difese dei coimputati del Bou per dimostrarne la assoluta inattendibilità.

Si è addirittura messa in dubbio da parte della difesa dei fratelli Michele e Salvatore Greco la stessa identità del libanese, prospettando con la produzione della sentenza del Tribunale di Milano in data 1 marzo 1980, l'esistenza di un fratello gemello dello stesso.

Si è, poi, dedotto a sostegno della tesi della assoluta incertezza sull'effettiva identità del Bou,

che quello che negli atti processuali verrebbe indicato come cognome dello stesso in realtà corrisponderebbe in Libano ad un nome proprio di persona. Si è pure rilevato che l'indicazione nella nota di diffusione internazionale prodotta in sede di dibattimento dal Dr. Sabatino, capo del Servizio Centrale Antidroga, del cognome del libanese come "Bou Chebl", anziché come "Bou Chebel", confermerebbe ancora una volta i dubbi sull'effettiva identità della persona comparsa innanzi alla Corte, ma al di là dell'accertata corrispondenza del "Bou Chebel" al cognome del libanese e del Ghassan al nome dello stesso, a destituire di qualsiasi fondamento siffatti rilievi concorre il fatto obiettivo <sup>che</sup> in tutti gli atti ufficiali concernenti lo imputato e acquisiti in udienza (cfr. in particolare documentazione acquisita al verbale 5) sono uniformi i dati relativi alla data, al luogo di nascita, nonché alla paternità dello stesso.

Si è, altresì, parlato di fisiologica inattendibilità del Bou, sostenendo che trattandosi di soggetto cocainoma<sup>ne</sup> lo stesso non sarebbe del tutto compos sui, ma a tale specifico riguardo è agevole obiettare che



proprio il comportamento tenuto in udienza dal libanese, che si è sempre mostrato lucido, sicuro di sé e perfettamente capace di controllare i propri impulsi, è affatto incompatibile con l'immagine di un uomo che a causa della tossico dipendenza, risentirebbe degli effetti tipici connessi a tale stato, quali alterazioni della memoria, del <sup>senso del</sup> tempo e dello spazio, confabulazioni, emotività incontrollata.

Nè è, poi, il caso di soffermarsi sugli attacchi che sono stati rivolti alla moralità del Bou, attribuendogli degeneri costumi sessuali, essendo fin troppo evidente la palese preordinazione difensiva di siffatti accenni, provenienti dagli stessi Rabito e Scarpisi, nel disperato tentativo di fare vacillare le accuse mosse nei loro confronti dal coimputato.

Ritiene, invero, la Corte che una ricerca che abbia come fine ultimo la verifica dell'attendibilità di un soggetto deve privilegiare come obiettivo primario l'individuazione di riscontri oggettivi idonei a confermarne le dichiarazioni, potendo l'esistenza di tali riscontri neutralizzare l'incidenza negativa che spiega sulle credibilità delle dichiarazioni stesse la

personalità dell'autore da cui provengono.

In un sistema processuale qual'è il nostro, in cui non esiste, in base all'art. 308 C.P.P., una gerarchia di prove privilegiate, ma vige il principio del libero convincimento del giudice, ben possono tali dichiarazioni acquistare il valore di prova, quando, in esito ad una critica valutazione se ne accerti la fondatezza e la coerenza con altri dati processuali.

E' indubbio, tuttavia, che l'accertata personalità criminale del Bou Chebel, <sup>lu</sup> cointeressenza dello stesso in loschi traffici della malavita internazionale impongono un esame il più rigoroso possibile, di quanto ha riferito.

Dalla documentazione in atti risulta che nei confronti del Bou, il quale ha precedenti specifici per traffico di autovetture rubate, è stato emesso, sempre in relazione a tale traffico, mandato di cattura dal Giudice Istruttore del Tribunale di Milano in data 5.1.83 e altro mandato di cattura dal G.I. del Tribunale di Trieste in data 8.4.83.

Sulla scorta di un rapporto di denuncia del Maggiore dei C.C. di Milano Gagliardo, redatto a seguito di indagini aventi ad oggetto un grosso traffico di eroina,

che proveniva dai paesi del Medio Oriente e veniva, poi, immessa in Italia per canali diversi, nei confronti del Bou è stato emesso dal G.I. del Tribunale di Milano, in data 21.2.84, altro mandato di cattura.

E' indubbio, invero, in siffatto contesto che il rapporto del libanese con la polizia e, nella specie, con il dott. De Luca è stato strumentale al perseguimento di fini personali, in particolare, quello di garantirsi la libertà di movimento, ma ciò che rileva ai fini processuali è valutare se nel portare avanti tale rapporto il Bou abbia fornito notizie veritiere, ovvero, tradendo la fiducia in lui riposta, notizie volutamente incomplete o destituite di oggettivo fondamento e prospettate al solo scopo di procurarsi la protezione della polizia per potere agire indisturbato nei suoi loschi traffici.

E' allora compito della Corte, selezionare nel racconto del Bou circostanze che, anche aliunde, appaiono dotate di storica oggettività da quelle che tale contatto non presentano.

Si tratta, in particolare, di valutare se le diversità riscontrabili tra talune delle dichiarazioni che il libanese ha reso in fase istruttoria, oppure al dottor

De Luca e quelle rese in dibattimento siano espressione di debolezza del suo racconto, frutto di completamento dello stesso, ovvero espressione dell'esigenza di difendersi da quelli che via via sono stati prospettati come elementi a suo carico.

In base al principio del libero apprezzamento delle prove al giudice è consentito, d'altronde, sia di riconoscere per vere tutte le dichiarazioni sia di disattendere in tutto o in parte.

Ciò premesso e passando in concreto alla verifica del grado di attendibilità del libanese, ritiene la Corte di dovere prendere le mosse da quanto l'imputato ha riferito a proposito della sua conoscenza con il Rabito, nonché relativamente ai rapporti instauratisi con lo stesso e con lo Scarpisi.

È Ha dichiarato il Bou a tale specifico riguardo, così come già esposto nella pregressa narrativa in fatto, di avere conosciuto il Rabito nel febbraio del 1983, specificando che a presentarglielo erano stati tali Gino e Pepe Russo. Il Russo, ~~anzi~~, che, unitamente al Rabito e al Gino, trovavasi a bordo della sua autovettura BMW 1600, aveva avuto un incidente stradale fra Genova e Milano ed era stato proprio il Gino che aveva contat-

tato telefonicamente il Bou, chiedendone l'intervento perchè prestasse loro soccorso. A fronte dell'ostinato diniego del Rabito che ha sempre affermato di non conoscere nè il Gino, nè il Pepe Russo, nel senso della storicità della narrazione del libanese milito, una serie di riscontri oggettivi emersi nel corso dell'attività istruttoria espletata in sede dibattimentale.

Il Russo di cui ha parlato il Bou così come attestato dalla nota del nucleo di P.G. di Caltanissetta in data 9 marzo 1984 acquisita in atti, (cfr. fasc. 2° vol. 2° "atti acquisiti in udienza") si identifica in Russo Giuseppe nato a Tunisi in data 1.6.1931, e trattasi di soggetto che di recente, esattamente il 16.5.83, è stato denunciato dal Reparto Operativo Carabinieri Antidroga di Milano alla Procura della Repubblica di quella città, in base agli artt. 71 e 75 L. n. 685 del '85 per associazione a delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, unitamente allo stesso Bou Chebel, alla Sofia Logou e ad altri.

Che il libanese conoscesse, d'altronde, il Russo già da prima lo ha confermato nel corso della sua deposizione il dott. La Corte del Servizio Centrale Anti-

droga, ha riferito, anzi, il dott. La Corte che già nel settembre 1981, incontratosi a Milano con il Bou, che si era dichiarato disponibile a mettersi a suo servizio come informatore, aveva da costui appreso che proprio il Pepe Russo gli si era rivolto perchè facesse da intermediario per l'acquisto di droga presso tale Emanuele, poi, identificato per Emanuele Corito, un personaggio di spicco del traffico internazionale dell'eroina, di recente arrestato nel corso di un'operazione di polizia alla quale si sono interessati diversi Stati, fra cui l'Italia.


E' evidente, peraltro, che l'identificazione del Russo e l'accertata conoscenza tra lo stesso e il Bou Chebel di per se stesse non potrebbero fornire la prova dell'assoluta veridicità dell'episodio riferito dal libanese, laddove la fondatezza di tale episodio non ricevesse conferma in altri dati processuali sicuramente <sup>indicativi</sup> ~~inidonei~~ nel senso che si sia effettivamente verificato.

Il Nucleo di P.G. di Caltanissetta, nel trasmettere la nota del 9 marzo 1984 contenente i dati informativi relativi alla persona di Pepe Russo, ha, pure, fatto pervenire la copia del foglio del registro clienti dell'Hotel Cervo di Milano dalla quale risulta che il Rabito e ~~in~~

il Russo alloggiarono entrambi presso quell'albergo tra il 13 e 14 febbraio 1983. Il fatto che i nominativi del Rabito e del Russo nella scheda alberghiera risultino annotati uno di seguito all'altro e anzi, ulteriore dato processuale che persuade la Corte che i due arrivarono in albergo insieme e che quindi occasionale non fu certamente il loro incontro.

Dalla Questura di Palermo è, poi, pervenuta la nota del 22 Maggio 1984, dalla quale risulta che il Russo Giuseppe ha posseduto, in qualità di proprietario, la BMW 520 di colore grigio metallizzato tg. GE 803575 sino al 10/6/1983, data di alienazione del mezzo.

Mentre, poi, nell'anzidetta nota si riferiva che all'ACI di Genova tale autovettura non risultava rimorchiata con successiva nota del 7 Giugno 1984 la stessa Questura di Palermo ha riferito che l'autovettura BMW 520 tg. GE 803575 di proprietà del Russo era stata effettivamente trainata a seguito di incidente stradale avvenuto sulla A 26 all'altezza di Rossiglione da un carro attrezzi della Ditta Cardaciotto, autocarrozzeria questa convenzionata con l'Acì di Genova. Da tale nota risulta pure, che il titolare dell'autocarrozzeria pur non essendo in grado di specificare in



quale giorno aveva effettuato il soccorso stradale, ha dichiarato di ricordare che, allorchè aveva prelevato la BMW, stava nevicando o aveva appena smesso di nevicare, specificando, quanto alle modalità dello incidente, che l'autovettura aveva urtato un guardarail con conseguenti danni al cofano e ai parafranghi anteriori, alla calandra nonchè ai fari.

Sempre dalla stessa nota risulta che il Cardaciotto avrebbe pure chiarito di essersi determinato egli stesso ad acquistare l'autovettura del Russo, concludendo l'affare circa quattordici mesi prima.

I dati processuali sin qui esaminati offrono, pertanto, sicura conferma che l'episodio dell'incidente stradale, così come riferito dal Bou Chebel, corrisponde effettivamente ad un reale accadimento. W

Pretestuose e inconferenti appaiono, d'altronde, le deduzioni sviluppate dalla difesa dell'imputato Rabito a tale specifico riguardo.

E' stato rilevato, ~~in atti~~, che dalla documentazione in atti risulterebbe che l'incidente sarebbe avvenuto sulla A 26 all'altezza di Rossiglione mentre l'autostrada Genova-Milano di cui ha parlato il liba-



nese è la "A 7". Si è anche obiettato che proprio la distanza che separa Rossiglione da Milano, dimostrerebbe l'inverosimiglianza del racconto del libanese, essendo illogico ritenere che il Russo, il <sup>Gino</sup> Greco e il Rabito, si siano rivolti ad una persona che si trovava a 360 Km. da loro.

Infine si è contestata la veridicità dell'accadimento sotto il profilo del riferimento temporale operato dal Bou Chebel. Risulterebbero infatti, dalle dichiarazioni rese alla P.S. nel giugno 1984, dal Cardaciotto, il titolare della ditta convenzionata con l'ACI che si occupò del rimorchio della BMW, che l'incidente si sarebbe verificato quattordici mesi prima e quindi nel marzo aprile 1983 e non nel febbraio.

Orbene, quanto all'indicazione dell'autostrada, anche attraverso il riscontro di una cartina geografica, sarà facile rilevare che la A 26 sulla quale è stato effettuato il soccorso si sviluppa per un tratto parallelamente alla A 7 e consente, poi, di tagliare e di immettersi sulla stessa A7, attraverso due diversi raccordi, come pure di arrivare direttamente a Milano, nè, d'altronde, può meravigliare il fatto che

il Russo e il Gino si siano rivolti al Bou Chebel che si trovava a Milano, perchè è fin troppo ovvio che se a lui si rivolsero ciò avvenne perchè non avevano altra scelta, non potevano <sup>o.c.t.</sup> contare sull'aiuto di nessun altro che si trovasse nei pressi e gravitasse comunque nel loro ambiente.

E' stato lo stesso Bou Chebel a riferire, d'altronde, che il Russo era diretto a Milano per incontrarsi con lui, dovendo presentargli il Rabito e il Gino (cfr. f.10 verb.80). Essendo stato anzi questo lo scopo del viaggio, il Russo, una volta verificatosi l'incidente, pretendeva che gli stessi Rabito e Gino contribuissero al pagamento dei danni subiti dall'autoveicolo che ammontavano a diversi milioni.

Logico appare, quindi, che, essendo scopo del viaggio l'incontro con il libanese, allo stesso si siano rivolti <sup>una d. n.</sup> trovatisi nell'impossibilità di raggiungerlo a Milano, così come in precedenza certamente era stato ricordato. Che l'incidente si sia, poi, verificato nel mese di febbraio e non già nella primavera, come ha prospettato la difesa trova conferma nel riferimento alla nevicata <sup>fatto</sup> operata dallo stesso Cardaciotto, il quale ha

dichiarato che, allorchè era intervenuto per prelevare l'autovettura, stava nevicando o aveva appena smesso di nevicare, ulteriore riprova <sup>questa</sup> della storicità della narrazione del libanese, che, a sua volta, ha precisato che, allorchè ebbe a verificarsi l'incidente, c'era la neve (cfr. f.20 verb. 80).

Parimenti ha trovato riscontro nel corso dell'attività istruttoria espletata in sede dibattimentale quanto il Bou Chebel ha dichiarato a proposito di quel tale "Gino" che si sarebbe trovato insieme al Russo e al Rabito in occasione dell'incidente stradale di cui si è detto.

Risulta, invero, dalla nota in data 15.4.84, fatta pervenire alla Corte dal Commissario di P.S. della Squadra Mobile di Palermo, Dr. Cassarà, che il Gino di cui ha parlato il libanese, si identifica in Pacifico Calogero, un siciliano emigrato a Genova, già dichiarato delinquente abituale e in atto agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (cfr. fasc.II volume II "Atti pervenuti in udienza").

Risultano anche dall'anzidetta nota i dati anagrafici del Gino, che il Bou ha descritto come persona di età avanzata (cfr. f.16 verb. 43) e che in effetti, ha circa sessant'anni.

Il Bou Chebel, anzi con riferimento al Gino, che ha pure riconosciuto in una fotografia mostratagli dalla Corte, ha dichiarato che dopo l'incidente e trascorso qualche giorno da quando erano arrivati a Milano il Russo e il Rabito, quest'ultimo gli aveva chiesto di accompagnarlo a Genova dal Gino, dal quale doveva recuperare il corrispettivo di mezzo Kg. di eroina, che gli aveva fornito e che il Gino non aveva voluto pagare, sostenendo <sup>che</sup> che non si trattava di eroina pura (cfr. f.12 verb.80). Di fatto, poi, il Bou Chebel non aveva potuto accompagnare il Rabito a Genova, ma l'indomani, aveva presenziato ad un incontro che c'era stato, sempre in relazione alla "bidonata" che il Rabito assumeva di avere subito, tra il Rabito stesso, il Pepe Russo il Gino e tale Santo, un personaggio quest'ultimo molto influente che, con la sua autorità, avrebbe dovuto sistemare la questione.

Il libanese ha, anzi, specificato che la discussione era stata molto animata, pretendendo il Russo che si

pagassero i danni riportati dalla sua autovettura e che alla fine era stato lo stesso "Santo" a dargli i soldi che reclamava, ripromettendo di rivalersi sul corrispettivo che il Pacifico doveva al Rabito per la droga.


L'episodio riferito dal Bou Chebel e sul quale la Corte ha ritenuto di soffermare la sua attenzione ha un duplice rilievo, sia perchè nel narrarlo il libanese ha dato pure di averne messo al corrente la Guardia di Finanza, che a seguito di tale informazione, aveva eseguito una perquisizione nell'abitazione del Gino (cfr. ff. 13 e 14 verb.80); circostanza questa che ha trovato riscontro negli accertamenti espletati dalla Corte, sia perchè dà contezza del reale scopo del viaggio del Rabito a Milano, collegandolo ai loschi traffici che egli aveva in corso e che avevano ad oggetto lo smercio di eroina.

Che la Guardia di Finanza abbia effettivamente eseguito una perquisizione nell'abitazione del Pacifico nel marzo 1983, cioè in periodo coincidente con quello in cui si sarebbe verificato l'episodio riferito dal

Bou Chebel, ha trovato conferma in quanto attestato nel fonogramma in data 22.5.84, trasmesso alla Corte dal Nucleo di Polizia Giudiziaria di Genova, e che effettivamente lo scopo del viaggio del Rabito a Milano, in quel torno di tempo, fosse tutt'altro che lecito è attestato dalla qualità delle amicizie che lo stesso intratteneva e che ha ostinatamente negato di avere.

Attendibile è, pertanto, il libanese nel riferire lo episodio dell'incidente stradale occorso a Rabito, a Pepe Russo e al Gino e attendibile è parimenti laddove ha dichiarato di essere egli stesso intervenuto in quella evenienza per prestare loro soccorso.

Ha dichiarato anzi il Bou che, proprio tramite Gino e il Pepe Russo, aveva saputo che il Rabito era in contatto con la mafia che gestiva le raffinerie (cfr.f.15 verb.80) e si spiega, pertanto, a prescindere dalla cointeressenza che il libanese certamente aveva nei loschi traffici del Rabito stesso, il fatto che, strumentalizzando quel rapporto di conoscenza, abbia cercato di acquisire notizie da riferire alla polizia. E' già nel marzo 1983, infatti, trascorso cioè appena un mese



dalla conoscenza con il Rabito, che il libanese si mise in contatto con il dr. La Corte del Servizio Centrale Antidroga, informandolo che il Rabito trovavasi a Milano ed era in contatto con la malavita e in particolare con tale Bruno per la vendita di droga. Fu proprio in quella circostanza che il Bou diede al dr. La Corte i numeri di telefono della abitazione e della fabbrica del Rabito e anche quello del bar Caracas. Sempre in quell'occasione, ha riferito lo stesso dr. La Corte, il libanese ebbe a metterlo al corrente che il Rabito aveva una fabbrica di sedie, ma se ne serviva solo a scopo di copertura, perchè dentro le sedie che esportava in America, in realtà occultava droga. Era stato anzi proprio sulla scorta di un appunto, redatto dal Dr. La Corte, dopo le confidenze fattegli dal libanese, che la Polizia di Palermo, tempestivamente informata dal Dr. Sabatino, Capo del Servizio Centrale Antidroga, aveva messo sotto controllo quelle utenze.

Che il Bou Chebel, d'altronde, accusando il Rabito e lo Scarpisi di trafficare in stupefacenti, abbia detto il vero ha trovato piena conferma nel contenuto delle conversazioni telefoniche tra gli stessi inter-

corse e in cui ricorre un linguaggio ermetico e chiaramente convenzionale che gli stessi Rabito e Scarpisi come più avanti si dirà più dettagliatamente, hanno tentato di giustificare fornendo spiegazioni risibili e palesemente difensive.

Attendibile deve, parimenti, ritenersi il Bou Chebel, laddove, ha riferito che la ragione dei frequenti viaggi del Rabito e dello Scarpisi a Milano era il reperimento di morfina base, di cui si era avvertita la carenza <sup>nel</sup> mercato palermitano in seguito a cause specifiche che il Rabito stesso aveva indicato, riferendo che andavano individuate nella interruzione dei rapporti tra la mafia palermitana e quella catanese, nello arresto del cinese Ko Bak Kim e nel sequestro a Porto Said in Egitto della motonave greca Alex~~andres~~ carica di eroina purissima e morfina base.

Osserva la Corte che proprio la natura delle indicazioni che il Rabito avrebbe dato al Bou, per spiegare come fosse sorta nel mercato palermitano, l'urgenza dell'approvvigionamento della morfina base, da un canto depone ulteriormente nel senso dell'attendibilità di quanto riferito dal libanese, e d'altra parte, è sicu-



ramente sintomatica dell'inserimento del Rabito e dello Scarpisi in un sodalizio di stampo mafioso economicamente potente e per conto del quale la morfina doveva essere procurata.

A fronte delle risibili, inconsistenti spiegazioni addotte dai predetti Rabito e Scarpisi, per giustificare i loro frequenti viaggi a Milano, la ricerca di morfina base indicata dal Bau come determinante quei viaggi, si spiega perfettamente avuto riguardo alla situazione creatasi a Palermo a seguito della massiccia attività di polizia che portò allo smantellamento di diverse raffinerie esistenti in quel centro.

Il Dr. Antonio De Luca, sentito a tale specifico riguardo, ha dichiarato che i motivi per i quali, stando alle indicazioni del Bou, lo Scarpisi e il Rabito chiesero la sua intermediazione <sup>per l'attuazione in merito delle indagini</sup> hanno un preciso fondamento in quanto emerso dalle indagini portate avanti dagli investigatori e da lui personalmente dirette quale capo della Criminalpol di Palermo (cfr. f.13 verb.50).

Il teste ha, infatti, precisato che influirono effettivamente sulla carenza di morfina base ~~su~~ mercato palermitano lo smantellamento di diverse raffinerie, l'interruzione dei rapporti con i catanesi e l'arresto

di uno dei maggiori fornitori di morfina base della "mafia" il cinese di Singapore Ko Bak Kim, avvenuto nel luglio 1983, dopo più di un anno di infaticabili ricerche, nonché il sequestro a Porto Said, in Egitto, della motonave greca "Alexandro~~x~~" carica di 202 chili di eroina purissima e 25 chili di morfina base; proprio le cause, cioè, che il Rabito ebbe ad indicare al Bou come determinanti la necessità di approvvigionamento della morfina.

A seguito di massicce operazioni di polizia erano state <sup>infiltrate</sup> smantellate a Palermo (cfr. f.431 della sentenza "Spatola") diverse raffinerie operanti sino al '980, ed esattamente quella di Villa Grazia di Carini gestita dall'organizzazione di Gerlando Alberti, ove si producevano 50 Kg di eroina la settimana, quella di Trabia gestita da un gruppo facente capo allo stesso Alberti, e quella di Via Villagrazia sistemata in un magazzino di proprietà dei fratelli Monndino, limitrofa ad un terreno di proprietà dei fratelli Giovanni e Stefano Bontade.

Nel febbraio del 1982 era stata, poi, individuata la raffineria di Via Messina Marine gestita da una or-

ganizzazione che faceva capoi ai Vernengo. Smantellate le raffinerie era, pertanto, sorta nel palermitano la necessità di rifornirsi di eroina pura e a tale approvvigionamento si era provveduto attraverso un'organizzazione facente capo a tale Mutolo Gaspare in contatto con elementi catanesi, tra cui tale Condorelli, che quell'eroina importarono <sup>va</sup> direttamente dai paesi del Medio Oriente.

L'arresto del Mutolo, avvenuto nel giugno 1982 aveva messo in crisi il mercato palermitano e determinato la necessità di ripristinare le raffinerie e la urgenza di rifornirle nuovamente di morfina base.


La necessità di tale fornitura era divenuta ancora più impellente a causa degli ulteriori successi di polizia avutisi con il sequestro a Porto Said in Egitto della motonave greca "Alexandros" carica di 202 chili di eroina purissima e 25 chili di morfina base e culminati con l'arresto di uno dei più grossi fornitori di morfina base, il cinese di Singapore Koh, Bak Kim.

Pieno riscontro hanno trovato, pertanto, nella deposizione del dr. De Luca le dichiarazioni che il li-

banese ha reso sia in fase istruttoria, sia in fase dibattimentale, (cfr. f.6 f.41 fasc. interrogatori resi in fase istruttoria e f.7 e 8 verb. 49) circa le cause indicategli dal Rabito e dallo Scarpisi come determinanti la carenza di morfina base nel mercato palermitano.

Che il Rabito e lo Scarpisi, nel portare avanti l'attività di procacciatori di morfina base, agissero per conto di una potente famiglia mafiosa trova, d'altronde definitiva conferma nel fatto obiettivo che gli stessi non avevano un'autonomia finanziaria tale da poterla acquistare per conto proprio.


E proseguendo nell'analisi degli accadimenti storici che, secondo la narrazione del libanese, avrebbero contrassegnato l'evolversi dei suoi rapporti con il Rabito e lo Scarpisi, ritiene la Corte di doverne intraprendere l'esame prendendo le mosse dall'arrivo del Bau Chebel a Palermo, indicato dallo stesso libanese come il momento storico in cui il Rabito e lo Scarpisi, qualificandosi espressamente per la prima volta quali emissari dei "Greco di Ciaculli" ebbero a



richiedere che prestasse la sua attività di intermedario per la fornitura di armi di cui vi era bisogno all'interno della famiglia mafiosa di loro appartenenza.

Valutando criticamente le dichiarazioni rese al riguardo dal Bou, si evidenzia la reiterazione e puntualità dei riferimenti spazio temporali dallo stesso <sup>espo-</sup> ~~operati~~ <sup>operati</sup>, a parte l'ulteriore esistenza di elementi oggettivi di riscontro che militano nel senso della sostanziale attendibilità dell'imputato libanese.


Il Bou ha riferito di essere arrivato a Palermo la sera dell'8 Luglio ed ha precisato che era la prima volta che veniva in quella città, tanto che aveva chiesto al taxista di accompagnarlo in un albergo vicino al mare; in un primo momento il taxista stava per accompagnarlo presso un albergo vicino al porto, ma, avendogli il libanese fatto presente che preferiva un albergo vicino al mare, lo aveva accompagnato a Mondello, ove aveva preso alloggio presso l'Hotel Conchiglia d'Oro, giungendovi all'una di notte. Prima, infatti, di condurlo al "Conchiglia d'Oro", il taxista lo aveva accompagnato presso un altro albergo, "Palace o



La Torrè", ma poichè non c'era posto, il gestore aveva telefonato al Conchiglia, prenotandogli una camera.

Di tale arrivo a Palermo il Bou ha parlato in fase istruttoria (cfr. f.39 fasc. interrogatori imputati resi in fase istruttoria), e poi, ancora in dibattimento alle udienze del 28/2/1984 (cfr. f.24 verb.43), 16 aprile 1984 (cfr. da f.35 a 39 verb. 69) e del 18 aprile 1984 (cfr. f.9 verb.71) e attraverso il critico confronto di tali dichiarazioni si può rilevare che le stesse, per quanto lontane le une dalle altre, presentano un contenuto uniforme, il che depone nel senso della loro veridicità.

E' rimasto accertato, poi, attraverso i controlli sui voli aerei espletati in sede dibattimentale, che tra i passeggeri del volo serale Milano Palermo in data 8 Luglio, risulta ~~effettivamente~~ <sup>proprio</sup> un "Bernard" e che trattasi effettivamente del Bou Chebel, lo si ricava dall'orario di arrivo all'Hotel Conchiglia d'Oro, così come indicato dalla teste Hermanss Genovese Irene, proprietaria dell'albergo, nonchè dalla registrazione dello Zufferey tra i clienti del medesimo albergo in quella giornata.



La Hermanss, sentita, già, nell'immediatezza del fatto, in sede di sommarie informazioni testimoniali, ha, infatti, riferito che effettivamente, alle ore 1 del 9/7/83, era giunta presso il suo albergo, su segnalazione dell'albergo "La Torre" o dell'albergo "Palace" (cfr. f.140 all.9), persona rispondente al nome di Zufferey. La teste ha, altresì, spiegato che la mattina successiva all'arrivo del libanese, vale a dire il 9/7, era venuta a trovarlo una persona "elegante, fine, che dava l'impressione di essere un uomo arrivato". Si trattava di una persona alta 1,65, circa, robusta, ben pettinata, con capelli rivoltati all'indietro. I due, sempre stando alle dichiarazioni della donna, avevano consumato un aperitivo al bar ed erano, poi, usciti insieme. Il libanese aveva, poi, fatto rientro in albergo intorno alle ore 23,30 della stessa sera e nel corso della sua brevissima permanenza in albergo non si era incontrato con altre persone. Era ripartito, il giorno 10, intorno alle ore 11, dopo avere fatto colazione in camera.

All'udienza dibattimentale del 29 Marzo 1984, ha

Hermanss, nuovamente sentita, (cfr. f. da 10 a 15 verb. 62), ha confermato che la mattina successiva all'arrivo del libanese era venuta a trovarlo una persona elegantemente vestita che portava i capelli pettinati all'indietro, ma non ha saputo chiarire, a specifica richiesta, se di capelli ne avesse molti o pochi (cfr. f. 11 verb. 62).

Sempre nel corso della sua deposizione la donna ha inoltre chiarito che al momento dell'arrivo in albergo lo Zufferoy era stato accompagnato da una persona di sesso maschile che era andata via, una volta che il personale dell'albergo aveva portato nella stanza assegnatagli il bagaglio del Bou.

Chiamata poi, ad atto di ricognizione di persona, la teste non ha riconosciuto nè nel Rabito, nè nello Scarpisi la persona che era venuta a trovare il libanese. Non ha riconosciuto nemmeno il Bou Chebel ed ha escluso che tra le persone sottoposte alla sua attenzione vi fosse quella che aveva accompagnato il libanese al suo arrivo.

E' stato, ~~infatti~~, dedotto dalle difese che, diver-



samente da quanto sostenuto dal Bou, questi a Mondello non si sarebbe incontrato con il Rabito e lo Scarpisi, ma piuttosto, con altre persone, la cui identità è rimasta ignota.

Il libanese, dal canto suo, ha sempre dichiarato che, nel corso della sua permanenza a Mondello, si era incontrato solo con il Rabito e lo Scarpisi, una prima volta nel primo pomeriggio e nella serata del giorno nove e una seconda volta nella mattinata del giorno successivo quando i due erano venuti a <sup>prelevare</sup> ~~prelevare~~ ~~da~~ all'Hotel Conchiglia d'Oro per accompagnarlo all'Hotel Zagarella di Palermo.

Ha riferito, in particolare il Bou Chebel, che, la mattina successiva al suo arrivo, si era messo in contatto telefonico con il Rabito (cfr. da f. 24 a 28 verb. 43, da f. 34 a 39 verb. 69), chiedendogli anzi un numero telefonico diverso da quello di casa sua o del bar Caracas, perchè, dovendo comunicargli che si trovava a Mondello, non voleva che la Guardia di Finanza, che controllava quelle utenze, venisse a conoscenza dei suoi movimenti.

Quanto riferito a tale specifico riguardo dal libanese, ha trovato, in atti, oggettivo riscontro, essendo emerso che, effettivamente il 9 Luglio, egli si mise in contatto telefonico con il Rabito due volte, una prima volta telefonandogli a casa sua alle 13,54 e una seconda volta, telefonandogli al Bar Caracas alle 14,34. Risulta pure dal contesto di tali telefonate che effettivamente, nell'occasione, il Bou ebbe a chiedere al Rabito un numero telefonico diverso da quelli delle utenze ove era solito chiamarlo e la giustificazione addotta dall'imputato per spiegare tale suo comportamento appare logica e collegata al fatto che scopo di quelle telefonate era appunto comunicare al Rabito il suo arrivo a Mondello e sollecitarne la venuta.

E' attendibile, pertanto, il libanese laddove ha dichiarato che, trascorsi circa venti minuti da quando per la terza volta si era messo in contatto telefonico con il Rabito, quest'ultimo lo aveva raggiunto nella piazza di Mondello.


Che il Rabito fosse, d'altronde, assai interessato a quanto il Bou, avrebbe dovuto comunicargli lo di-

mostra inequivocabilmente il fatto che, uscito di casa poco dopo le 13,54, in orario, pertanto, di piena canicola, essendo periodo estivo, ~~con una~~ si sia messo a girare per i bar di Palermo (bar Caracas, bar Strauss) in attesa di sapere che cosa il Bou dovesse esattamente comunicargli.

Riprova dell'incontro tra il Rabito e il Bou a Mondello si rinviene, d'altronde, a parere della Corte, nel contenuto della conversazione telefonica intercorsa alle ore 16,23 del 25 Luglio, in cui è esplicito il riferimento degli interlocutori ad un incontro avvenuto successivamente ad una chiamata telefonica che il Bou Chebel aveva fatto al Rabito.

Vero è che il Bou ha dichiarato di essersi visto con il Rabito anche allo Zagarella di Palermo, incontro ammesso dallo stesso Rabito, ma è da escludersi che a tale incontro si sia fatto riferimento nella conversazione telefonica di che trattasi, perchè esso non seguì ad alcun appuntamento telefonico, ma piuttosto ad un appuntamento concordato de visu nei giorni precedenti chè diversamente non si spiegherebbe come

)



il Rabito e lo Scarpisi, sapessero che il libanese alloggiava in quell'albergo. Decisivo, poi, il rilievo che l'incontro allo Zagarella, avvenne trascorsi già due giorni dall'arrivo del libanese in Sicilia, mentre nella telefonata del 25 luglio è inequivoco il riferimento ad una visita del Rabito collegata cronologicamente in termini di immediatezza alla venuta del Bou ~~ix xxxxxx~~ nell'isola.

Attendibile deve, pertanto, ritenersi il libanese, laddove ha riferito che il giorno 9 si vide con il Rabito.

Si tratta allora di valutare se effettivamente l'unica persona con la quale il Bou si incontrò a Mondello, sia stata il Rabito, soprattutto avuto riguardo alle dichiarazioni della Hermans.

Chiarito subito, al di là delle illazioni sviluppate dalle difese, dei computerati del Bou che la persona che accompagnò il libanese in albergo, altri non poteva essere se non il taxista, tanto che andò subito via, una volta che il Bou si era sistemato nella sua stanza, va posto in evidenza come davvero sorprendente e tale da eliminare

ogni dubbio circa l'identificazione della persona di cui ha parlato la Hermanss, sia la corrispondenza tra le caratteristiche che la donna a tale persona ha, appunto, attribuito & il Rabito.

La donna ha parlato di un uomo "alto 1,65, di complessione robusta, elegantemente vestito, tanto da sembrare un "uomo arrivato", è alto 1,65, di complessione robusta, sempre elegantemente vestito è appunto il Rabito.

Vero è che la donna, in dibattimento, non ha riconosciuto il Rabito, ma vero è anche che ha mostrato di non riconoscere nemmeno il Bou Chebel che pure aveva alloggiato nel suo albergo, e che aveva senza esitazione riconosciuto nella fotografia, mostratale dalla polizia quando venne sentita in sede di sommarie informazioni testimoniali.

Il dato obiettivo della perfetta corrispondenza del Rabito alla persona descritta dalla Hermanss, in siffatto contesto, persuade la Corte che proprio nel Rabito vada identificata la persona che andò a trovare il Bou in albergo. Vero è che la Hermanss, ha riferi-

to l'episodio collocandolo il giorno 9, mentre il Bou ha dichiarato che, pur essendosi incontrato il pomeriggio di quel giorno con il Rabito nella piazza di Mondello, quest<sup>i</sup> non lo aveva, tuttavia, accompagnato in albergo, ove invece era venuto a ~~presentarlo~~ <sup>in albergo</sup> l'indomani mattina verso le 11 per accompagnarlo all'Hotel Zagarrella, ma vero è anche che la singolare corrispondenza tra le caratteristiche somatiche del Rabito e quelle indicate dalla teste, come proprie della persona che ebbe ad incontrarsi con il Bou Chebel alla pensione, persuadono la Corte che la ~~teste~~ <sup>deposizione</sup> equivocando, abbia collocato il giorno 9, un episodio verificatosi il dieci.

Attendibile deve, pertanto, ritenersi il Bou, laddove ha riferito di essersi incontrato a Mondello solo con il Rabito e lo Scarpisi.

Il libanewe, sempre con riferimento alla giornata del ~~giorno~~ 9, ha specificato che, a Mondello, lo Scarpisi era pure venuto, giungendovi la sera e facendo presente che la causa del suo ritardo era da attribuirsi al fatto che era andato in montagna a rilevare un latitante.

Che nel narrare l'episodio dell'accompagnamento in

montagna del latitante da parte dello Scarpisi, il Bou abbia detto il vero trova conferma e nella reiterazione del suo racconto, e nel fatto che di tale episodio abbia parlato al dott. De Luca nell'incontro avvenuto il giorno 13 al Belvedere di Taormina; circostanza questa riferita dallo stesso funzionario nel corso della sua deposizione.

L'episodio in questione è stato, invero, narrato dal libanese in termini di coerenza e nella fase istruttoria (cfr. f.44 fasc. interrogatori resi dagli imputati in fase istruttoria), e nella fase dibattimentale (cfr. f.27 verb. 43, f. 3 verb.72 e f.37 verb. 69).

Che sul punto il racconto del libanese sia attendibile ha trovato, d'altronde, ulteriore conferma nella risibile spiegazione addotta dallo Scarpisi per spiegare il riferimento <sup>fatto</sup> ~~operato~~ dal Bou alla Renault 4 con la quale sarebbe arrivato a Mondello.

Ha dichiarato, infatti, lo Scarpisi (cfr. f.5 verb.74), dopo avere precisato che, in passato, aveva posseduto una Renault 4 Safari di colore celestino, venduta due anni prima dell'arresto, che, trovandosi insieme al Bou presso l'albergo Zagarella tra il 10 l'11 e il 12 luglio, ed

avendo il Bou stesso posteggiato la sua macchina di fronte una Renault 4 di colore rosso, era stato egli ad informarlo che in passato ne aveva avuta una uguale.

Sempre stando alle dichiarazioni del Bou Chebel, la stessa sera del giorno 9, mentre unitamente al Rabito e allo Scarpisi, aveva consumato una pizza in un locale di Mondello, lo Scarpisi stesso si era alzato, andando a parlare con una persona che, secondo quanto confidato al libanese dal Rabito, si identificava con il fratello di " quello che badava alla raffineria", e nei cui confronti lo Scarpisi stesso aveva mostrato molta deferenza, pagandole anche il conto.

Ritiene la Corte che la narrazione di siffatto episodio sia attendibile al pari di quella dell'episodio di cui si è detto in precedenza.

Vero è che dell'incontro con il "fratello di "quello che badava alla "raffineria" il libanese non ha mai parlato al dott. De Luca, né nel corso dell'incontro avvenuto con Dr. De Luca all'Hotel Belvedere di Taormina, né in occasione dei successivi contatti telefonici, ma ciò non è ovviamente sufficiente per escludere l'attendibilità dell'imputato, potendo dell'episodio non essersi ricordato



parlando con il funzionario, mentre la dovizia di particolari forniti al riguardo, allorché, in seguito invece ne riferì, costituisce argomento a favore delle tesi della veridicità dell'episodio.

Al di là di tali considerazioni rimane il fatto obiettivo che il Bou Chebel effettivamente in data 9 luglio ebbe ad incontrarsi con il Rabito e con lo Scarpisi, i quali, dal canto loro, hanno sempre ostinatamente negato tale incontro.

E' stato dedotto, in particolare, dalle difese che l'inverosimiglianza di quanto ha riferito il libanese si rinverrebbe nel contesto conversazione telefonica intercettata sull'utenza di casa Rabito alle ore 22 del 9 luglio.

Si è rilevato, che se davvero, così come sostenuto dal Bou Chebel, il Rabito e lo Scarpisi fossero stati insieme fino a qualche ora prima a Mondello, non si vede perché il Rabito avrebbe dovuto telefonare allo stesso Scarpisi, cercando di mettersi in contatto con lui.

A tale specifico riguardo la Corte osserva che una siffatta circostanza di per sé stessa non può mettere in discussione la credibilità del racconto del libanese, laddove si consideri che non può escludersi che il Rabito, pur essendosi incontrato

nel corso della stessa serata con lo Scarpisi, cionon-  
dimeno gli abbia telefonato avendo qualcos'altro da  
comunicargli.

Decisivo, poi, il rilievo che in quell'occasione  
il Rabito non ebbe a trovare in casa lo Scarpisi,  
il che conferma che lo stesso proveniente da Mondel-  
lo ancora a quell'orario non era giunto presso la  
sua abitazione.

Prima di proseguire nell'analisi dei successivi  
movimenti del libanese, così come dallo stesso descrit-  
ti, ritiene la Corte di dover precisare che quanto il  
Bou Chebel ha riferito circa la ragione della sua ve-  
nuta in Sicilia è rimasto privo di oggettivo riscontro.

Ha dichiarato, infatti, il libanese di essere ve-  
nuto in Sicilia per incarico del dott. La Corte del  
Servizio Centrale Antidroga, il quale gli aveva as-  
segnato il compito di scoprire l'ubicazione di una  
raffineria.

Il dott. La Corte, dal canto suo, nel corso della  
deposizione resa all'udienza dibattimentale del 23 mar-  
zo 1984 ha dichiarato che successivamente al contatto  
telefonico del 13 luglio (cfr. ff. 24 e 25 verb. 58),

si era sentito con il libanese sempre per telefono altre due volte e al libanese stesso aveva detto che per qualsiasi cosa da comunicare avrebbe dovuto rivolgersi al dott. De Luca.

Già dal marzo-aprile 1983 i rapporti del dott. La Corte con il libanese si erano interrotti, ed è stato lo stesso funzionario a riferire dettagliatamente circa il contenuto di tali rapporti stessi nel corso della sua deposizione, non accennando a un incarico conferito al Bou di venire in Sicilia allo scopo di scoprire l'ubicazione di una raffineria.

Ha dichiarato anzi il dott. La Corte che già tra il marzo e l'aprile dell'83 avendo saputo che il libanese era colpito da mandato di cattura si era determinato a non avvalersi più dello stesso come informatore.

Il Bou Chebel, sempre con riferimento alla sua venuta in Sicilia, ha altresì, dichiarato che quella era la prima volta che veniva a Palermo, ma anche sul punto la dichiarazione è rimasta priva di oggettivo riscontro e anzi smentita da quanto ha riferito *in fase istruttoria e in dibattimento*

nel corso della sua deposizione il Maggiore dei Carabinieri di Milano Gagliardo, il quale ha fatto presente che il Bou Chebel nel giugno del 1983 gli aveva detto per telefono di essere stato in Sicilia fornendogli, anche i numeri telefonici della casa e della fabbrica del Rabito. (cf. f. 105 all. 4 e f. 34 verb. 58).

E proseguendo nell'analisi degli spostamenti del Bou, nel mese di luglio, osserva la Corte che attraverso gli accertamenti espletati in sede dibattimentale è emerso che il libanese si trasferì in data 10 luglio dall'Hotel Conchiglia D'Oro di Mondello allo Zagarella di Palermo, così come è parimenti emerso che a partire dal 12 luglio ebbe ad alloggiare all'Hollydey Inn di Taormina. M/C

E' proprio in data 12 luglio che si collocano temporaneamente le rivelazioni che il Rabito avrebbe fatto al libanese circa la famiglia mafiosa di appartenenza e le decisioni che in seno alla stessa sarebbero state adottate.

Ostinatamente, infatti, il Rabito ha negato, in contrasto con quanto asserito dal coimputato libanese


di averlo accompagnato egli stesso dallo Zagarella a Taormina e di essersi, poi, fermato per una notte all'Hollydey Inn, pernottando nella sua stessa stanza, senza però farsi registrare, e a tale specifico riguardo militano nel senso del mendacio del Rabito e della sincerità del Bou Chebel considerazioni di logica e oggettivi riscontri processuali.

Già durante il viaggio, dallo Zagarella a Taormina, infatti, il Rabito avrebbe confidato al Bou, con il quale ormai si era instaurato un rapporto di amicizia e assoluta confidenza, che i capi di tutte le organizzazioni mafiose erano i Greco e alla richiesta del libanese di spiegargli come mai, pur essendo all'apice della gerarchia mafiosa e quindi assai potenti, si fossero a lui rivolti per la fornitura della morfina base, aveva spiegato che ciò era da ascrivere alle difficoltà registratesi nel mercato palermitano a seguito dell'interruzione dei rapporti con i catanesi, dell'arresto del cinese Kok Bak Kim, e del sequestro nel canale di Suez della motonave greca "Alexandros" (cfr. f.41 all. 9).

Era stato anzi nella stessa occasione che il Rabito

all'obiezione del Bou che i catanesi avrebbero potuto provvedere alla raffinazione della droga, aveva replicato che ciò non sarebbe stato possibile perchè i Greco, forti della loro sovranità, non avrebbero consentito che altri acquisissero il controllo della gestione delle raffinerie.

Arrivati, poi, all'Hollydey Inn, il Rabito, leggendo un giornale acquistato poco prima che riportava la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa, lo aveva messo al corrente che l'adozione di un tale provvedimento giudiziario aveva arrecato un colpo durissimo all'organizzazione mafiosa facente capo ai Greco, i quali a seguito dei recenti successi delle forze di polizia culminati in quell'iniziativa della magistratura, sentendosi "in merda" avevano programmato violente reazioni dirette contro tutti quelli che "ficcavano il naso nella mafia" (cfr. f.6 fasc.3 alleg.9 e foglio 41 fasc.3 all. 9), e ciò sia allo scopo di eliminare il singolo, in modo da frenare l'attività di chi venisse chiamato a sostituirlo e paralizzarne l'operato, sia all'ulteriore scopo di dimostrare con azioni eclatanti la persistente potenza della mafia.



Sempre in quell'occasione, fattogli presente dal libanese che se i Greco erano già latitanti ciò significava che c'era stata una soffiata il Rabito stesso gli aveva spiegato che, in effetti, erano latitanti da prima, in quanto colpiti da altro mandato di cattura relativo ad un processo instauratosi a carico di "160" persone.

Il Rabito, manifestando non già una sua idea, ma piuttosto la convinzione formatasi all'interno della famiglia di appartenenza, aveva, anzi, spiegato che l'omicidio "Dalla Chiesa" si era risolto in un errore strategico, in quanto aveva determinato le reazioni concretizzate nell'emissione dei mandati di cattura, nonché nei provvedimenti patrimoniali pure adottati dall'autorità giudiziaria.

Dell'episodio legato alla lettura del giornale il Bou ha, poi, ulteriormente parlato in sede dibattimentale nel corso delle udienze del 23/2/1984 (cfr. f. 36 verb.43), del 16 aprile 1984 (cfr. f.24 verb. 69), 18 aprile 84 (cfr. ff.12 e 13 verb.74), ribadendo che ad acquistare il giornale era stato il Rabito, che lo stesso Rabito nel leggerlo aveva richiamato la sua attenzione sull'emissione dei mandati di cattura a carico dei

Greco per l'omicidio Dalla Chiesa e che trattavasi certamente di un giornale siciliano.

L'imputato ha pure specificato che era stato in quella circostanza che il Rabito gli aveva indicato i nomi dell'Alto Commissario dott. De Francesco e del giudice Falcone quali vittime designate dalla mafia, aggiungendo che le organizzazioni mafiose ce l'avevano "contro tutti quelli che emettevano mandati di cattura senza prove e della cui emissione venivano a conoscenza quando la stessa era ancora coperta dal segreto istruttorio.

A partire da tale data si era quindi cominciato a parlare della necessità di reperire per l'associazione di appartenenza non solo morfina base, ma anche armi pesanti e leggere, dovendo le prime servire per uccidere i giudici e le seconde per le uccisioni dei mafiosi delle cosche avversarie.

Il Rabito aveva anzi spiegato che, all'interno della associazione di appartenenza, era urgente il rifornimento di molte armi, in quanto, nei programmi dell'organizzazione, ogni arma doveva essere utilizzata una sola volta (cfr. f.23 verb.69), in modo da eliminarla dopo l'utilizzo, ciò allo scopo di evitare che il ritrovamento delle



stesse potesse collegarle ai delitti per la cui esecuzione erano state strumentali.

Il Bou, nel corso del dibattimento, sempre riferendosi all'episodio del giornale, ha, altresì, specificato che la notizia dell'emissione dei mandati di cattura riguardava proprio gli imputati Greco Michele, Greco Salvatore e il cugino degli stessi Totò, i cui nomi aveva anzi letto sul giornale.

Ciò posto, osserva la Corte che milita nel senso della veridicità della narrazione del libanese, <sup>ma</sup> l'esistenza di particolari riscontri di cui più avanti si dirà, <sup>non</sup> il rilievo logico decisivo che non si vede perchè il Bou Chebel avrebbe dovuto agganciare le notizie apprese dal Rabito alla circostanza del pernottamento clandestino all'Hollydey Inn, quando più agevolmente avrebbe potuto collocarle in altro contesto, in uno dei precedenti incontri a Mondello per esempio, oppure a Palermo.

Non si vede, poi, perchè il Bou avrebbe dovuto inventare la circostanza del "pernottamento clandestino" per agganciarla alla lettura del giornale, deponendo la specificità dell'episodio nel senso della genuinità

dello stesso.

Si è obiettato, peraltro, da parte delle difese dei coimputati del libanese, sottolineandone il mendacio, che non si vede perchè il Rabito, le cui presenze risulterebbero sempre registrate; proprio quella notte, si sarebbe trattenuto in albergo clandestinamente.

A tale specifico riguardo è agevole rilevare che verosimilmente il Rabito, che in un primo momento non avrà avuto intenzione di trattenersi a Taormina, sia rimasto in albergo su sollecitazione del Bou Chebel, interessato a continuare i discorsi che lo stesso Rabito aveva incominciato a fare e si sia, pertanto, determinato a pernottare, ripartendo l'indomani mattina, solo perchè conversando si era fatta notte e non era quindi conveniente intraprendere il viaggio (il Bou ha parlato delle due, tre di notte cfr. f.16 verb.71).

Lo stesso libanese, ha, poi, riferito che il Rabito aveva fatto rientro a Palermo l'indomani, ripartendo da Taormina nelle prime ore del mattino, tanto che lo aveva salutato mentre egli dormiva ancora.

Sempre da parte delle difese si è, peraltro, sostenuto che la presenza di un clandestino sarebbe stata

di certo notata soprattutto tenuto conto del fatto che il Rabito ebbe a lasciare l'albergo nelle prime ore del mattino quando i controlli sono più agevoli, data la minor confusione. A tale riguardo va osservato che in un albergo come l'Hollydey Inn, di dimensioni notevolissime, sfuggire ai controlli doveva essere molto facile, soprattutto se si considera che il Rabito con sé non portava alcun bagaglio, essendo stato il suo pernottamento una decisione dell'ultima ora.

A prescindere da tali rilievi conferma che il Rabito in data 12 si sia trovato in compagnia del libanese si rinviene nella mancata intercettazione, fra il 12 e il 13 luglio appunto, di conversazioni telefoniche nel corso delle quali egli appaia come interlocutore.

La prima telefonata è, infatti, quella delle ore 14,03 del 13 luglio il cui contenuto attesta che il Rabito, il quale era stato assente da casa, stava per farvi rientro.

Leggesi, infatti, testualmente nella relativa trascrizione:

Fina: Sì

Enzo: Fina, senti deve venire mio cugino alle 14,00,

digli che aspetta, che sto venendo, va bene?

Fina: E' venuto !

Enzo: Ah è venuto?

Fina: Sì

Enzo: e t'ha lasciato detto niente?

Fina: No

Enzo: Va bene, se ritorna, digli che sto venendo!

Fina: Stai venendo?

Enzo: Sì

Fina: Va bene!

E' evidente la preoccupazione del Rabito, il quale avrà certamente avuto un appuntamento con il Piero, di non arrivare in tempo, donde la telefonata alla moglie che avrebbe dovuto fare aspettare il cugino.

Sempre in relazione alla <sup>giornata</sup> telefonata del 12, il Bou Chebel ha pure riferito, narrando tale circostanza in dibattito che ad un certo punto, quella stessa sera, il Rabito era uscito dalla stanza per andare a comprare una bottiglia di whisky.

Il libanese ha anzi specificato che avendo egli intenzione di citofonare al Bar dell'albergo per farsi portare il whisky, il Rabito glielo aveva scongiolato facendogli presente che in albergo costava troppo.

Ancora una volta le difese dei coimputati del Bou hanno dedotto che la circostanza è ulteriore riprova della inverosimiglianza del suo racconto, essendo incredibile che il Rabito, il quale aveva tutto l'interesse a non farsi notare, sia, cionondimeno, passato dalla Holl dell'albergo con il rischio di esporsi ad un controllo.

In proposito la Corte osserva come militi ancora una volta nel senso della sincerità del racconto del libanese la spontaneità del riferimento operato, dal momento che <sup>il Bou</sup> nessun interesse poteva avere ad inserire quella circostanza nel suo racconto.

A parte le considerazioni sin qui svolte, a garantire con assoluta inequivocabile certezza che il Bou Chebel dica il vero in ordine al contenuto del discorso con il Rabito, concorre il riscontro ulteriore<sup>2</sup> decisivo, di carattere testimoniale, fornitoci dal dott. De Luca, al quale il Bou Chebel ebbe a riferire il 13 luglio successivo, cioè nell'immediatezza dell'incontro con il Rabito, quanto lo stesso gli aveva confidato e di cui si dirà più dettagliatamente in prosieguo.

Ulteriore riscontro oggettivo militante nel senso della storicità della narrazione del libanese è il fatto

che effettivamente in data 12 luglio i due più diffusi quotidiani siciliani e cioè "la Sicilia" di Catania e "il Giornale di Sicilia di Palermo" riportavano la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa nei confronti dei fratelli Michele e Salvatore Greco, indicati erroneamente come cugini nel "Giornale di Sicilia".

Non può tuttavia la Corte esimersi dal rilevare che per quanto il libanese ostinatamente in dibattimento abbia dichiarato di avere saputo dal Rabito che all'interno della cosca di appartenenza era stata deliberata, non solo l'uccisione dell'alto commissario dott. De Francesco, ma anche quella del giudice Falcone, di un altro, o di altri due magistrati, la prova testimoniale qualificata, quale è quella proveniente dal Capo della Criminalpol e nel senso che in quell'occasione il Rabito ebbe a fare il nome del solo dott. De Francesco quale vittima designata dell'attentato programmato, senza fare riferimento nè al Giudice Falcone, nè ad alcun altro magistrato.

Parimenti deve escludersi che il libanese abbia potuto leggere sul quotidiano mostratogli dall'odierno coimputato il nome di Totò, in quanto tale nome non fi-

gura, nè sul "Giornale di Sicilia" nè sulla "Sicilia" del 12 luglio per il semplice fatto che nei suoi confronti non è stato emesso il mandato di cattura per l'omicidio "Dalla Chiesa".

Operate tali precisazioni ritiene allora la Corte di dovere continuare nella analisi degli ulteriori spostamenti del Bou Chebel, allo scopo di controllare la storicità delle sue indicazioni.

Ha riferito il libanese circa gli avvenimenti successivi al 13 luglio che il 15 aveva telefonato al dott. De Luca chiedendogli di fissargli un appuntamento per l'indomani a Milano.

Che tale incontro sia effettivamente avvenuto lo ha confermato, nel corso della sua deposizione il dott. De Luca.

La permanenza del Bou a Milano dal 14 al 19 luglio è, poi, attestata dall'esito degli accertamenti esperiti in proposito. E' emerso, infatti, che a Milano, in quel torno di tempo, il Bou ebbe a permanere alloggiando all'Hotel d'Este sito in Viale Blygny n° 230 ove aveva occupato la stanza n. 26.

Attendibile è parimenti il libanese laddove ha rife-

rito che a Milano avrebbe presentato al Rabito e allo Scarpisi tale Leonardo La Grassa e attendibile è parimenti laddove ha riferito che lo Scarpisi, sempre a Milano, in quel torno di tempo, gli aveva presentato tale "Michele", un personaggio di spicco della cosca.

Quanto all'episodio dell'incontro con il Leonardo La Grassa il Bou ha riferito particolari uniformi, sia in fase istruttoria (cfr. f. 42 fasc. 3 all.9), sia in dibattimento, (fr. f.25 verb.69) .


Che effettivamente il Rabito e lo Scarpisi si siano incontrati con il predetto Leonardo, a fronte delle risibili spiegazioni addotte dagli stessi a riguardo (sia il Rabito che lo Scarpisi hanno affermato in dibattimento di non conoscere il La Grassa, ma solo una persona che si chiamava "Nardo" di cognome, che vendeva macchine da scrivere e che avevano conosciuto per caso a Milano), ha trovato sicura conferma nel contenuto della conversazione telefonica intercettata sull'utenza di casa Rosano alle ore 19,02 del 19 luglio 1983 ed intercorsa tra il Rabito e lo Scarpisi.

Nel riferire l'incontro il libanese ha dichiarato che il Leonardo, alla richiesta del Rabito e dello Scarpisi



di procurare armi, aveva fatto presente che, essendo periodo feriale, a Milano non ne poteva trovare, assicurando, comunque, che a Palermo poteva trovarne molte, di quelle corte, pistole calibro 38 e 7,65. Sempre in quell'occasione, stando al racconto del Bou, il Leonardo aveva, altresì, detto al Rabito e allo Scarpisi che doveva rientrare in quei giorni all'ospedale, ove era ricoverato per sottoporsi a delle analisi, e che, poi, sarebbe venuto a Trapani per trascorrervi le ferie (cfr. f. 43 fascicolo interrogatori imputati resi in fase istruttoria).

Risulta, invero, dalla nota del Nucleo di P.G. di Caltanissetta in data 9 marzo 1984, acquisita in atti (cfr. fasc. 2° vol. 2° "atti pervenuti in udienza"), che effettivamente il La Grassa era stato ricoverato presso l'ospedale civile di Cernusco sul Naviglio in data 11 luglio 1983 e dimesso il 16 luglio successivo e risulta da altra nota del Nucleo di P.G. di Caltanissetta in data 13 giugno 1984 (cfr. fasc. 2° vol. 2° "atti pervenuti in udienza") che il La Grassa, in data 27/7/83, era stato ricoverato presso l'ospedale di Trapani e dimesso lo stesso giorno, dopo avere apposto firma liberatoria.



Attendibile è, pertanto, il libanese nei riferimenti operati relativamente all'episodio di cui si è detto.

Altro episodio narrato dal Bou, che puntuale conferma ha trovato nelle risultanze processuali, è quello legato all'incontro che sarebbe avvenuto tra lui stesso, lo Scarpisi e il Michele in data 18 luglio all'albergo Villa d'Este di Milano, ove appunto alloggiava.

La riprova dell'effettività di tale incontro si rinviene questa volta nel contesto delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di casa Rosano alle ore 20,26 e 21,38 del 18 luglio, in cui è esplicito il riferimento ad un appuntamento che il Piero ed una altra persona, che era arrivata il sabato precedente a Milano, avevano con il Bou.

Che la persona in questione fosse effettivamente il "Michele" trova conferma nelle dichiarazioni del Bou e nel critico confronto tra tali dichiarazioni e quelle a riguardo rese dagli stessi Rabito e Scarpisi.

*Ed infatti* Entrambi i prevenuti, ~~in fatto~~, che in fase istruttoria avevano negato la conoscenza del Michele in dibattimento l'hanno ammessa riferendo che si trattava di un venditore di camicie presentato loro dal Bou, (cfr. p. 84 sub. 74 e p. 84 sub. 81 ).

I dati processuali fin qui esaminati offrono, pertanto, già di per se stessi, conferma dell'assoluta attendibilità del libanese, la quale è, per altro, ulteriormente confermata dalla specificità delle indicazioni-<sup>spazio</sup>-temporali- che lo stesso ha dato relativamente ai suoi spostamenti.

Rimangono, d'altronde, al di fuori di qualsiasi possibilità di considerazione da parte di questa Corte, eventuali fatti illeciti dei quali il Bou possa essersi reso responsabile in Sicilia o altrove unitamente agli stessi Rabito e Scarpisi o ad altri.

Attraverso i controlli esperiti nella fase delle indagini di Polizia Giudiziaria e, poi, in sede dibattimentale, è emerso che il Bou, così come lo stesso ha dichiarato, ebbe ad alloggiare dal 14 al 19 luglio presso l'albergo "Villa D'Este" sito a Milano in viale Blygny n. 23, dal 19 al 23 luglio presso l'Hotel "Serbelloni" di Bellaggio; dal 24 al 28 luglio presso l'Hotel "Capo Taormina" di quel centro, il 29 luglio e dal 31 agosto al 3 successivo presso l'albergo "Hellenia Jackting" di Giardini Naxos, spostandosi il 3 allo "Zagarella" ove venne arrestato.

Per completezza di analisi e al fine di verificare se le dichiarazioni del libanese meritino credibilità, si impone infine un sia pure sommario excursus delle deposizioni rese in dibattimento dai funzionari di P.G. e della Guardia di Finanza al cui servizio lo stesso Bou ebbe ad operare in qualità di " informatore ", prima di

mettersi in contatto con il Dott. De Luca, Capo della Criminalpol della Sicilia Occidentale.

Il dott. La Corte, funzionario del Servizio Centrale Antidroga di Milano, che già, tra la fine del 1981 e gli inizi del 1982, aveva avuto rapporti con il Bou, tanto da determinarsi a presentarlo al dott. Sabatino, Capo del Servizio Centrale Antidroga, ha riferito di avere appreso dallo stesso libanese, in occasione di un incontro avvenuto a Milano nel 1981, notizie relative ad un grosso trafficante di stupefacenti (cfr. ff. 8 e 9 verb. 57), tale Emanuele, identificato successivamente per Emanuele Corito, proprietario di navi con le quali provvedeva al trasporto dell'eroina, nonché notizie relative ad un altro trafficante di droga, certo Pepe Russo, che aveva richiesto intermediazione del Bou per l'acquisto di eroina da <sup>parte</sup> ~~parte~~ dell'Emanuele. W

Lo stesso dott. La Corte ha, poi, dichiarato che si era determinato a presentare il libanese al dott. Sabatino, proprio avuto riguardo alla qualità delle informazioni che appariva in grado di fornire.

Era stato, anzi, proprio in occasione dell'incontro con il Capo del Servizio Centrale Antidroga, che il Bou

aveva fatto presente di essere in condizioni di fornire notizie in relazione al traffico degli stupefacenti, ed era stato sempre in quella circostanza che aveva, altresì, rappresentato ai due funzionari la possibilità di fornire informazioni anche sul terrorismo che alla epoca era nella fase più acuta, sostenendo che stava per recarsi in Libano proprio nel quadro di tali indagini.

Già in quel torno di tempo, peraltro, il libanese era in contatto con la Guardia di Finanza, sicchè, quanto al traffico di droga, il dott. Sabatino gli aveva suggerito di continuare a riferirne alla stessa.

Per quanto riguardava le notizie concernenti il fenomeno del terrorismo il funzionario si era invece mostrato disponibile ad avvalersi della collaborazione del Bou, il quale non aveva, poi, al riguardo, fornito, tuttavia, alcuna utile informazione.

La disponibilità mostrata dal dott. Sabatino e dal dott. La Corte nei confronti del libanese e il credito che veniva attribuito alle sue confidenze refluiscono <sup>comunque</sup> positivamente sul giudizio di sostanziale attendibilità dell'imputato, a prescindere dalle motivazioni che lo inducevano a prestare la sua attività in favore della

polizia e al di là dei risultati concreti che la polizia stessa, grazie alle sue informazioni, riusciva a conseguire.

E' allo stesso dott. La Corte, d'altronde, che, nel marzo dell'83, in occasione di un incontro avvenuto a Roma, il libanese ebbe a riferire che il Rabito era in contatto con la malavita milanese ed in particolare con tale "Bruno" per la vendita di droga, ed è allo stesso dott. La Corte che, in quell'occasione, fornì i numeri di telefono della casa e della fabbrica del Rabito, nonché quello del Bar Caracas, utenza quest'ultima presso la quale venivano smistate molte delle conversazioni telefoniche intercorse tra il Rabito e quanti erano cointeressati al traffico degli stupefacenti cui era dedito.

Sulla scorta di un appunto trasmesso dal dott. La Corte al dott. Sabatino ed avente ad oggetto le notizie fornite dal Bou, la polizia di Palermo, tempestivamente informata, aveva messo sotto controllo quelle utenze telefoniche e trattasi di dato processuale che, nell'economia probatoria di questo processo, assume specifico significato, dimostrando che concreto e rilevante fu l'apporto offerto dal Bou ai fini del controllo dei traffici ille-

citi cui era dedito il Rabito.

Vero è che lo stesso dott. Sabatino ha parlato del libanese come di un individuo dal modo di fare oscuro (cfr. ff. II e 16 deposizione del dott. Sabatino), nel senso che non rendeva chiaro tutto quello che diceva o faceva, e che trattavasi di un individuo "difficile da trattare", ma vero è anche, a riprova dell'affidabilità che, comunque, l'informatore riscuoteva, che il funzionario, incontratosi a Roma il 16 luglio con il dott. De Luca, che era andato a conferire con lui per acquisire notizie circa la serietà del Bou, ebbe a dirgli che, proprio perchè addentro negli ambienti della malavita internazionale, il confidente poteva fornirgli notizie importanti e attendibili, attingendole negli ambienti in cui gravitava (cfr. f.35 deposizione dott. Sabatino).

Sempre dal dott. La Corte e dal dott. Sabatino si è appreso, poi, che in base ad informazioni del Bou, il dott. Portaccio, della Sezione Narcotici di Trieste, era pervenuto all'arresto di trafficanti turchi ed al sequestro di Kg. 2/2,5 di eroina.

Sostanzialmente positivo è stato, pertanto, il giudizio che il dott. La Corte ed il dott. Sabatino hanno espresso in ordine alla attendibilità del Bou.

Destituite di fondamento si sono per contro rivelate le dichiarazioni che il libanese nel corso del dibattimento ha reso circa pressioni che sarebbero state su di lui fatte dagli stessi funzionari del Servizio Centrale Antidroga e, in particolare, dal dott. La Corte perchè interrompesse il rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza e i Carabinieri (cfr. fogli 5 e 32 verb. 58, e fogli 24 e 25 verb. 62).

Il dott. La Corte, sentito sul punto ha, infatti, negato categoricamente la circostanza e in tal senso si sono espressi tutti gli altri funzionari della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri, parimenti sentiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Ritiene tuttavia la Corte che, di tali pressioni, il Bou abbia parlato solo ai fini difensivi, per dimostrare cioè che, come "informatore", era talmente apprezzato che di fatto le forze di polizia se lo contendevano.

Sempre nel corso del dibattimento è emerso poi che il Bou, sin dall'autunno del 1980, era stato in contatto con la Guardia di Finanza e precisamente con il Tenente Colonnello Cencioni, il quale, sentito in merito, ha dichiarato che le informazioni dategli dal libanese, a posteriori, erano risultate conformi al vero e anche di rilievo ai fini delle indagini, aggiungendo che se in base alle stesse non si era approdato ad alcun risultato con-



creto, ciò era avvenuto solo per contrattempi, per cause cioè non imputabili al confidente (cfr. f.26 verb.62).

Il teste ha anzi specificato che in alcuni servizi che si erano conclusi positivamente in base ad informazioni che non provenivano dal Bou, alcune notizie dallo stesso fornite, si erano comunque rivelate utili e avevano avuto una parte determinante nelle globalità del contesto.

Ad ulteriore riprova dell'affidabilità del Bou, il Colonnello Cencioni ha anzi dichiarato che quando ebbe a verificarsi il sequestro del Generale Dozier, i suoi superiori, sapendo che egli si avvaleva del libanese come informatore, lo avevano contattato per il caso in cui lo stesso fosse in grado di riferire utili notizie sulla vicenda.

Era stato proprio nel quadro di tali indagini che il Bou era partito per il Libano, senza però in quella occasione apportare in concreto utili contributi.

Al ritorno dal Libano, il Bou aveva tuttavia messo al corrente il Colonnello Cencioni che poteva fornire informazioni circa l'esistenza in quel paese di campi di addestramento, e per tale ragione il funzionario lo aveva messo in contatto con il Sismi. AK

Sintomatica, poi, a conferma del credito che il Bou riscuoteva da parte della Guardia di Finanza, è il fatto obiettivo che lo stesso venne scarcerato dall'Autorità


Giudiziaria di Trieste per concessione della libertà provvisoria con l'obbligo di presentarsi per due volte la settimana, anzicchè all'Autorità di P.S., come di norma avviene, alla Guardia di Finanza. E' indubbio, invero, che se ciò avvenne, è perchè si valorizzò il rapporto di collaborazione che c'era stato tra il libanese e la Guardia di Finanza e la fiducia in lui riposta dai funzionari della Guardia di Finanza stessa.

Non si può, poi, sottacere, ulteriore dato questo emerso nel corso della deposizione del Colonnello Cencioni, che la fiducia che egli riponeva nel libanese era assoluta, tanto che ebbe ad utilizzarlo come interprete per la traduzione di conversazioni telefoniche in lingua araba.

Lo stesso Maggiore Gagliardo, infine, del Nucleo Antidroga C.C. di Milano, pur avendo incluso il Bou Chebel, che aveva utilizzato come informatore, nel rapporto di denuncia a carico di taluni personaggi coinvolti in un grosso traffico di stupefacenti, che si svolgeva tra il Medi Oriente e l'Italia, ha posto in evidenza che mai il Libanese gli aveva dato notizie false.

Il Funzionario ha, in particolare, precisato che, nel periodo in cui ebbe ad avvalersi dell'attività infor-

mativa del Bou, quest'ultimo ebbe a fornirgli notizie "generiche ma esatte", tanto che talvolta, valorizzando tali notizie e avvalendosi di altri accorgimenti, era riuscito a conseguire qualche concreto risultato.

Per completezza di analisi va, comunque, rilevato che circa le ragioni che lo avevano indotto a denunciare il libanese, il teste ha posto in evidenza che, nel quadro delle indagini di cui si stava occupando, si era evidenziato subito che uno dei protagonisti del traffico degli stupefacenti era appunto il Bou Chebel, il quale all'interno dell'organizzazione assolveva ad un duplice ruolo, quello di intermediario nell'introduzione della merce in Italia e nel collocamento della stessa, nonché quello di interessato diretto a tale commercio. 

Il teste ha, anzi, specificato che questa funzione di intermediario del Bou, relativamente alla droga che da Milano finiva in Sardegna, l'aveva desunta, non solo dai viaggi che il libanese faceva nell'Isola, ma anche da conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza del Bou, della sua donna, di tale Bianco Blando e di altri personaggi.

Sono questi, pertanto, i rapporti con funzionari della

Guardia di Finanza, del Servizio Centrale Antidroga e dell'Arma dei Carabinieri che fanno da sfondo storico al rapporto tra il libanese e il dott. De Luca, e il dato che si ricava attraverso la critica analisi delle deposizioni dei funzionari che si avvalsero dell'attività informativa del Bou, è che lo stesso, pur strumentalizzando il rapporto con le forze di polizia a fini personali, vuoi per ottenere come contropartita la revoca di provvedimenti restrittivi della sua libertà dai quali era colpito, vuoi per continuare a operare indisturbato nei suoi loschi traffici, ~~addirittura~~ <sup>pur</sup> forniva notizie che se talvolta ~~potrebbero essere~~ generiche, erano, tuttavia, sempre veritiere e di accertata consistenza sul piano obiettivo.

-----

Lealtà del Bou Chebel Ghassan nel rapporto con il dott.  
Antonio De Luca Capo della Criminalpol della Sicilia Occidentale.

Il rapporto di immediatezza tra il momento storico in cui il Bou Chebel apprende dal Rabito le notizie relative all'attentato che la cosca dei Greco di Ciaculli stava programmando ai danni del dr. De Francesco e il con-

tatto del libanese con le forze di polizia è un primo indice rivelatore della lealtà del confidente.

Risulta, infatti, in atti e ha ricevuto, d'altronde, puntuale conferma nelle deposizioni rese in dibattimento dal dr. Sabatino e dal dr. La Corte del Servizio Centrale Antidroga, che il Bou si mise in contatto telefonico con lo stesso dr. La Corte, sin dal 13 luglio, facendogli presente che aveva notizie importanti da comunicare e specificando, più, a richiesta del funzionario, di avere appreso dalle stesse persone di cui gli aveva parlato nel marzo precedente che si stava preparando un attentato contro l'Alto Commissario dr. De Francesco.

Nella stessa occasione il libanese aveva comunicato che era in grado di fornire ulteriori notizie che avrebbero potuto consentire l'arresto di pericolosi latitanti di Palermo. H

Data la gravità dell'informazione, il dr. La Corte ne aveva subito riferito al dr. Sabatino, che gli aveva dato incarico di avvisare il Bou che avrebbe dovuto subito mettersi in contatto con la Polizia di Palermo, fornendogli, all'uopo, il numero telefonico dell'ufficio del dr. De Luca, al quale il libanese si sarebbe dovuto pre-

sentare con lo pseudonimo di "Franco".

E' a partire dal 13 luglio che si instaura, infatti, il rapporto "confidenziale" tra il dr. De Luca e il Bou Chebel ed è proprio la deposizione del Capo della Criminalpol, qualificata, in quanto proveniente da un funzionario di PIS, che ha consentito alla Corte di ricostruire con esattezza tutte le tappe di quel rapporto e le modalità secondo le quali lo stesso ebbe ad articolarsi, attestate, poi, storicamente dalle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra i due ed il cui contenuto privilegiata incidenza probatoria spiega nella valutazione della lealtà del libanese.

Sul contenuto del colloquio intercorso con il Bou Chebel, la stessa sera del 13 luglio, il Capo della Criminalpol ha riferito dettagliatamente all'udienza dibattimentale dell'8 marzo 1984, premettendo che a preannunciarli il contatto con il "Franco" era stato lo stesso dr. Sabatino, il quale telefonicamente lo aveva informato che avendo il soggetto parlato di un attentato ai danni del dr. De Francesco, era stata sua iniziativa incaricarlo di mettersi in contatto con il Capo della Criminalpol di Palermo, dandogli, tramite il dr. La Corte, il numero tele-

fonico dell'ufficio che avrebbe dovuto chiamare.

In effetti il "Franco", quella stessa sera alle ore 20,00, aveva chiamato il dr. De Luca, dandogli appuntamento ~~alla~~ piazza Belvedere di Taormina per le ore 11,00.

Di tale appuntamento il Capo della Criminalpol aveva informato il Questore dr. Mendolia e il Capo della Squadra Mobile dr. D'Antona.

A Taormina era poi giunto alle ore 22,45 e, trascorso circa un quarto d'ora dal suo arrivo, si era incontrato con il Bou, intrattenendosi con lo stesso, prima all'interno di un bar e, poi, all'interno di un ristorante, ove insieme avevano consumato un pasto.

Nell'occasione il libanese, confermando le notizie che già erano state fornite al teste dal dr. Sabatino, lo aveva informato di avere appreso da Rabito Vincenzo e da tale "Piero" che i Greco di Ciaculli avevano programmato l'assassinio del Prefetto De Francesco, specificando che i due si erano a lui rivolti perchè procurasse le armi all'uopo occorrenti.

Gli aveva anzi spiegato in Bou Chebel che le armi, che il Rabito ed il Piero erano stati incaricati di trovare dovevano essere armi pesanti e più precisamente bombe

a mano, mitragliette e bazooka, assicurandogli, al contempo, che, dal momento che sarebbe stato lui a curarne la consegna, avrebbe seguito da vicino la vicenda, con la conseguente possibilità di consentire l'arresto del Greco con le armi in mano entro quindici giorni.

Quale contropartita delle sue informazioni il libanese aveva, tuttavia, chiesto al funzionario che si interessasse perchè venissero revocati i provvedimenti restrittivi della libertà personale dai quali assumeva di essere colpito.

Che il libanese strumentalizzasse, <sup>me</sup> ~~per~~ <sup>quindi</sup> ~~per~~ <sup>quindi</sup> il contatto con le forze di polizia a fini personali e che si tratti di un confidente "interessato" è un dato incontestabile, ma ciò che va accertato, per decidere se allo stesso siano riferibili materialmente e psicologicamente i reati contestatigli, è se, nel fornire informazioni "incomplete", abbia agito da "doppio-giochista" o da "depistatore", tradendo la fiducia in lui riposta dal dr. De Luca, ovvero se così si sia comportato solo perchè erano quelle le conoscenze di cui era venuto in possesso.

E tornando all'esame del contenuto del primo colloquio intercorso tra il libanese e il dr. De Luca, va



posto in evidenza che il teste, nel corso della sua deposizione, ha precisato, che, pur avendogli in quella circostanza il Franco parlato solo del dr. De Francesco quale vittima designata dell'attentato, senza cioè fargli, nè il nome del giudice Falcone, nè, tantomeno, quello del dr. Chinnici, gli aveva tuttavia fatto presente che i Greco ce l'avevano con tutti gli altri "magistrati, poliziotti e carabinieri che erano particolarmente impegnati nella lotta contro la mafia" e ciò dal momento che a causa dei recenti successi conseguiti dalla polizia e culminati nell'emissione del mandato di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa si sentivano "in merda", e volevano, pertanto, dimostrare con azioni eclatanti la persistente loro potenza.

Il Bou aveva, altresì, fatto presente che l'emana- zione della Legge La Torre aveva inferto un colpo durissimo alle organizzazioni mafiose per i blocchi di patrimoni che, in sede di applicazione della stessa ne erano conseguiti.

Sempre in occasione di quell'incontro, il Bou, oltre ad indicargli i particolari su riferiti, aveva, poi, parlato al teste dell'episodio del latitante che il "Piero",

avrebbe accompagnato in montagna, fornendo anzi al dr. De Luca il numero di targa della Fiat 500 di colore rosso di proprietà dello Scarpisi la cui persona, peraltro, era già nota alla polizia, come d'altronde, quella del Rabito, essendo gli stessi già oggetto di un'indagine iniziata dalla Squadra Mobile nel marzo 1983 per fatti di droga, tanto che le utenze telefoniche dei due erano state messe sotto controllo, circostanza questa che constava personalmente al funzionario per quell'interscambio di informazioni che si verifica tra la Criminalpol e la Squadra Mobile per fatti delinquenziali di un certo rilievo.

Sostanziale coincidenza vi è, pertanto, tra le notizie che il Bou ha dichiarato di avere fornito in data 13 luglio al dr. De Luca e quelle che quest'ultimo ha dichiarato di avere dallo stesso apprese.

Non ignora tuttavia la Corte che, in relazione al colloquio intercorso con il Capo della Criminalpol al Belvedere di Taormina, il libanese ha indicato anche dei particolari per qualche aspetto divergenti da quelli riferiti dal funzionario di P.S., ma si tratta di verificare se gli stessi abbiano valore sintomatico della

slealtà e quindi dell'inattendibilità del Bou, o se non siano piuttosto frutto di un suo esasperato istinto di difesa.

Ha dichiarato, infatti, il Bou Chebel che, già in data 13 luglio, nell'informare il dr. De Luca che i mandanti dell'attentato erano i Greco di Ciaculli, gli aveva indicati nominativamente, specificando che gli stessi andavano identificati nei fratelli Michele e Salvatore Greco e nel loro cugino "Totò", e aggiungendo, anzi, che tali nomi aveva letto a Taormina il giorno precedente su un quotidiano locale mostratogli dal Rabito e recante la notizia dell'emissione dei mandati di cattura per lo omicidio Dalla Chiesa.

Il dr. De Luca, interrogato a tale specifico riguardo, ha escluso che il libanese gli avesse fatto i nomi dei Greco e riferito l'episodio legato alla lettura del giornale, specificando anzi che se di un siffatto episodio il "Franco" gli avesse parlato, data la peculiarità dello stesso non avrebbe trascurato di memorizzarlo.

Quanto all'indicazione dei nomi dei Greco, il teste non ha mancato, tuttavia, di fare presente che non era

data ~~una~~ cura<sup>di</sup> chiedere al libanese di qual<sup>e</sup> "Greco" si trattasse, riportando univocamente, vale a dire senza possibilità di equivoci, l'indicazione di "Ciaculli", riferita al cognome Greco, ai fratelli Michele e Salvatore e al cugino degli stessi "Totò".

Il contenuto sostanziale dell'informazione che il Bou ebbe a fornire al Capo della Criminalpol rimane, pertanto, immutato con o senza l'indicazione del nome di battesimo dei Greco, e se il libanese, in dibattimento, ha dichiarato di avere fatto quei nomi, ciò di per sè stesso non autorizza la Corte ad attribuire al racconto dell'imputato un connotato di fragilità, così come, parimenti, tale valore non può assumere l'ostinato riferimento all'episodio del giornale.

Decisivo è, poi, il rilievo che se veramente l'indicazione dei Greco di "Ciaculli", quali mandanti dello attentato, fosse frutto dell'invenzione del Bou e, a fini difensivi, lo stesso avesse strumentalizzato l'episodio legato alla lettura del quotidiano per dare a quella indicazione oggettivo riscontro, di certo non avrebbe fatto riferimento a "Totò Greco", il cui nome non figura nè sul "Giornale di Sicilia" nè sulla "Sicilia" del 12 luglio,

per il semplice fatto che il mandato di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa non è stato emesso a suo carico, bensì a carico di altri tre appartenenti alla famiglia Greco, ed esattamente i fratelli Michele e Salvatore, indicati erroneamente come cugini nel quotidiano "La Sicilia", e "Pino Greco", indicato nel "Giornale di Sicilia" come astro in ascesa della famiglia di Ciaculli.

Si è pure obiettato da parte della difesa dei fratelli Salvatore e Michele Greco, a riprova della inattendibilità del Bou, che vi sarebbe un contrasto fra le indicazioni fornite dal libanese al dr. La Corte e relativamente alla notizia dell'attentato programmato ai danni del dr. De Francesco, e quelle fornite invece al dr. De Luca.

Quanto al contatto telefonico con il dr. La Corte, secondo quanto riferito dal funzionario, il libanese gli avrebbe detto di avere saputo dell'attentato dalle stesse persone di cui gli aveva parlato nel corso di un incontro avvenuto nel marzo precedente da identificarsi nel Rabito Vincenzo e in tale "Bruno".

Al dr. De Luca, per contro, il libanese ebbe a parlare del Rabito e del "Piero", indicandoli come le per-

sonne che <sup>gli</sup> avrebbero fornito la notizia dell'attentato.

A tale specifico riguardo la Corte ritiene di dovere operare delle precisazioni.

Se il libanese, parlando con il dr. La Corte, disse di avere saputo dell'attentato, che si stava programmando, dalle stesse persone di cui gli aveva parlato nel marzo precedente (Rabito e Bruno), senza indicarle tuttavia per nome, mentre, parlando con il dr. De Luca fece esplicito riferimento a Rabito e "Piero", ciò non può assumere valore univocamente sintomatico della inattendibilità della notizia, perchè semmai si tratta di una imprecisione, tra l'altro di nessun rilievo ai fini processuali, ricorrendo per sempre il nome di Rabito.

Non va trascurato, poi, che al dr. La Corte il Bou non fece i nomi del Rabito e del "Bruno" espressamente, limitandosi a dire che a dargli la notizia dello attentato erano state le "stesse persone" di cui aveva parlato al funzionario nel marzo precedente, quindi se al dr. De Luca ha fatto esplicitamente i nomi del Rabito e del "Piero" non può sostenersi che abbia sostituito quest'ultimo al "Bruno".

L'unica verità processuale che emerge in siffatto contesto è che, parlando con il dr. La Corte per telefono, il Bou, che, tra l'altro, sollecitava un incontro de visu, non ebbe a fornire dettagli precisi, come invece, poi, avvenne nell'incontro con il dr. De Luca.

A prescindere, comunque, dall'indicazione delle persone che gli avrebbero fornito la notizia dell'attentato, rimane il fatto obiettivo che, riferendosi ai mandanti dello stesso, il Bou ha parlato, così come riferito dal dr. Sabatino in dibattimento, di "gruppi operanti a Palermo, posti all'apice della gerarchia mafiosa", ed è un dato storico incontestabile che all'apice della gerarchia mafiosa palermitana ci sono <sup>appunto</sup> i Greco e loro soltanto, come appaiono *2. chiariti*.

E' emerso, poi, nel corso della deposizione del dr. De Luca (cfr. f.58 verb.48 e f.37 verb. 49), che, nello incontro avvenuto con il libanese in data 13 luglio, lo informatore, come vittima designata dell'attentato, ebbe a parlare solo del dr. De Francesco, senza fare ~~nessun~~ <sup>alcun</sup> ~~men-~~ <sup>citare</sup> il nome del giudice Falcone, nè tanto meno quello del dr. Chinnici, e a fronte di tale indicazione del teste, il Bou, da parte sua, ha dichiarato di avere in-

vece, parlato al dr. De Luca anche del Giudice Falcone.

A tale specifico riguardo la Corte osserva che, pur non avendo il Bou, parlato al dr. De Luca del Giudice Falcone in data 13 luglio, ciò non può provare la malafede del confidente, avendo, comunque, il funzionario precisato di avere appreso dallo stesso Bou che la mafia ce l'aveva contro "tutti quei magistrati, funzionari, poliziotti" che ficcavano il naso nei suoi affari" (cfr. f. 55 verb. 47).

L'omessa indicazione del nome del Giudice Falcone è, riconducibile al fatto che sino al 13 luglio, solo il nome del dr. De Francesco era stato indicato al libanese, e se quest'ultimo ~~nel~~ <sup>al</sup> dibattimento ha insistito nell'affermare di averne invece parlato, già nell'incontro avvenuto <sup>al</sup> nel Belvedere di Taormina, ciò trova spiegazione nell'esigenza dell'imputato di dimostrare, a fini difensivi, che le sue informazioni furono il più dettagliato possibili sin da quando egli si mise in contatto con la polizia.

La prova documentale è, invero, nel senso che solo il 26 luglio il libanese ebbe a fare al dr. De Luca il nome del Giudice Falcone, ma è indubbio che, se fosse stato



in malafede, non ne avrebbe parlato nemmeno a quella data.

E proseguendo nell'analisi dello sviluppo che a partire dal 13 luglio ebbe il rapporto confidenziale instauratosi tra il dr. De Luca ed il "Franco", osserva la Corte che, successivamente a tale incontro, c'è il contatto telefonico di cui alla conversazione registrata in data 15 luglio.

Relativamente a tale telefonata lo stesso dr. De Luca ha, anzi, chiarito che essa fu ricevuta e registrata sul numero del dr. D'Antona, in quanto ancora, a quella data, nel suo ufficio non era stato installato alcun registratore.

Il funzionario ha, anzi, spiegato che solo per un errore in cui sarà incorso il Maresciallo Portici, che ebbe a curare la trascrizione delle telefonate, quella chiamata nei verbali della Polizia era stata indicata come ricevuta all'utenza del suo ufficio.

Si è così chiarito il significato dell'ultima parte di tale conversazione, laddove il dr. De Luca invita il "Franco" a chiamarlo ad un altro numero telefonico e sul quale si è molto discusso da parte delle

difese dei coimputati del Bou, prospettandosi addirittura l'eventualità che tra lo stesso e il Capo della Criminalpol fosse ~~stata~~ intercorsa tutta una serie di conversazioni, oltre a quelle le cui trascrizioni sono state acquisite agli atti del procedimento.

Quanto, poi, al contenuto specifico di ~~detta~~ <sup>del 15 luglio</sup> conger-  
sazione, in esito ad una critica lettura della stessa, emerge la preoccupazione del dr. De Luca di acquisire informazioni più precise in ordine alle armi per la cui fornitura il Rabito e lo Scarpisi avevano richiesto la intermediazione del Bou.

Esplicita è, infatti, la sollecitazione al libanese di attivarsi, fornendo notizie dotate di un grado di concretezza tale da consentire al funzionario di intervenire presso l'Autorità Giudiziaria, al fine di garantire al Bou la libertà di movimento che egli chiedeva come contra-partita delle sue informazioni. K

È nel corso di tale telefonata che il Bou Chebel informa il Capo della Criminalpol che a Milano era già arrivato o stava per arrivare il "Piero", rassicurandolo che, dopo i contatti con lo stesso, lo avrebbe messo al corrente degli sviluppi dell'operazione e, in

effetti, la notizia fornita dal confidente era esatta in quanto proprio il 15 lo Scarpisi, così come da lui stesso ammesso, era giunto a Milano.

Quanto alla faccenda della "Turchia", cui si fa pure riferimento nel contesto di tale conversazione telefonica, il dr. De Luca ha chiarito che, in occasione dell'incontro avvenuto a Taormina, il Bou lo aveva informato che il Rabito e lo Scarpisi intendevano importare, nell'interesse dell'associazione mafiosa di appartenenza, morfina dai paesi del Medio Oriente, senza, tuttavia, specificare che, a tale scopo, nonché all'ulteriore scopo di procacciare armi, era stato programmato un viaggio a Cipro.

Il Bou Chebel, dal canto suo, ha, invece, sostenuto che, già in occasione dell'incontro del 13 luglio, aveva parlato al dr. De Luca del viaggio a Cipro, specificando che tale viaggio era strumentale per il reperimento sia delle armi che della morfina. H

A tale specifico riguardo la Corte osserva che lo stesso dr. De Luca non ha mancato di precisare che tuttavia il Bou gli aveva detto che le armi di cui erano

in cerca sia il Rabitè che lo Scarpisi dovevano essere importate da Cipro.

Il funzionario ha, anzi, dichiarato che a tale informazione del Bou aveva attribuito un valore di obiettiva consistenza (cfr. f.19 verb. 50), in quanto, pur essendo i paesi del medio oriente più importatori che esportatori di armi, per i noti conflitti bellici registratisi negli ultimi anni, era ipotizzabile che le armi, pur provenendo dai paesi europei, passassero da Cipro, per poi essere trasportate in Italia, e ciò in quanto Cipro ha assolto sempre a questo ruolo di centro di smistamento di generi di contrabbando di ogni specie, come era una volta per Malta (cfr. f.20 verb.50).

Anche se il libanese del viaggio a Cipro per il reperimento di armi non ebbe a parlare al dr. De Luca in occasione dell'incontro avvenuto in data 13 luglio al Belvedere di Taormina, il dato certo è che, comunque, di tale viaggio egli ebbe a parlare al funzionario sia pure successivamente, facendogli presente, già il 13 luglio, che il Rabito e lo Scarpisi intendevano importare morfina dai paesi del medio oriente.

Se veramente il libanese fosse stato in malafede

è certo che di tale viaggio non avrebbe messo al corrente il funzionario.

Sempre in data 15 luglio, il libanese ebbe a ritелефonare poi al dr. De Luca, stavolta non al numero telefonico del dr. D'Antona, ma a quello del suo ufficio, facendogli presente che voleva incontrarsi con lui l'indomani a Milano, come poi infatti avvenne.

E' emerso dalla deposizione del dr. De Luca che il 16 luglio egli si incontrò con il libanese all'Hotel Gallia di Milano e la richiesta di collaborazione che in quell'occasione il Bou stesso ebbe a fare al dr. De Luca milita univocamente nel senso dell'estraneità dello imputato ai delitti contestatigli.

E' all'Hotel Gallia infatti, che il Bou, facendo presente al Capo della Criminalpol le difficoltà obiettive cui andava incontro nel continuare l'operazione da solo, aveva sollecitato la predisposizione di pedinamenti, chiedendo anche che gli agenti all'uopo incaricati scattassero delle fotografie, al fine di pervenire alla fisica individuazione delle persone che via via avrebbe contattato.

A tali richieste di fatto il dr. De Luca non ritenne, tuttavia, di dovere aderire e al di là delle ragioni di tattica poliziesca che indussero il teste a comportarsi in tal senso e che non spetta alla Corte sindacare, è indubbio che se il Bou avesse voluto tutelare l'anonimato di quanti gravitavano all'interno dell'organizzazione facenti capo ai fratelli Greco, di certo non avrebbe sollecitato pedinamenti e fotografie.

È sempre in occasione dell'incontro avvenuto fra il dr. De Luca e il libanese all'Hotel Gallia che il confidente informò il funzionario che stava per mettere in contatto il Rabito e lo Scarpisi con una persona che avrebbe potuto fornire loro armi, e il fatto stesso di avere dato tale informazione al dr. De Luca, sollecitando contestualmente pedinamenti e fotografie, è ulteriormente sintomatico della buona fede del Bou. K

Anche il comportamento mantenuto dal libanese in epoca successiva all'incontro all'Hotel Gallia dimostra l'estraneità dello stesso ai programmi criminosi della associazione al cui interno operava da infiltrato.

Il 20 Luglio, infatti, successivamente al contatto

con il Leonardo La Grassa, il Bou cercò il dr. De Luca per ben due volte, prima alla Questura, e poi, al Tribunale di Milano, segno questo che voleva mettere al corrente il funzionario degli ulteriori sviluppi dei suoi contatti con il Rabito e con lo Scarpisi.

Non essendo, tuttavia, riuscito a parlare con il Capo della Criminalpol il 20 luglio, il libanese ebbe a richiamarlo in data 21, ed, in effetti, esaminando criticamente il contenuto delle notizie che in quell'occasione il confidente ebbe a fornire, emerge che le stesse erano notizie relative a fatti realmente avvenuti e ciò ad ulteriore riprova della lealtà del Bou.

Nell'occasione, infatti, il libanese informò il dr. De Luca che trovavasi fuori Milano ed è stato accertato nel corso dell'istruttoria dibattimentale che effettivamente ebbe ad alloggiare dal 19 al 23 luglio all'Hotel "Serbelloni" di Bellaggio . W

Ha trovato, poi, riscontro nella telefonata in data 18 Luglio intercettata alle ore 20, 26 sull'utenza di casa Rosano <sup>che</sup> a quella data il Rabito era ripartito per Palermo, mentre lo Scarpisi era rimasto a Milano, ulte-

riore notizia che nel corso della conversazione il Bou ebbe a fornire al dr. De Luca.

Parimenti riscontrato è, poi, quanto nel contesto di tale conversazione il libanese ebbe a riferire circa i risultati dell'incontro avvenuto tra l'Enzo, il Piero e il Leonardo il 17 precedente a Pioltello. Risulta, infatti, dalla trascrizione della conversazione telefonica de qua, che il Leonardo si era impegnato a consegnare all'Enzo e al Piero "cento pezzi di varie cose", che si trovavano già in un deposito della Sicilia e di cui avrebbe curato la consegna quando sarebbe sceso in Sicilia, ove appunto aveva intenzione di venire per trascorrervi le ferie.

Che, in effetti l'Enzo e il Piero a Milano fossero stati in contatto, in quel torno di tempo, con tale Nardo (da identificarsi costui senz'altro nel La Grassa se si ha riguardo alle risibili spiegazioni fornite dal Rabito e dallo Scarpisi), è attestato dal contenuto della conversazione telefonica intercettata alle ore 19,02 del 19 luglio 1983 sull'utenza di casa Rosano, e che il Leonardo La Grassa nella seconda metà del mese di luglio sia sceso in Sicilia ha



trovato riscontro nella nota del Nucleo di P.G. di Caltanissetta in data 13 Giugno 1984 dalla quale risulta la presenza dello ~~stesso~~ <sup>stesso</sup> a Trapani in data 27 Luglio.

Quanto, poi, alla notizia relativa a quel tale "Pippo", che sarebbe sceso a Palermo, portando con sè una valigetta carica di otto, nove pistole calibro 38, è stato obiettato da parte delle difese che essa costituisce frutto della fantasia del Bou, in quanto non essendosi incontrato il 21 Luglio con l'Enzo e con il Piero non poteva dagli stessi averla appresa.

A siffatta obiezione è agevole replicare che se vero è <sup>che</sup> con il Rabito e lo Scarpisi il Bou non si vide il 21 Luglio, vero è anche che, comunque, si incontrò con gli stessi in data 17, prima a Como, nel corso della mattinata, e, poi, nel pomeriggio, recandosi insieme a loro a Pioltello per parlare con il "Nardo".

Il 18, poi, il Bou si rivide con lo Scarpisi e con tale "Pippo", alias Michele, presentatogli dal primo. Ben poteva quindi il confidente avere appreso la notizia in una di tali circostanze, e se ne ha riferito, segno è che ciò avvenne.

Ha chiarito tuttavia il Dr. De Luca di non aver attribuito molta importanza alla notizia relativa alla consegna dei "cento pezzi" e a quella relativa alle armi trasportate dal Pippo, in quanto, trattandosi di armi corte, le stesse non potevano essere utilizzate per l'attentato. Pur non potendo siffatta valutazione non essere condivisa dalla Corte, essa non sembra, tuttavia, indicativa nel senso della dimostrazione della malafede del Bou, quasi a significare che lo stesso, anzicchè fornire notizie relative allo attentato, nel tentativo di "depistare" il funzionario o comunque di ingannarlo per accattivarsene la protezione, gli dicesse meno di quel che sapeva.

La verità processuale è piuttosto un'altra e cioè che solo quelli riferiti erano stati gli sviluppi dei contatti tra il Bou, il Rabito e lo Scarpisi, non essendo questi ultimi venuti in possesso di armi strumentali all'esecuzione dell'attentato. H

E' sempre nel corso della telefonata del 21 che il libanese informò il dr. De Luca di avere saputo che in Questura c'era una "talpa" che dava tante piccole informazioni alla mafia, e che nel riferire ciò il Bou ebbe

a comunicare una notizia realmente appresa dal Rabito ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Ha riferito, infatti, l'imputato a tale specifico riguardo che proprio il Rabito, il quale spediva eroina in America, occultando<sup>do</sup> nelle sedie di sua fabbricazione, aveva saputo da una spia della Questura che i suoi contenitori erano stati messi sotto controllo.

Proprio per accertarsi di ciò il Rabito aveva collocato all'interno di un contenitore della stoffa, avvisando di ciò il destinatario.

Verificando se la stoffa era stata scuotuta, il Rabito avrebbe potuto rendersi conto se effettivamente la polizia avesse aperto il contenitore.

La circostanza riferita dal Bou ha trovato piena conferma nel corso della deposizione resa dal Commissario di B.S. Cassarà, il quale ha, appunto, riferito che, controllato uno dei contenitori contenente merce del Rabito, era stata trovata stoffa di tappezzeria.

Nel riferire di avere saputo della esistenza di una talpa, il libanese parlò, pertanto, di un fatto obiet-

tivo e non già frutto della sua fantasia.

Nella successiva telefonata del 22 Luglio il Bop informò, poi, il Dr. De Luca del programma di venire in Sicilia, specificando che avrebbe dovuto incontrarsi con il Rabito e lo Scarpisi, ed è, invero, rimasto accertato che a Taormina ebbe a trovarsi dal 24 al 28 luglio, incontrandosi con il Rabito, riprova ulteriore questa che l'informatore metteva al corrente il funzionario di tutti i suoi movimenti, nonché di quelli delle persone con le quali era venuto in contatto.

Nella telefonata del 25 Luglio, infatti, il libanese, dopo avere informato il dr. De Luca del suo arrivo a Taormina, lo mise al corrente che l'indomani sarebbero venuti a trovarlo il Rabito e lo Scarpisi, e che nel riferire ciò disse ancora una volta il vero, ha trovato conferma nel contenuto della conversazione telefonica intercettata in data 25 Luglio 83 sull'utenza del Bar Caracas alle ore 18,06, nonché nel contenuto di altra conversazione telefonica intercettata sull'utenza di casa Rabito in pari data alle ore 16,23.

Ganno osservato le difese che, nel riferire al

dr. De Luca di un appuntamento con lo Scarpisi, il libanese disse il falso perchè con quest'ultimo mai nessun appuntamento era stato concordato.

Si è sostenuto, in particolare, che nel corso della conversazione telefonica intercorsa alle ore 18,06 di quel giorno fra il libanese ed il Rabito, quest'ultimo non avrebbe affatto parlato della venuta a Taormina dello Scarpisi.

A tale proposito la Corte osserva che se vero è che non vi è prova di un appuntamento direttamente concordato in quei giorni fra il libanese e lo Scarpisi, vero è anche che la venuta di quest'ultimo fu più volte sollecitata dal Bou, tanto che nella conversazione telefonica intercorsa alle 16,23 del 25 con il Rabito, lo stesso Rabito all'insistente richiesta se l'indomani a Taormina sarebbe venuto "il cugino", cioè lo Scarpisi, ebbe a rispondergli "penso di sì.... o viene da solo o dopodomani veniamo insieme".

Nella successiva conversazione telefonica del 25 Luglio 1983, intercorsa sempre tra il Bou e il Rabito, quest'ultimo, da un lato assicurò la sua venuta a Taormina


per l'indomani, dall'altro non escluse quella dello Scarpisi, che sino a quel momento non aveva ancora visto, ma con il quale avrebbe dovuto incontrarsi di lì a poco.

E' sempre nel corso della telefonata intercorsa fra il Bou e il dr. De Luca in data 25 che si fa, d'altronde più pressante la richiesta di collaborazione del confidente.

Leggesi, infatti, testualmente nella relativa trascrizione acquisita in atti "allora se voi potete darmi un aiuto si può andare avanti benissimo, aiuto vuol dire, ci vuole uno che viene a Milano, ci vuole di quà, ci vuole di là, tante cose possiamo fare miracoli, è una bella cosa.... Se devo fare le cose da solo non riesco ad arrivare?.... ci sono molte cose molto importantissime ma io da solo non ce la faccio dottore perchè non posso io tutte cose da solo.... perchè succede una cosa molto importante io se non ci ho l'appoggio quà, qualcuno di là e allora non ce la faccio a farla"...

Ancora una volta siffatte richieste militano nel senso dell'assoluta estraneità del Bou ai delitti contestatigli.

E proseguendo ulteriormente nella critica analisi della conversazione telefonica in data 25 luglio, osserva la Corte che è sempre nel contesto di tale conversazione che il libanese ebbe ad informare il dr. De Luca che la cosca disponeva di 60 motoscafi per il trasporto della morfina base che doveva essere importata dalla Turchia.

E' stato detto, sempre da parte delle difese dei coimputati del Bou, a riprova della sua assoluta inattendibilità, che a quella data egli niente ancora poteva sapere di motoscafi, avendogliene parlato il "Pippo", alias "Michele" solo in occasione dell'incontro avvenuto a Taormina il giorno dopo, e cioè il 26. Anche in proposito va osservato che trattasi di rilievo  destituito di fondamento perchè risulta in atti che il Bou ebbe ad incontrarsi con il Michele già a Milano il 18 precedente, discutendo, fra l'altro, proprio in quell'occasione, della urgenza della fornitura di morfina base, e facendogli presente che, per il trasporto della stessa, l'organizzazione disponeva di "potenti motoscafi".

Decisiva rilevanza nell'economia probatoria di questo processo riveste, pàì, ai fini della dimostrazione dell'estraneità del Bou ai delitti contestatigli il contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra lo stesso Bou e il dr. De Luca in data 26 Luglio, nel contesto della quale il confidente preannunciò al funzionario che, per la esecuzione della strage, scartato l'originario disegno di utilizzare i fucili lancia granate, si era deciso di adottare il sistema "palestinese".

Nella stessa circostanza il Bou ebbe a comunicare al dr. De Luca che tale informazione gli era stata data dal "Pippo", che era venuto a trovarlo a Taormina nel corso della giornata.

Ha dichiarato, <sup>di contro</sup> ~~peraltro~~, il dr. De Luca che, proprio il contenuto della conversazione telefonica intercorsa con il Bou in data 26 Luglio, assunse ex post per lui un preciso valore sintomatico della slealtà del confidente, avendogli il libanese parlato nel corso di quella stessa conversazione del viaggio che doveva intraprendere unitamente al Rabito e al "Piero" per recarsi a Cipro ove dovevano essere reperite le armi stru-



mentali per l'esecuzione dell'attentato, precisandogli anzi, che dipendeva da lui stesso fissare la data della partenza (cfr. f.2 verb.49), ingenerando quindi nel funzionario la convinzione che l'attentato fosse tutt'altro che imminente.

Fatto anzi presente al "Franco" da parte dello stesso dr. De Luca che era sua intenzione andare in ferie, il confidente lo aveva assicurato che l'operazione poteva essere rimandata e ripresa eventualmente al suo rientro, dipendendo esclusivamente da lui mandarla avanti o meno.

Nemmeno il riferimento ai lanci razzi che, secondo quanto dettogli dal Bou, erano già nella disponibilità dell'associazione (cfr. f.4 verb.49) aveva determinato nel Capo della Criminalpol il convincimento che l'attentato fosse imminente e ciò, avendogli il libanese detto che il sistema di esecuzione era radicalmente mutato, essendosi adottata la decisione di servirsi di un'auto-bomba.

In riferimento alla disponibilità dei fucili aveva anzi <sup>in</sup> generato nel dr. De Luca la convinzione che l'infor-

matore in realtà gli dicesse "meno di quel che sapeva" (cfr.f.5 verb.49) e, in particolare, gli comunicasse dei fatti che, in quanto già avvenuti, non era in condizione di riscontrare.

Ha dichiarato poi, il dr. De Luca che la sua sfiducia nei confronti dell'informatore e i suoi sospetti sulla buona fede dello stesso erano divenuti <sup>ancora</sup> più consistenti a causa del comportamento che il libanese aveva posto in essere successivamente all'esecuzione della strage.

Il teste ha, in particolare, fatto riferimento alla partenza del Bou per Milano avvenuta la stessa mattina del 29, data dell'esecuzione della strage, nonché allo specifico riferimento, nella telefonata intercorsa con il Bou, lo stesso giorno 29, ad altre due vittime designate dalla mafia che avrebbero dovuto ancora essere uccisi. Era sorta cioè nel dr. De Luca la convinzione che il libanese, gli avesse comunicato meno di ciò di cui era venuto a conoscenza, tacendo cioè i tempi dell'attentato e soprattutto, indicandogli il 26 precedente destinatari diversi dello stesso.

Ciò premesso, si tratta allora di valutare se quelli

che il dr. De Luca ha indicato come elementi indicativi della responsabilità del Bou in ordine ai fatti per cui è processo, nel contesto processuale che si sta esaminando, assumano univocamente significazione accusatoria o se piuttosto non siano riconducibili a un soggettivo apprezzamento del teste e non costituiscono, pertanto, prova della slealtà dell'imputato libanese.

Emerge, invero, proprio dalle considerazioni susposte che se il Bou Cjebel, nel riferire le modalità dell'attentato, non indicò i tempi di attuazione dello stesso, nè la vittima designata, ma anzi due destinatari diversi, ciò fece, non già perchè animato dall'intento di mettere il funzionario di P.S. con il quale era in contatto sin dal 13 luglio, su una falsa pista, allo scopo di intralciarne l'operato, ma piuttosto perchè quelle e non altre erano le conoscenze di cui era venuto in possesso.

Nè si può argomentare che, per il fatto di essere stato informato di un così segreto progetto dell'associazione, il Bou dovesse necessariamente essere affiliato

alla stessa.

Che il Bou, invero, riscuotesse la piena fiducia di quanti all'interno di quell'organizzazione operavano è conclamato dagli atti processuali. Il contatto con il libanese era invero strumentale per la cosca, sia per la fornitura della morfina base, sia per quella delle armi occorrenti per attuare l'attentato, nonché per gli attacchi da portare avanti contro i mafiosi delle cosche avversarie.

Il fatto anzi che il Pippo si sia limitato a dare al libanese una informazione generica, senza cioè precisargli nè data dell'esecuzione, nè destinatario dello attentato, è ulteriore riprova che ciò avvenne perchè non fu quello l'argomento principale della conversazione tra loro intercorsa, ma piuttosto un accenno obbligato nella intenzione del "Pippo" di sottolineare che, per quanto relativamente alla questione dell'attentato i problemi operativi fossero stati già risolti, cionondimeno il viaggio a Cipro si rendeva ugualmente necessario per gli altri fini che l'organizzazione perseguiva.

E' evidente, pertanto, che il viaggio a Cipro non



ciamo c'è un socio con me dai io vado da questa parte io dico io vado altra parte ma non faccio mai le cose che fanno sapere gli altri così".

Se veramente il libanese avesse voluto "depistare", mettere cioè il dr. De Luca su una falsa traccia, di certo non ne avrebbe sollecitato la collaborazione, come è invece storicamente provato.

Il dr. De Luca, dal canto suo, ha dichiarato (cfr. f. 27 verb.49) che, essendo obiettivo della sua operazione la questione delle armi, aveva insistito perchè fosse lo stesso Bou a consegnarle ai destinatari e, per quanto il confidente gli avesse proposto pedinamenti e fotografie da scattare, si era sempre rifiutato, trovando inopportuno che altre persone si interessassero a quella indagine con il rischio di pregiudicarne i risultati.

Il Bou Chebel, dal canto suo, ha dichiarato che provvedere personalmente alla consegna delle armi avrebbe comportato per lui rischi notevolissimi, a causa dei mandati di cattura dai quali era colpito, e a parte siffatta preoccupazione, che, può, anche essere comprensibile, è indubbio che, avuto riguardo alla complessità

dell'indagine di cui lo stesso si stava in concreto occupando e che comportava la possibilità di contatti non limitati al Rabito e allo Scarpisi, ma estesi anche ad altri personaggi che agendo in collaborazione con la Polizia, con agenti infiltrati ad esempio, di cui appunto sollecitava l'intervento, il libanese probabilmente poteva conseguire risultati più concreti nella sua attività di informatore.

Ciò che rileva, comunque, alla fine della dimostrazione della insussistenza di un aggancio causale tra la condotta del libanese e i reati allo stesso contestati è che, se egli avesse voluto tutelare l'anonimato di coloro con i quali via via poteva incontrarsi, non avrebbe, di certo, sollecitato pedinamenti e fotografie.

Quanto, poi, alla condotta posta in essere dal Bou in data 29, dalla quale il dr. De Luca avrebbe tratto il convincimento della malafede dell'informatore e particolarmente al viaggio effettuato dal libanese a Milano, in coincidenza dell'esecuzione della strage, e preannunciato nella conversazione telefonica del 27 Luglio, si tratta di valutare se in atti vi sia prova che tale viaggio altro non *sia stato* per il Bou che un espediente per preconstituirsì un alibi,

nella piena consapevolezza che proprio in quella data i Greco avrebbero messo in atto il loro criminoso piano.

*In effetti* non vi è, ~~invero~~, alcun elemento processuale che autorizzi la Corte ad attribuire al viaggio effettuato dal Bou in quella data il significato di una fuga, preordinata a fini difensivi.

Risulta, per contro, dalla deposizione resa nel corso dell'istruzione sommaria dalla Lagou Sofia che effettivamente la stessa, arrivata in Italia dalla Grecia il giorno 27, ricevette alle 3 di notte una telefonata del libanese.

Nell'occasione per quanto ella avesse chiuso il telefono non essendo sua intenzione avere più rapporti con il Bou, lo stesso l'aveva richiamata dicendole che aveva in programma di andarsi a riprendere la roba lasciata a casa della donna, perchè se l'avessero uccisa, cosa che di fatto poteva avvenire, non era sua intenzione lasciare tracce.

Anche in occasione di tale seconda telefonata la Sofia aveva detto al libanese di non avere più intenzione di rivederlo, ma lo stesso, non desistendo dai suoi



tentativi le aveva telefonato ancora una volta, invitandola a partire perchè correva seri pericoli.

Era stato così che la Lagou si era determinata a venire in Sicilia, giungendovi con il Bou il 31 luglio e prendendo alloggio prima all'Hotel "Jachting" di Taormina e, poi, allo Zagarella di Palermo. Quanto ~~ma~~ il Bou, ha pertanto riferito circa la ragione che aveva determinato il suo viaggio a Milano ha trovato obiettivo riscontro nella deposizione della Sofia Lagou.

Si è, peraltro, obiettato da parte delle difese dei coimputati del Bou che, avendo quest'ultimo saputo dell'arrivo della Sofia dopo la mezzanotte del 27, alle ore 18,05 dello stesso giorno 27, quando ebbe a comunicare al dr. De Luca l'intenzione di partire per Milano, la ragione del suo viaggio non poteva essere l'incontro con la Sofia. W

A tale specifico riguardo la Corte osserva che lo Bou Enebel ha, ~~inoltre~~, dichiarato, sempre in dibattimento, che comunque aveva deciso di andare a Milano per acquistare una parrucca, circostanza questa confermata dallo stesso Rabito, sicchè anche il fatto di avere parlato

al dr. De Luca del viaggio da intraprendere <sup>per</sup> Milano alle 18,05 del 27 non può assumere ~~nessun~~ <sup>alcun</sup> valore di prova della malafede dell'imputato.

Ciò premesso, va allora ulteriormente analizzato il contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra il Bou e il dr. De Luca in data 29 avendo il funzionario dichiarato in dibattimento di avere tratto anche da tale conversazione il convincimento che il confidente, tradendo la fiducia in lui riposta, gli avesse comunicato meno di quello che sapeva.

Risulta, ~~infatti~~ dal contesto di tale telefonata, che, appreso dal dr. De Luca che l'attentato si era verificato e che era stato posto in essere ai danni del Consigliere Chinnici, il Bou, dopo avere manifestato stupore e richiamato l'attenzione dell'interlocutore sulla serietà W delle sue informazioni ("hai visto come, porco Dio, quando dico una cosa che per sapere sono serio dico le cose per come sono mamma mia") gli aveva detto che dovevano ancora essere uccise altre due vittime designate ("ascolta anche io debbo parlarti perchè sono due ancora devono fare, mamma mia, hai capito che ancora.... "). ed esattamente l'alto

Commissario dr. De Francesco e il Giudice Falcone.

Secondo la prospettazione del dr. De Luca, siffatto riferimento aveva assunto per lui significato accusatorio nei confronti del libanese, evidenziando che lo stesso era a conoscenza della deliberata uccisione di una terza vittima, di cui sempre aveva taciuto il nome, e cioè del dr. Chinnici.

Mossa in dibattimento al Bou tale specifica contestazione lo stesso ha dichiarato che, avendo saputo che lo attentato era stato programmato ai danni del dr. De Francesco e del Giudice Falcone, il fatto che un altro giudice fosse stato ucciso aveva mantenuto in lui costante la preoccupazione che gli stessi De Francesco e Falcone ancora corressero seri pericoli..

Altro dato che pure si è prospettato per dimostrare la malafede del Bou è quello legato al fatto che lo stesso si sarebbe messo in contatto telefonico con il funzionario, il 29, informandolo che, nel corso del pomeriggio, non si sarebbero potuti incontrare, diversamente da quanto si era in precedenza concordato.

Anche a tale specifico riguardo la Corte non può esi-

mersi dal rilevare che, se intento del Bou fosse stato quello di rimandare l'incontro con il Dr. De Luca ed eventualmente di evitarlo, non lo avrebbe certo messo al corrente dei suoi spostamenti, nè avrebbe continuato a mantenersi in contatto telefonico con il funzionario.

La condotta posta in essere dal libanese successivamente al verificarsi della strage, è anzi ulteriormente sintomatica dell'assoluta estraneità dell'imputato a tale delitto.

Lo stesso giorno 29 luglio, infatti, il Bou telefonò per ben due volte al dr. De Luca alle ore 18,30 e alle ore 19,00. Non riuscendo a mettersi in contatto con il funzionario, che era fuori ufficio, parlò ~~tuttavia~~ con il maresciallo Fiammingo, informandolo di essere in lista di attesa e che avrebbe fatto tutto il possibile <sup>per</sup> raggiungere la Sicilia, facendo prima scalo a Roma. La successiva telefonata è quella delle 12,40 in data 30 luglio e dal contesto della stessa risulta che il Bou non era ancora riuscito a prendere l'aereo per Roma e comunque si accingeva a prendere il primo volo sul quale avrebbe trovato posto. Anche in tale occasione tuttavia il libanese

non era tuttavia riuscito a mettersi in contatto con il dr. De Luca, tanto che, alle 13,20 della stessa giornata, ritelefonò nuovamente parlando con il maresciallo Siracusa, ancora una volta e dicendogli di essere ancora a Milano. Alle 13,47 del 30 luglio il libanese parlò finalmente con il dr. De Luca, comunicandogli che avrebbe fatto scalo a Roma e che aveva parlato con il Rabito con il quale si sarebbe dovuto incontrare l'indomani.

E' risultato effettivamente dai tabulati trasmessi dall'Alitalia Roma-Fur e che tra i passeggeri del volo AZ 0143 delle ore 14,50 del 30 luglio Milano Roma c'era lo Zufferey (cfr. vol.2° fasc. 2° "atti pervenuti in udienza").

E' stato accertato, poi, a conferma di quanto riferito in dibattimento dal Bou Chebel (cfr. ff.7 e 8 verb.69), che, lo stesso, dopo avere pernottato ~~venuta~~ a Roma l'indomani mattina prese il primo volo aereo Roma Reggio Calabria sul volo BM 358 in partenza alle ore 9,40 (cfr.fasc. 2° vol.2° "atti pervenuti in udienza").

Anche la condotta posta in essere dal libanese in epoca successiva al verificarsi della strage dimostra,

pertanto, la buona fede del confidente, essendo stato accertato nel corso dell'istruttoria dibattimentale la fondatezza di tutto quanto lo stesso ha riferito al dr. De Luca circa i suoi spostamenti successivi al 29.

Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte deve pertanto escludersi che il libanese abbia agito da doppio giocista o da depistatore.

Non si può sostenere, infatti che, il libanese abbia agito da doppio giocista, quale collaboratore della Polizia e correo dei Greco, perchè in tale ipotesi, non li avrebbe indicati come mandanti dell'attentato, nè riferito i programmi.

Non può, poi, non rilevarsi che l'accusa che il Bou ha formulato nei confronti dei Greco ha avuto, nella sua reiterazione caratteri tali di fermezza, da escludere in modo assoluto un'ipotesi qualsiasi, ragionevolmente accettabile di sua compartecipazione alla strage di via Federico Pipitone.

Il Bou, infatti, indicò i Greco come mandanti dello attentato già all'inizio dei suoi contatti con il Dr. De Luca, e ribadì tale accusa nel corso della conversazione del 26 luglio quando quella strage ebbe ad annunciare e

successivamente all'esecuzione della stessa .

La condotta posta in essere dal prevenuto successivamente al verificarsi della strage è idonea a eliminare ogni ragionevole dubbio circa un suo coinvolgimento nell'evento delittuoso incompatibile con la prosecuzione dei contatti con il Capo della Crimnalpol che fu messo al corrente di tutti gli spostamenti dell'imputato e che, poi, infatti, ebbe ad arrestarlo in occasione dello incontro concordato all'Hotel Zagarella.

E' evidente, d'altronde, la fragilità di un dato accusatorio fondato sull'equazione marca libanese dello attentato uguale riconducibilità dello stesso al libanese Bou Chebel, suggestivo forse, ma certo carente della dignità necessaria per trovare ingresso nel thema probantum. W

Il fatto stesso che il Bou Chebel, proprio nel contesto della conversazione telefonica del 26 luglio, ebbe a richiamare l'attenzione dell'interlocutore sulla connotazione "libanese" delle modalità esecutive dell'attentato è un indice significativo dell'estraneità dell'imputato al delitto di strage.

Se fosse stato il Bou Chebel, infatti, - ipotesi que-

sta prospettata dagli investigatori - a suggerire in seno all'organizzazione l'adozione di quella metodologia operativa certamente non avrebbe parlato di attentato di marca "libanese" per il collegamento che un siffatto accenno poteva comportare tra il fatto in concreto verificatosi e la sua persona.

Si è, peraltro, sostenuto dallo stesso dr. De Luca, nonché da talune parti civili, che la condotta del libanese fu volontariamente "depistatrice" ma trattasi di tesi che non regge sul piano logico e che appare disancorata dai dati processuali.

Ancora una volta sotto il profilo logico siffatta ricostruzione è incompatibile con l'accusa che l'imputato ha formulato nei confronti del Greco, nonché con la indicazione delle modalità esecutive della strage.

Essendo rimasto accertato che nell'indicare quelle modalità il libanese disse il "vero", non può concludersi che ha agito da depistatore a meno di non ritenere che fosse al servizio di una cosca avversaria a quella dei mandanti da lui indicati, in un'operazione che avrebbe avuto un duplice obiettivo: l'attentato ai danni del



Consigliere Istruttore dr. Rocco Chinnici e il coinvolgimento in tale evento dei Greco.

Occorrerebbe allora ulteriormente provare quale l'interesse che il depistatore avrebbe avuto in tutta la vicenda. L'incoerenza di siffatta costruzione si commenta da sola.

Nè d'altronde può sostenersi che il libanese fosse comunque affiliato all'organizzazione mafiosa facente capo ai fratelli Greco perchè in tale ipotesi non gli avrebbe certo accusati ostinatamente alla polizia come è invece storicamente provato.

In siffatto contesto si impone, pertanto, l'assoluzione dell'imputato libanese da tutte le imputazioni ascrittegli con formula ampiamente liberatoria (per non aver commesso il fatto).

La prova logica e storica esistente in processo a carico degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel 1927).

In data 13 luglio 1983, l'imputato libanese Bou Chebel Ghassan, nell'informare il Capo della Criminalpol

Dr. Antonio De Luca dell'attentato programmato ai danni del Dr. De Francesco, ebbe ad indicargli come mandanti dello stesso i Greco di "Ciaculli", e tale accusa l'imputato ha ribadito con fermezza nel corso dell'istruzione sommaria e nel corso di quella dibattimentale.

Per la prima volta in un processo di "mafia" depongono a carico di esponenti di primissimo piano del gotha criminale le dichiarazioni di un soggetto che, agendo da infiltrato all'interno del sodalizio criminoso, è venuto in possesso di conoscenze che ha, poi, riferito all'autorità di P.S. e all'autorità giudiziaria, facendosi portavoce di un'accusa implacabilmente reiterata ad onta della più invincibile delle regole del codice mafioso, quale quella rappresentata dall'atavica omertà degli affiliati e di quanti comunque siano spettatori delle ~~sue~~ criminose azioni. *della mafia.*

Esaurita l'analisi critica delle dichiarazioni accusatorie del Bou, e formulato in esito alla stessa un giudizio di sostanziale attendibilità dell'imputato si tratta allora di valutare l'esistenza in atti di ulteriori dati processuali che a conferma di quelle dichia-

razioni militano univocamente nel senso della riferibilità agli imputati Greco dei reati per i quali gli stessi sono stati rinviati a giudizio innanzi alla Corte.

E' stato dedotto da parte delle difese che la genericità dell'indicazione del libanese, che, solo in dibattimento, ha indicato nominativamente i Greco, laddove per contro nella prima fase aveva fatto riferimento a quelli "di Ciaculli", sarebbe un primo indice rivelatore della debolezza dell'accusa, non potendo la stessa fondatamente reggersi su un dato caratterizzantesi per il contenuto approssimativo e perciò stesso vago.

A tale specifico riguardo, la Corte non può esimersi dal rilevare che proprio i termini della confidenza che il libanese ebbe a fare al capo della Criminalpol in occasione del primo incontro al Belvedere di Taormina sono tali da non consentire la possibilità di equivoci circa la riferibilità dell'attentato agli odierni imputati Greco Michéle e Greco Salvatore (1927).

Già in quell'occasione, infatti, il Bou, nel riferire quanto appreso dal Rabito, ebbe a richiamare l'attenzione dell'interlocutore sulla situazione che si era determinata all'interno dell'organizzazione mafiosa facente capo ai

"Greco di Ciaculli" a seguito delle indagini di polizia culminate nel rapporto dei 162, e a seguito della emissione del mandato di cattura per l'omicidio "Dalla Chiesa", facendo presente che tale provvedimento giudiziario, in particolare, aveva alla mafia arrecato un colpo durissimo, i cui effetti potevano essere neutralizzati solo attuando ulteriormente programmi di contenuto eversivo e destabilizzante allo scopo di dimostrare la persistente forza del sodalizio.


Al di là quindi delle precisazioni che il libanese, ha operato in udienza indicando i nomi degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore, quali responsabili dell'attentato, la loro identificazione trova un aggancio di incontestabile valore storico nel mandato di cattura emesso a loro carico per l'omicidio Dalla Chiesa, dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo dott. Giovanni Falcone in data 9/7/1983 e la cui copia è acquisita agli atti.

Parimenti destituita di fondamento si è rivelata l'obiezione sviluppata dalla difesa dei fratelli Greco circa l'appartenenza degli stessi alla famiglia di Croce-

verde Giardini anzichè a quella di Ciaculli.

E' emerso, infatti, nel corso dell'istruttoria dibattimentale che se una distinzione ci fu effettivamente tra gli appartenenti ai due gruppi parentali essa risale ad epoca assai remota, ed esattamente anteriore agli anni 50, quando si scatenò una lotta feroce tra i Greco di Croce Verde Giardini, capeggiati dal padre dei fratelli Greco odierni imputati, inteso "Piddu Greco" il tenente", e i Greco di Ciaculli.

Tale lotta originata dall'uccisione di un figlio di Giuseppe Greco "il tenente" commessa nel 1939, ad opera di due cugini, Paolo e Francesco, si protrasse sino al 1947 attraverso sanguinosi fatti di sangue tra l'uccisione di Greco Giuseppe, padre di Greco Salvatore inteso "ciaschiteddu", e Greco Pietro padre dell'odierno imputato Greco Salvatore nato nel 1924, uccisi entrambi il 25 Agosto 1946 a colpi di bombe a mano e di mitra ad opera, sembra, come leggesi nella sentenza di rinvio a giudizio emessa in data 22 Giugno 1963 dal giudice istruttore del Tribunale di



Palermo dott. Cesare Terranova - di elementi della banda Giuliano - (cfr. volume III "Atti Pervenuti in udienza").


In questa faida familiare che interessò le adiacenti borgate di Croce Verde Giardini e Ciaculli non si salvarono nemmeno le donne ed infatti venne uccisa nel 1947 la madre di "Totò l'Ingegnere" e rimase ferita una sorella dello stesso;

La faida si concluse, poi, con una tregua realizzataasi (cfr. Atti Parlamentari Camera dei deputati "Parte III Profili Biografici") per l'autorevole intervento di due famigerati gangsters, i fratelli Profaci, residenti a New York e temporaneamente stabiliti dopo la guerra nel loro paese d'origine, Villabate.

La dedotta differenziazione tra il Greco di "Croce Verde Giardini" e il "Greco di Ciaculli" è, pertanto, allo stato priva di fondamento e tale da non consentire la possibilità di equivoci essendo unico il gruppo parentale cui appartengono gli odierni imputati. Concorrentemente, d'altronde, funzionari di p.s. addentro a fatti

di mafia, quale il Dr. De Luca, il Dr. D'Antona, il Dr. Cassarà hanno riferito che l'indicazione di "Ciaculli" riporta univocamente ai fratelli Michele e Salvatore Greco e al loro cugino "Totò" e nei provvedimenti giudiziari relativi ai prevenuti è questa l'indicazione che parimenti si rinviene (cfr. per tutti mandato di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa, ord. di rinvio a giudizio per l'omicidio Marchese Pietro, decreto del Tribunale di Palermo di sotto posizione a misura di prevenzione).

Ciò premesso, ritiene la Corte di dovere precisare, prima di affrontare compiutamente il tema della prova esistente in processo a carico dei fratelli Greco, che in tale ricerca, elementi di riscontro oggettivo alle dichiarazioni del Bou, andranno rinvenuti attraverso la logica elaborazione di tutti quei fatti che assumono inequivocabilmente una "caratterizzazione mafiosa" e che è dato rinvenire nella storia personale e familiare, nonché giudiziaria degli stessi imputati, e nell'ambiente sociale in cui essi si muovono, utilizzando all'uopo il materiale proveniente da processi ancora in



corso, da altre fonti documentali e dalla attività istruttoria svolta nel procedimento in oggetto.

E' questo, invero, il metodo d'indagine che si impone in un processo quale quello di mafia, <sup>006</sup> che attraverso la rielaborazione di fatti e circostanze relative anche ad altri processi e la ricostruzione del contesto storico in cui si muovono gli imputati è agevole trovare la chiave di lettura dei fatti oggetto del procedimento de quo.


Risulta, dal pregresso accenno alla guerra di sterminio portata avanti da "Piddu" il "Tenente", padre degli odierni imputati Greco Michele e Greco Salvatore nato nel 1927, quale sia stato il clima di sopraffazione e di violenza in cui essi si formarono.

Leggesi in proposito negli Atti Parlamentari della Commissione Antimafia della 5 legislatura (cfr. fasc. III "volume II" Atti pervenuti in udienza decreto misure di prevenzione emesso dal Tribunale di Palermo in data 18 maggio 1984 nei confronti degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore):

"... "Piddu" Greco esercitava, senza contrasti, la sua volontà sulla mafia di Giardini con tracotanza ed inva-




denza, avvalendosi della risonanza dell'omicidio del cognato e di suo fratello come avvertimento per le fazioni avversarie. Ad un anno da tale fatto criminoso caddero anche, colpiti dalla lupara, Salvatore Cinà e Salvatore Anello, entrambi gregari del "tenente". Si scatenò allora la reazione della cosca di Giardini e nella notte del 12 agosto 1947 vennero sequestrati Greco Michele ed Arnone Diego, dei quali si persero le tracce. Qualche settimana dopo, però, furono recapitati alle rispettive famiglie i vestiti degli scomparsi. Un mese dopo, la mafia di Ciaculli portò a termine il suo piano di riscossa: Francesco Arnone, omànimo dell'altro sequestrato, venne colpito da una raffica di mitra; due donne, affacciate al balcone della loro abitazione, assistettero imperterrite alla sparatoria; anzi, quando si accorsero che l'Arnone non era ancora morto, si avventarono su di lui per finirlo. Erano: Antonina, vedova di Greco Pietro (assassinato nel 1946), e la giovane figlia Rosalia. Intervenero a questo punto il fratello e la sorella dell'Arnone e nel conflitto fu uccisa Antonina, mentre Rosalia rimase ferita; Greco Ni-



colò, figlio di Antonina e fratello di Rosaria, freddava allora con un colpo di fucile Giovanni Arnone...." è... Come ultimo atto del conflitto familiare si registrò nel dicembre 1947 l'assassinio di Antonio Conigliaro, fedelissimo gregario di "Piddu" Greco. Fu questo, forse, un fatto determinante che spinse "il tenente" a stringere alleanza con l'allora potente boss di Villabate, Cottone Antonino, temuto e riverito, sia dalla mafia locale, sia da quella di oltreoceano, anche per la sua parentela con gangsters di New York.

Dopo pochi anni "il tenente" ed il Cottone consolidavano la loro amicizia con il matrimonio di due loro figli; (l'attuale imputato Greco Salvatore nato nel 1927 e Cottone Maria) convolati a nozze nell'anno 1951. Altri amici autorevoli, appartenenti alla mafia palermitana, decidevano di intervenire per placare gli animi dei contendenti e riportare la "pax mafiosa" tra gli elementi più giovani ed irrequieti della famiglia Greco. Pressioni vennero rivolte in particolare nei confronti di Greco Giuseppe "u tenente", il quale era assunto frattanto al grado di "patriarca", per avere assunto anche



le responsabilità ed il controllo dei nuclei familiari del cognato e di suo fratello Pietro, uccisi nel 1946..... 71


Grazie al ruolo di incontrastato capo mafia del loro genitore "Piddu u "Tenente" i fratelli Michele e Salvatore, vedono, pertanto, consolidarsi la posizione di supremazia della loro famiglia, nonché la potenza economica della stessa.

Per ammissione delle loro mogli (cfr. f.11 decreto del Tribunale di Palermo in data 18 Maggio 1984 fasc. III volume II "Atti Pervenuti in udienza"), diventano i principali collaboratori del padre nella coltivazione e nel miglioramento dell'estesissimo agrumeto di contrada "Favarella", da essi tenuto in affitto prima da potere degli eredi del Conte Tagliavia e di recente da potere della S.A.T. s.p.a., subentrata ai primi nella proprietà dell'immobile.

Morto il tenente e nel più rigoroso rispetto del cosiddetto "familismo" ad ereditare la sua posizione di prestigio e incontrastato predominio nella zona di "Ciaculli" sono, pertanto, i suoi figli Salvatore e

Michele.

Già in data 12/10/1956, Greco Salvatore, viene denunziato per associazione per delinquere, e il successivo 6/3/1957 diffidato ai sensi dell'art. 1 L. 27/12/1956 n° 1423 quale indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso. In data 12/5/1959 il Tribunale di Palermo disattendeva la proposta di sottoposizione a misura di prevenzione avanzata a suo carico, ma in data 9/11/65 su nuova proposta degli organi di polizia gli veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per anni cinque, ridotti, poi, in sede di appello ad anni tre. In data 4/4/67 la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso del proposto avverso la decisione della Corte di Appello di Palermo; annullava su gravame interposto dal Procuratore Generale la detta decisione con rinvio alla stessa Corte che con decreto del 9/10/67 aggravava la misura di prevenzione in prime cure applicata a Greco Salvatore, sottoponendolo all'obbligo di soggiorno nel comune di Aprilia per la durata di anni tre. (cfr. ff. 12 e 13 Decreto Tribunale di Palermo in data 18 maggio 1984).



Leggesi, poi, testualmente nel decreto della Corte di Appello di Palermo in data 30/5/1966, relativamente al Greco Salvatore nato nel 1927 (cfr. volume I "Atti Pervenuti in udienza"); che lo stesso, già all'epoca, era indiziato di essere nel giro del contrabbando e di essere anzi uno dei corrieri della droga ed incominciava ad assumere un notevole ascendente sulla malavita organizzata della zona, che gli varrà, come è noto, il soprannome di "senatore".


Anche Greco Michele, inteso il "Papa", che più del fratello e del padre era riuscito a operare indisturbato nei suoi loschi traffici, in data 17 Gennaio 1973 veniva diffidato dalla Questura di Palermo ai sensi dell'art. 1 L. 27/12/1956 n° 1423, quale indiziato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso.

La circostanza che il Greco Michele, sino al 1973, non sia stato denunciato, lo indica vieppiù come il vero erede di quello che era stato il costume mafioso del padre, tanto efficacemente descritto nella sentenza di rinvio a giudizio emessa in data 23 Giugno 1963 dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo dott. Cesare

Terranova, laddove leggesi testualmente: "I Greco rappresentano la mafia tradizionale, la mafia camuffata di rispettabilità (e per questo forse più insidiosa e pericolosa) e sono legati da una fitta rete di amicizie, interessi e protezioni con i maggiori mafiosi del palermitano (Cfr. f.543 Atti Parlamentari - Legislatura VIII - Camera dei Deputati - Senato della Repubblica).

La personalità degli imputati, quale emergente dagli accenni operati dalla Corte, assume, pertanto, nell'economia probatoria del presente processo uno specifico valore indiziante, in quanto rivela in capo agli stessi un modus operandi tipicamente "mafioso" e denota che all'interno dell'organizzazione le cui basi tanto efficacemente il padre aveva creato, essi continuarono ad operare, mossi dall'intento di mantenerle salde e di rafforzarle.


A prescindere da tali rilievi, va, comunque, osservato che, dalle indagini istruttorie condotte nell'ambito del noto procedimento penale Spatola Rosario + 119, è emerso che già a partire dal 1978, Greco Michele era stabilmente inserito nel losco ambiente del traffico



internazionale degli stupefacenti, tanto che a quella data intratteneva oscuri ed ingiustificati rapporti di dare ed avere col boss mafioso Bontade Giovanni fu F. Paolo (n. a Palermo il 6/10/46, più volte condannato sia per associazione a delinquere finalizzata anche al traffico di sostanze stupefacenti, che per altro, nonchè sottoposto dal Tribunale di Palermo a misura di prevenzione).

Di tali rapporti ha riferito il giudice istruttore Dott. Giovanni Falcone all'udienza dibattimentale del 12 Aprile 1984, dichiarando che, proprio nel processo Spatola, la cui istruzione aveva consentito di accertare positivamente la presenza di organizzazioni mafiose operanti a Palermo in un traffico di stupefacenti con propaggini in America, punto di arrivo della droga esportata dalla Sicilia - vi era un accenno ai fratelli Michele e Salvatore Greco, i quali all'epoca vennero anche sentiti, elevandosi, poi, a carico del solo Greco Michele degli indizi in ordine al reato di associazione per delinquere. La posizione del Greco Michele ha specificato ulteriormente il teste - era stata,

J



poi, stralciata per confluire nel noto processo cosiddetto dei 162, instauratosi a seguito del rapporto giudiziario in data 13/7/1982, redatto congiuntamente da squadra mobile e carabinieri.

Ha chiarito, poi, il dr. Falcone che, già nella istruzione di quel processo, si era rilevato l'afflusso dall'America a Palermo di dollari che erano stati cambiati, depositandosi il corrispondente importo in lire italiane in libretti di deposito a risparmio istituiti presso l'agenzia 14 della Cassa di Risparmio di Palermo ed intestati a nomi di fantasia. In effetti tali libretti venivano "manovrati" da tale Francesco Lo Coco, cugino dei Bontade, che all'epoca era vice direttore della stessa agenzia. Il Lo Coco operava dei prelevamenti con false firme di nominativi diversi e negoziava gli assegni, molti dei quali avevano come beneficiario, proprio Michele Greco, ed altri Salvatore Inzerillo e Giacomo Vitale, cognato di Bontade Stefano e implicato nella vicenda Sindona.

Tale giro di assegni è descritto con estrema puntualità di riferimenti nel D.Sez.Mis.Prev. del Tribunale



di Palermo in data 18/5/1984 acquisito in atti (cfr. da f.15 a f.18 di tale decreto).

Il significato da attribuire a siffatti movimenti di capitali, altro non è, come leggesi nella sentenza Spatola, che una distribuzione fra i consociati dei profitti illeciti di un "affare di mafia", e sintomatica a riprova della fondatezza di tale rilievo la curva ascensionale dei flussi di reddito dei Greco a partire dal '78, in coincidenza, pertanto, dei periodi nei quali, secondo gli investigatori, è massimo il coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti degli odierni imputati.

Leggesi, infatti, nel decreto Sez.Mis.Prev. Tribunale Palermo, che mentre nel periodo 1961-1982 (cfr. f.41) gli investimenti dei fratelli Greco rientrano nell'ordine delle decine di milioni, dall'anno 1978 in poi, rientrano invece nello ordine delle centinaia di milioni.

Quelli evidenziati sono, invero, tutti <sup>" "</sup>signa della condotta mafiosa degli imputati i cui legami con esponenti di spicco di altre organizzazioni mafiose operanti in Sicilia sono già consistenti nel 1978, epoca in cui


è rimasta accertata la loro partecipazione agli utili derivanti dagli illeciti profitti del traffico della eroina.

Inconferente appare, pertanto, quanto dedotto dalla difesa dei fratelli Greco circa l'inconsistenza della ipotesi accusatoria formulata nei loro confronti - si è addirittura parlato di clima da caccia alle streghe - quasi che la connotazione mafiosa attribuita alle attività dei prevenuti altro non fosse che il frutto di una fantasiosa ricostruzione degli organi inquirenti, non comparando affatto i fratelli Greco sino al 1978 nella organigramma mafioso.

Vi è per contro, prova in atti che, a prescindere dal contesto familiare permeato di "mafiosità" in cui si muovono i fratelli Greco, gli stessi prima ancora della presentazione del rapporto cosiddetto dei "162", incominciarono ad assumere una posizione di forza e di potere, sino a collocarsi ai vertici di quelle che la fenomenologia della guerra di mafia, scatenatasi a partire dall'aprile 1981, indica come "cosche vincenti", divenendone i capi incontrastati.

Di fondamentale rilievo al fine di comprendere quale sia la posizione che in atto occupano i fratelli Greco rispetto a tutte le altre cosche operanti in Sicilia, è, pertanto, l'analisi storica degli avvenimenti succedutisi dalla rottura della cosiddetta "pax mafiosa", allo assassinio del Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo dott. Rocco Chinnici, che personalmente istruiva, lavorandovi fino agli ultimi giorni di vita, <sup>il processo istruttorio in merito del</sup> ~~il~~ rapporto dei "162", ove è appunto tracciata con puntualità di riferimenti e dovizia di particolari la mappa del potere mafioso delineatosi a seguito della crisi dei preesistenti equilibri e nel quale rapporto è evidenziata la posizione di supremazia dei Greco.

Si è accertato attraverso le deposizioni di funzionari di P.S. e magistrati addentro a fatti di mafia, che la "mafia", da un punto di vista strutturale, si presenta come ordinamento societario al cui interno poteri direzionali e di coordinamento spettano ai capi delle varie cosche consorziate, i quali, peraltro, a loro volta, al pari degli associati che da essi dipendono, sono legati



tra loro da vincoli di dipendenza, nel senso che taluni hanno rispetto ad altri maggiore potere decisionale.

L'assimilazione che il giudice istruttore del Tribunale di Palermo dott. Giovanni Falcone, riferendo le dichiarazioni di un imputato, la cui identità non ha inteso rivelare, ha operato tra la struttura dell'organizzazione mafiosa e quella ecclesiale è particolarmente illuminante per comprendere le effettive modalità di articolazione dei rapporti che all'interno di quell'organizzazione si svolgono.

Ha riferito, infatti, il teste, che così come avviene nell'ordinamento della Chiesa, molti sono i soggetti formalmente investiti della stessa dignità porporale, quella cardinalizia ad esempio, ma tra gli stessi di fatto si creano posizioni di prestigio e di forza diverse a seconda della importanza della sfera territoriale di influenza.

Una posizione di assoluta superiorità rispetto a quella degli altri cardinali riveste, poi, il Papa che l'attività di tutti coordina, indirizza e controlla.

Allo stesso modo all'interno dell'organizzazione ma-

fiosa c'è un "primus inter pares", che trovasi al vertice dell'organizzazione stessa.

Ciò premesso, e procedendo all'analisi storica di cui si è detto, va preliminarmente ricordato che con l'uccisione di Giuseppe Di Cristina, avvenuta nel maggio del 1978, era iniziato tra le varie cosche un periodo di "pax mafiosa", rigorosamente rispettata sino all'omicidio di Stefano Bontade, avvenuto nell'aprile del 1981.

E' un periodo in cui, a fronte dell'equilibrio esistente all'interno delle varie cosche, tutte cointeresate al grande "business" dell'eroina, corrisponde, allo interno del fronte istituzionale, una recrudescenza di delitti.

Nel luglio del 1979 viene ucciso il Vice Questore dott. Boris Giuliano, estensore del rapporto di polizia giudiziaria con il quale venne riferito alla Procura della Repubblica di Palermo di un grosso traffico di eroina nel quale figuravano implicati grossi mafiosi del palermitano operanti nel campo internazionale della produzione e dello smercio dell'eroina e collegati con le famiglie di "Cosa Nostra" in una vasta e potente organiz)

zazione.

Nel settembre del 1979 venne ucciso Cesare Terranova, che anch'egli pagò con la vita la sua estrema dedizione al dovere.

A tali delitti seguono, poi, nel gennaio, nel maggio e nell'agosto del 1980, quelli di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, di Gaetano Costa, Procuratore Capo della Repubblica di Palermo.

Nel marzo del 1982, Pio La Torre, tornato in Sicilia come segretario regionale del P.C.I. cade, anch'egli, vittima di questa logica spietata unitamente al suo autista.

Il denominatore comune di questa orrenda catena di delitti è l'attacco frontale contro uomini, che, con il loro operato attivo e infaticabile, mettono in crisi le attività della mafia.

E' in tale contesto che esplose <sup>ovunque</sup> ~~in tutta~~ la guerra tra le cosche mafiose originata dalla volontà di assicurarsi il predominio nel traffico degli stupefacenti.

Già alla fine del 1980, leggesi nella motivazione del mandato di cattura emesso dal Giudice Istruttore del Tri-

bunale di Palermo dott. Giovanni Falcone per l'omicidio Dalla Chiesa, l'alleanza tra le organizzazioni mafiose era soltanto apparente. "Ancora prima che esplodesse la guerra Eric Charlier aveva ricevuto da Francesco Mafara pressante richiesta di armi in previsione di un'imminente apertura di ostilità."

Nell'aprile del 1981 viene ucciso Stefano Bontade e il suo battistrada Stefano Di Gregorio e poco dopo nel maggio dello stesso anno, Salvatore Inzerillo.

Dopo l'omicidio Inzerillo la guerra di mafia registra un pauroso crescendo con sistematica eliminazione anche di appartenenti a famiglie alleate a quella degli Inzerillo, come la famiglia di Gaetano Badalamenti che subisce lutti gravissimi.

Il 26 Maggio 1981, scompaiono contemporaneamente Di Franco Giuseppe, autista di Stefano Bontade, Teresi Girolamo, Federico Angelo e Salvatore, tutti particolarmente legati a Stefano Bontade.

Il 25 Giugno 1981, anche Salvatore Contorno, uomo di punta del clan Bontade, subisce un attentato, riuscendo tuttavia a salvarsi.

Emergono a seguito di tale cruenta lotta quali clan vincenti le famiglie dei Greco di Ciaculli e quelle di Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Zanca Carmelo e Spataro Tommaso, poste ai vertici delle organizzazioni mafiose di Corso dei Mille, Sperone Acqua dei Corsari, Piazza Scaffa, Kalsa.

Emergono anche i collegamenti tra tali cosche e quella catanese facente capo a Benedetto Santapaola, avversaria questa dell'organizzazione catanese facente capo ad Alfio Ferlito, assassinato, anch'egli, il 16 Giugno 1982 con lo stesso micidiale Kalashnikov adoperato per la consumazione degli efferati crimini di cui si è dianzi detto.

<sup>Misulta</sup>  
Emerge dal rapporto cosiddetto dei "162" che attraverso il ricorso sistematico all'uso della violenza e della forza di intimidazione, quelle organizzazioni mafiose e, prima fra tutti, l'organizzazione facente capo ai Greco di Ciaculli, conquistano il monopolio del business "dell'ercina", divenuta ormai la loro principale fonte di reddito.

La catena di omicidi, susseguitasi nella guerra di mafia, l'eliminazione di esponenti di primissimo piano del-



la vita politica e giudiziaria, nonché di esponenti delle forze dell'ordine, quali il V. Questore dott. Boris Giuliano e il Capitano dei carabinieri Basile, creano un clima di allarme e impongono una energica risposta dello Stato.

Viene inviato a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che adotta nella lotta contro la mafia la stessa decisione manifestata in quella contro il terrorismo, imprimendo un impulso all'attività investigativa e che, di fatto, pone le basi per la presentazione del rapporto cosiddetto dei 162 nel quale si tracciava una precisa mappa delle cosche e si ricostruivano accuratamente i vari momenti della guerra in corso.

Poche settimane dopo la presentazione di tale rapporto, che segna l'inizio della latitanza dei fratelli Greco, il Prefetto Dalla Chiesa, unitamente alla giovane moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo, cade vittima dello stesso Haloshnokov usato per sopprimere il boss catanese Alfio Ferlito.


Il processo dei 162 sarà personalmente istruito dal Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo, dott.

Rocco Chinnici, che vi lavò infaticabilmente sino agli ultimi giorni di vita, come hanno riferito in dibattimento i colleghi del suo stesso ufficio, nonché l'ufficio della Procura e come è attestato dalla documentazione in atti.

In tale processo, definito dallo stesso dott. Ugo Viola, Procuratore Generale di Palermo, come processo "pilota" dell'Ufficio Istruzione, è dato rinvenire la chiave di lettura di tutto l'apparato mafioso di Palermo e delle sue propaggini.

Confluirono in esso, a seguito delle dichiarazioni rese da Calzetta Stefano (cfr. f.19 verb.63) i procedimenti "Michele Greco + 24", "Michele Greco + 12", "Michele Greco + 18."


Il primo di tali procedimenti ha per oggetto una serie di danneggiamenti ed estorsioni addebitati ai fratelli Greco, il 2°, diversi omicidi attuati nell'ambito della guerra di mafia esplosa nel 1981, nonché quello in danno dell'agente di p.s. Zucchetto Calogero, il 3° altri omicidi.



In tale processo è evidenziata la posizione di assoluta preminenza della cosca facente capo ai fratelli Michele e Salvatore Greco su tutte le altre operanti in Palermo e gli stessi fratelli Greco sono indicati quali promotori e organizzatori di una potente associazione a delinquere avente ad oggetto come attività economica primaria quella del traffico degli stupefacenti.

La dedizione con la quale il dott. Chinnici lavorava a tale processo era massima. Allo stesso Dr. Viola ebbe a dimostrare le grandi difficoltà che comportava la istruzione del processo stesso, data la sua complessità, anche in relazione all'acquisizione di una complessa mole di documenti che si era resa necessaria, fra i quali quelli riguardanti gli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza nei riguardi delle persone inquisite.

Nel rapporto dei <sup>" "</sup>162 i Greco, unitamente ad altri esponenti del gotha mafioso palermitano, venivano indicati come i mandanti della catena di omicidi susseguitisi nella guerra di mafia a partire dall'uccisione di *Vito* *Bontade*.




Era ferma convinzione del Dr. Chinnici, d'altronde, ve n'è prova sovrabbondante in atti, che le cosiddette cosche vincenti, quelle cioè responsabili della guerra di mafia, nonchè dell'omicidio del Prefetto Dalla Chiesa, avessero deliberato anche l'uccisione dell'On. Pio La Torre e dell'On. Mattarella. Chinnici aveva cioè intuito che l'unificazione di tali processi a quello per l'omicidio Dalla Chiesa, avrebbe reso possibile, attraverso la lettura unitaria, l'acquisizione di elementi che avrebbero consentito la costruzione di una prospettazione accusatoria idonea a giustificare l'emissione di <sup>altri</sup> mandati di cattura, laddove, in termini operativi, a ciò sarebbe stato di ostacolo la lettura separata degli atti processuali.

Era stato in quell'ottica inquisitoria che il dott. Chinnici, aveva provveduto a sentire nel suo <sup>ufficio</sup> l'agente di P.S. Puddu Efisio, che due giorni prima della uccisione dell'On. La Torre, aveva visto aggirarsi nei pressi dell'abitazione del parlamentare due giovani, uno dei quali, così come riferito con relazione scritta diretta sia alla Procura che al Capo dell'Ufficio

Istruzione - gli era parso somigliante a Prestifilippo Mario, indicato dagli investigatori come il "braccio armato dei Greco di Ciaculli", già latitante a seguito di emissione a suo carico del mandato di cattura nel processo cosiddetto dei 162. (cfr. f.25 e 28 verb.54).

Ha riferito in proposito il Giudice Pignatone (cfr. verb. 60) che il Consigliere Chinnici, a seguito della trasmissione della relazione dell'agente Puddu e dell'atto istruttorio cui aveva provveduto nel suo ufficio, ravvisando nei confronti del Prestifilippo degli indizi, su richiesta della Procura, aveva inviato allo stesso Prestifilippo una comunicazione giudiziaria, non notificata a causa della latitanza. Sempre il Dr. Pignatone ha, poi, fatto presente che gli sviluppi dell'azione giudiziaria che il dott. Chinnici intendeva portare avanti nei confronti del Prestifilippo dipendevano dall'espletamento di una perizia balistica che si accingeva disporre non sull'arma che avrebbe ucciso l'On. La Torre, mai rinvenuta, ma su un'arma Thompson con la quale lo stesso sarebbe stato ucciso, perizia questa che di fatto il Consigliere Chinnici non ebbe il tempo di



disporre, data la sua morte.

Anche al dott. D'Antona della Squadra Mobile il dott. Chinnici aveva manifestato l'intenzione di emettere mandato di cattura a carico di Prestifilippo Mario per lo omicidio La Torrà (cfr. f. 40.66.), e al collega Geraci (cfr. f. 37 verb. 59) della riunione dei processi La Torre e Mattarella al processo Dalla Chiesa aveva parlato in termini di attualità, esprimendo cioè un giudizio già maturato.

Sui legami esistenti tra la famiglia Greco e quella dei Prestifilippo ha riferito lo stesso dr. Antonio De Luca all'udienza dibattimentale del 14/3/1984 (cfr. f. 4 verb. 52), dichiarando che tali legami risalgono addirittura al 963, essendo rimaste coinvolte a quell'epoca entrambe le famiglie nel fatto che era costata la vita ad diversi militari dell'arma, e cioè nella nota esplosione della Giulietta nella zona di Ciaculli.

Il legame attuale tra la famiglia Greco e quella dei Prestifilippo, ha riferito ancora il teste (cfr. f. 5 verb. 52), è dato ricavarlo da vari elementi di cui ai procedimenti in corso presso l'Ufficio Istruzione del Tri-

bunale di Palermo e in molti dei quali il Prestifilippo Mario è indicato come killer di omicidi di cui i Greco sarebbero mandanti.

Incisiva, penetrante, capillare e soprattutto instancabile era, pertanto, l'azione giudiziaria che il Chinnici stava portando avanti dei <sup>contro i</sup> clan vincenti e particolarmente nei confronti dei Greco posti all'apice di tali clan, e ferma la volontà del dr. Chinnici, pur consapevole dei pericoli che correva ed ad onta degli stessi, di non lasciarsi condizionare in tale operato.

Sintomatico quanto al riguardo ha dichiarato in dibattimento il giudice Signorino, il quale ha riferito che ormai per Chinnici quella di essere ucciso per mano dei suoi inquisiti era diventata una idea fissa, tanto che non faceva che parlarne, manifestando una preoccupazione non già dettata da paura ma piuttosto dalla ferma convinzione di trovare la morte a causa dell'esercizio delle sue funzioni (cfr. verb. 62).

Le preoccupazioni del dr. Chinnici si erano fatte più gravi proprio nell'ultimo anno di vita.

Già nei primi mesi del 1983 aveva manifestato ad

alcuni colleghi l'intenzione di trasferirsi ad altra sede, anche per tutelare l'incolumità dei familiari, decisione che poi, di fatto, non aveva adottata.

Il dr. Paino, Procuratore della Repubblica di Palermo, ha riferito che nell'ultimo periodo di vita il Chinnici appariva più preoccupato del solito ed ha aggiunto che quello, d'altronde, era un periodo assai intenso per l'attività dell'Ufficio Istruzione e per quella della Procura, dati i numerosi mandati ed ordini di cattura emessi nel processo cosiddetto "dei 162."

Estremamente significativa la testimonianza della figlia del magistrato Elvira, la quale sentita il 30 luglio 1983 dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, ha dichiarato che il padre, dovendosi sottoporre ad un intervento chirurgico, usava ripetere, ironizzando ma con il fondo di verità, che in Sicilia non si sarebbe fatto operare, potendo l'anestesia fungere da comodo espediente per ucciderlo.

Sempre<sup>al</sup> la figlia Elvira il dr. Chinnici aveva anche confidato in un attimo di sfogo che si sentiva solo insieme a pochi altri nella lotta contro un nemico



che proprio <sup>per tale ragione</sup> con l'essere sempre più potente e perciò invincibile.

E, tornando all'esame delle tappe salienti che contrassegnarono l'attività giudiziaria del Consigliere dr. Chinnici nell'ultimo anno di vita si renderà subito evidente che la stessa colpi durissimi aveva inferto proprio alla famiglia posta al vertice della gerarchia mafiosa palermitana e cioè a quella facente capo ai fratelli Michele e Salvatore Greco.

In data 6 Maggio 1983, Chinnisi si reca a Termini Imerese per interrogare Calzetta Stefano e la stessa sera salta in aria la fabbrica del fratello del Calzetta. La successione tra i due fatti, interrogatorio del Calzetta, ed esplosione della fabbrica del fratello, denuncia il legame di stretta interdipendenza tra gli stessi ed è sicura riprova del carattere di ritorsione dell'atto di danneggiamento. Ha riferito il Dr. Geraci a tale specifico riguardo che, appresa la notizia della esplosione della fabbrica, il dr. Chinnici aveva chiesto, via radio, un rafforzamento della scorta (cfr. f. 34 verbale 59), segno questo che il magistrato attribuì allo

episodio un significato di intimidazione, diretta anche contro la sua persona.

Si trattò di un'intimidazione che, tuttavia, non venne accolta, tanto che in data 31 maggio 1983, Il Chinnici emise mandato di cattura contro i F.lli Greco, nonché contro altri imputati per associazione a delinquere aggravata e associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti.

Nella motivazione di tale provvedimento leggesi che nel senso della responsabilità degli imputati deponavano gli accertamenti di P.G. che avevano trovato conferma nelle dichiarazioni di un coimputato.

Successivamente all'emissione di tale mandato di cattura, l'attività del Consigliere Chinnici proseguì instancabile. W

In data 6 giugno o <sup>1</sup> luglio 1983, successivamente al sequestro dei depositi bancari dei Greco, il Tribunale di Palermo dispose, applicando le disposizioni della legge "La Torre", il sequestro di beni immobili e quote societarie degli imputati Greco Salvatore nato nel 1927, Greco Michele e delle loro mogli.

I Greco vengono colpiti nella libertà di movimento e nel patrimonio.

Nelle more, verosimilmente per motivi di sicurezza, il Calzetta viene trasferito a Milano ed è a Milano che l'uno o il due luglio, secondo quanto ha riferito il dott. Geraci, il Chinnici si recò per interrogare l'imputato.

A Milano Chinnici partecipò; pure, ad un convegno che gli fornì l'occasione per fare un vibrato intervento sul cosiddetto "terzo livello della mafia".

Il Capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo non era, infatti, solo il Magistrato attento, scrupoloso che, con l'esercizio delle sue funzioni, ostacolava l'operato della mafia, ma era anche l'uomo "pubblico", "impegnato", che, partecipando a convegni e dibattiti, intendeva richiamare l'attenzione della società civile sulla potenza della mafia e sulla deleteria penetrazione di essa nel mondo politico, economico e finanziario, nel tentativo di coinvolgere tutti, operatori del diritto e no, nella lotta che con dedizione estrema conduceva.

Il 4 luglio 1983 viene emessa dal G.I. del Tribunale di Palermo dott. G. Falcone, l'ordinanza di rinvio a giu-

dizio per l'omicidio Pietro Marchese, nei confronti di Greco Michele e Marchese Filippo.

Il 9 luglio successivo, sempre il Giudice Falcone, emette il mandato di cattura per l'omicidio Dalla Chiesa nei confronti di esponenti di clan vincenti con a capo i F.lli Greco.

Tale mandato di cattura crea un grave peggioramento della posizione degli imputati rispetto al precedente nel processo dei 162, per la ben diversa gravità dei reati punibili con lapena dell'ergastolo, rispetto agli altri puniti con pena temporanea.

E' stato obiettato, peraltro, dalle difese dei F.lli Greco che se le azioni giudiziarie provenivano da diversi magistrati, proprio per ciò l'iniziativa delle stesse non poteva essere riconducibile al solo Chinnici. 14

Ha dichiarato, invero, il Consigliere Istruttore Agg. Motisi che in realtà Chinnici aveva supervisione di tutto il lavoro che si svolgeva all'interno del suo ufficio.

Vale, in proposito, ricordare che nel 1980, il Consigliere Chinnici, che aveva ricevuto delle minacce, aveva inviato al Procuratore della Repubblica una nota riservata

comunicando che tali minacce dovevano essere poste in relazione ai gravi processi che si stavano istruendo presso la seconda, la sesta e l'ottava sezione dell'Ufficio Istruzione, essendo stata messa "in giro la voce", che i provvedimenti di rigire emessi in alcuni di tali processi da altri Magistrati, erano stati da lui sollecitati.

Il dato certo è che, comunque, l'attività dell'Ufficio Istruzione di Palermo colpisce i Greco tanto da farli sentire "in merda", come dirà Rabito a Bou Chbel.

Si impone una reazione violenta, tanto più efficace dimostrativa e destabilizzante, data la qualità della vittima designata.

Uccidendo il Consigliere Chinnici, i Greco colpiscono il cuore dell'Ufficio Istruzione, attuando un attacco frontale contro un uomo, rappresentante di quella legalità incompatibile con il modus operandi tipico del potere mafioso, Paralizzano le iniziative giudiziarie che personalmente il Magistrato stava portando avanti e mettono in atto un'azione fortemente intimidatoria nei confronti di quant'altri quelle iniziative vollesero comunque portare a termine.

Depone, invero, a carico dei Greco, conclamata dagli atti processuali, una causale imponente, poderosa, assolutamente proporzionata all'evento realizzato ed è indubbio che la stessa si risolve in oggettivo riscontro alle dichiarazioni accusatorie del Bou.

E' stato, peraltro, dedotto dalle difese che non si può attribuire alcun valore nemmeno indiziante ad una causale generica, in quanto comune a tutte le famiglie mafiose palermitane facenti parte dei cosiddetti clan vincenti, ma un siffatto modo di opinare, trascura un dato di incontestabile oggettività emerso nel corso della istruttoria dibattimentale, quale è quello che indica i Greco come rappresentanti della più potente delle famiglie vincenti, quella dotata di massimo potere decisionale e proprio perciò quella alla quale i provvedimenti giudiziari di cui si è detto avevano inferto il colpo più forte.

Che i fratelli Greco figurino, d'altronde, all'apice della gerarchia mafiosa lo hanno dichiarato concordemente tutti gli esponenti delle forze dell'ordine, sentiti in fase dibattimentale e risulta, altresì, documentato

talmente dalle dichiarazioni di Di Gregorio Salvatore e Totta Gennaro, acquisite in atti.

Sintomatica la circostanza che il Di Gregorio riferendosi a Michele Greco ne abbia fatto precedere l'indicazione del nome dello stesso dal "Don", quasi, appunto, a sottolineare la posizione di autorità rispetto ~~gi~~ agli esponenti delle altre cosche mafiose (cfr. fasc. 2°, vol. 2°, "atti pervenuti in udienza").

Le dichiarazioni del Di Gregorio sono acquisite nel processo per l'omicidio Marchese Pietro e ne ha riferito all'udienza dibattimentale del 31 marzo '84 il dott. Cassarà (cfr. ff. 43 e 44, verb. 56).

Ha dichiarato, in particolare, il teste che il Di Gregorio, nel corso di quelle dichiarazioni da lui stesse assunte in verbale, nel parlargli di vari gruppi mafiosi, tra i quali quelli dei Greco, dei Bontade e degli Inzerillo, gli aveva spiegato che tali gruppi si erano divisi tra loro le zone di influenza, delimitandole, facendo riferimento a questa o a quella strada.

Aveva fatto presente anzi il Di Gregorio che le zone di influenza del Greco Michele e dei Bontade erano

divise dalla via Oreto.

Il Di Gregorio, che aveva osato fare il nome dei F.lli Greco all'Autorità Giudiziaria (cfr. fg.27 ordinanza di rinvio a giudizio per l'omicidio Marchese), rimesso in libertà il 24/12/81, era scomparso il successivo 4 gennaio '82, senza più dare notizie di sé.

Quanto alle dichiarazioni di Totta Gennaro (cfr. fasc.2°, vol.2° "atti pervenuti in udienza" e fg.17 ordinanza di rinvio a giudizio per l'omicidio Marchese Pietro, cfr. vol.1° "atti pervenuti in udienza"), lo stesso ha riferito di avere appreso da Vincenzo Grado, ~~chi~~ appartenente ai clan perdenti, che la colpa della guerra scatenatasi tra le varie cosche era da attribuirsi al Contorno, che avrebbe <sup>voluto</sup> fare fuori i Corleonesi e quelli di Ciaculli, i quali, però, fiutata l'insidia, fecero presente la situazione a personaggi molto importanti venuti dall'America - da lì era venuta fuori la decisione di uccidere Stefano Bontade e altri a lui vicini.

A conferma delle dichiarazioni del libanese, prova piena della responsabilità degli imputati Greco



Michele e Greco Salvatore nato nel 1927 in ordine a tutti i delitti loro contestati, si rinviene, pertanto, nell'accertata appartenenza degli stessi al più potente gruppo mafioso palermitano e nell'imponente causale a loro attribuibile.

Il quadro storico sin qui delineato offre cioè ampio riscontro alle rivelazioni che il Rabito ebbe a fare al Bou in data 12 luglio, quando, dopo avergli spiegato di appartenere alla famiglia Greco, una di quelle che si occupavano della raffinazione della morfina base gli aveva confidato che l'organizzazione, ridotta " in merda" a causa dell'incisiva azione giudiziaria che l'aveva colpita, aveva necessità di reperire armi pesanti.


Piena prova vi è, pertanto, in processo della responsabilità dei F.lli Greco in ordine a tutti i delitti per i quali sono stati rinviati a giudizio innanzi a questa Corte.

Non è stata, d'altronde, trascurata dalla Corte l'indagine relativa all'individuazione di altri soggetti eventualmente portatori di una causale propria

che avrebbe potuto determinarli all'uccisione del Consigliere Chinnici.

In relazione a quanto riferito nel rapporto della Questura di Palermo in data 31/8/1983 circa l'intenzione manifestata dal dott. Chinnici di emettere nel processo dei I62 mandati di cattura nei confronti dei cugini Nino e Ignazio Salvo si è chiarito, nel corso dell'istruttoria dibattimentale che trattavasi soltanto di un'ipotesi di lavoro e non di una decisione che <sup>il</sup> dott. Chinnici avesse già maturato.

Hanno, al riguardo, dichiarato i giudici Geraci e Di Pisa, <sup>P.M.</sup> nel processo così detto dei " " I62 che era stata inoltrata dall'Ufficio della Procura all'Ufficio Istruzione richiesta ai sensi dell'art. I65 bis c.p.p. di trasmissione di copie delle trascrizioni relative ad alcune intercettazioni telefoniche che, per il loro contenuto, imponevano l'avvio di indagini sul conto dei Salvo, richiesta che il Consigliere Chinnici non aveva, tuttavia, avuto il tempo di esaminare a causa della sopravvenuta morte.



Circa il contenuto delle conversazioni telefo-

niche che avrebbe determinato l'avvio di indagini nei confronti dei cugini Salvo era emerso, in particolare, che tale Ignazio Lo Presti, il numero della cui utenza telefonica era stato trovato tra gli appunti di Inzirillo Salvatore, parlando con certo Roberto, residente in Brasile e poi identificato per Buscetta Tommaso; ne aveva sollecitato il ritorno in Sicilia per un'opera di pacificazione tra le varie famiglie operanti a Palermo, essendo in quel torno di tempo esplosa violentemente la guerra di mafia.

Il Lo Presti Ignazio, nel proporre ciò al "Roberto", al contempo lo aveva rassicurato che, al suo rientro in Italia, avrebbe potuto contare su un certo aiuto.

Il Lo Presti diceva, in particolare, di parlare per conto di tale "Nino", poi identificato per Nino Salvo.

Sull'utenza dell'Ing. Lo Presti era stata, tra le altre, intercettata una conversazione telefonica nella quale il chiamante risultava essere tale "Giuseppe", poi identificato per Salvo Ignazio.

A determinare la richiesta della Procura di acqui-

sire al processo dei 162 la copia delle trascrizioni di talune conversazioni telefoniche intercettate era stato appunto il riferimento in esse contenuto al Buscetta Tommaso che figurava tra gli imputati di quel processo.


Sulla base di quanto è emerso da tali intercettazioni telefoniche e da altri elementi acquisiti, i cugini Nino e Ignazio Salvo sono stati, pertanto, indiziati di associazione per delinquere con comunicazione giudiziaria agli stessi notificata.

La preparazione dell'attentato Chinnici ha, poi, un dato temporale certo, la sottrazione nella notte del 27 della Fiat 126 che, poi, esploderà.

L'attuazione dell'attentato è; quindi, anteriore al giorno 28, quando i Sostituti Geraci e Di Pisa fecero la richiesta di acquisizione al processo dei 162 di alcuni atti provenienti da altri processi in corso.

In siffatto contesto probatorio, è, pertanto, allo stato, da escludere la validità di una pista investigativa "Salvo".

A parte tali considerazioni rimane il dato obiettivo del riferimento al nome dei Salvo nel contesto di conversazioni telefoniche intercorse tra imputati "mafiosi" e, a prescindere dal valore probatorio che tale riferimento assumerà nel corso dell'attività istruttoria che anche il dr. Chinnici si accingeva ad intraprendere, rimane il fatto, che lo stesso denota la volontà della "nuova mafia" di inserirsi anche nei circuiti di potere economico-finanziario, stringendo rapporti di cointeressenza del tutto originali con i più eterogenei settori dell'economia.

E passando ora all'esame dell'altra pista inquisita<sup>lvs</sup> emersa nel corso del dibattimento e relativamente alla quale una capillare attività istruttoria è stata portata avanti dalla Corte, va, subito, puntualizzato che complessa documentazione è stata acquisita riguardante l'oggetto. 


Sul contenuto di tale documentazione per completezza di esposizione occorre soffermarsi.

Con un primo telex in data 2/2/1984, trasmesso dalla DEA al Servizio Centrale Antidroga di Roma, si fa-

ceva presente che tale Paolo La Porta avrebbe riferito il 5/8/1983 a New York che la "sua organizzazione gruppo gente" doveva prendersi cura di un giudice di Palermo e che le cose sarebbero state ritardate a causa della pressante attività della polizia di quel centro.

Con lo stesso telex la DEA informava che ulteriori accertamenti sarebbero stati compiuti per sviluppare l'affermazione del La Porta.

Con altra nota del 9/2/1984 del Servizio Centrale Antidroga Italiano al Ministero dell'Interno, si riferivano ulteriori notizie fornite dal Servizio Americano D.E.A. (Drug Enforcement Administration) in relazione alle indagini su Paolo La Porta ed altri per traffico di stupefacenti (cfr. fasc. 4 "volume II " Atti Pervenuti in udienza"). La Sede Centrale della D.E.A. e la divisione DEA di New York e di Philadelphia, informavano che il Procuratore degli Stati Uniti aveva fatto presente che l'indagine della DEA non aveva mai rivelato alcuna informazione concernente il giudice Chinnici. Si riferiva ancora che la dichiarazione che Paolo La Porta aveva rilasciato all'agente sotto copertura della



DEA era stata utilizzata in Tribunale dal Vice Procuratore degli Stati Uniti allo scopo di evitare una riduzione della cauzione che era stata fissata dall'Ufficio del Procuratore anzidetto.

La dichiarazione cioè sarebbe stata usata per convincere il magistrato statunitense che il gruppo La Porta era estremamente pericoloso.

Stante l'equivocità del contenuto di tali informazioni, ulteriori indagini sono state compiute dalla Corte per chiarire l'esatto tenore delle dichiarazioni del La Porta, pervenendosi, infine, all'acquisizione della nota del Consolato Generale d'Italia a Filadelfia in data 18 Febbraio 1984, con la quale si riferiva che la DEA (Drug Enforcement Agency) aveva da tempo infiltrato in una banda locale di spacciatori un suo agente, che aveva acquistato da tali spacciatori ingenti quantitativi di droga.

Nel corso dei vari incontri tra agenti della DEA ed imputati, il discorso era stato casualmente portato sulle relazioni sulla complicità e sulla provenienza degli stupefacenti e Paolo La Porta, vantandosi dell'effi-

cienza della propria organizzazione, aveva riferito in tono rilassato e confidenziale, che il centro di smistamento della droga è situato in Sicilia e che la propria organizzazione aveva quindici giorni prima ucciso un magistrato italiano, il quale nel corso della propria indagine si era avvicinato pericolosamente al centro di distribuzione della droga. Gli agenti della DEA avevano appreso successivamente che il giudice Chinnici era stato ucciso nell'ultima settimana di luglio e che la data coincideva con quella rivelata dal La Porta.

Risulta, poi, dal testo dell'intervista rilasciata dal giudice statunitense Therry Marinari, il magistrato che si è occupato dell'inchiesta a seguito della quale si è proceduto a Filadelfia all'arresto del La Porta Paolo ed altri per traffico di droga, che effettivamente il La Porta avrebbe dichiarato in presenza di altri due imputati, il fratello Giovanni e Alberto Ficalora, di avere fatto parte della cospirazione che <sup>aveva</sup> portato alla uccisione del giudice Chinnici in Sicilia.

Il magistrato statunitense nel corso di quell'intervista ebbe anche a dichiarare che l'informazione era



stata passata dalla DEA e dalla F.B.I. agli ufficiali del Dipartimento di Stato americano e poi trasmessa alle autorità italiane e trattasi appunto dell'informazione di cui alla nota del Consolato Generale d'Italia a Filadelfia del 18/2/1984. (cf. *Missi nota U.S. Department of Justice in data 3-Agosto 1984*).  
Orbene, fermo restando che l'ideazione della strage fa capo alla mafia isolana e in particolare ai capi incontrastati della stessa, cioè ai fratelli Michele e Salvatore Greco, duramente colpiti da una serie di provvedimenti giudiziari, non è ipotesi peregrina, a fronte di siffatte risultanze processuali, che i gruppi locali sul piano organizzativo abbiano agito con la cooperazione dei gruppi statunitensi. In tale ipotesi, la cui fondatezza potrà eventualmente essere oggetto di accertamento in altro procedimento penale, si configurerebbe comunque una responsabilità concorsuale e mai antagonista o alternativa rispetto <sup>dei gruppi statunitensi rispetto</sup> a quella dei gruppi siciliani.

E' un dato storico inconfutabile e connesso, d'altronde, alla centralità che il traffico degli stupefacenti

occupa tra gli interessi economici delle associazioni criminali mafiose, che le stesse hanno ormai assunto un carattere di internazionalità.

E' l'oggetto stesso dei traffici, ad imporre un rapporto di interscambio sopranazionale e conseguentemente una organizzazione che faccia affidamento su operatori svolgenti la propria attività nell'ambito di una pluralità di stati.

In siffatto contesto, in via di mera ipotesi, non è da escludersi, pertanto, la validità di una parallela "pista americana", potendosi anche ritenere che i gruppi siciliani, nel deliberare l'attentato del Consigliere Chinnici possano avere agito d'intesa con i gruppi d'oltreoceano in una alleanza che troverebbe la sua ragion d'essere storica nella centralità che il traffico degli stupefacenti occupa tra gli interessi economici della mafia, svolgendosi lo stesso lungo la direttrice geografica obbligata Medio Oriente - Sicilia - Stati Uniti.

E' ovvio, infatti, che quando la stessa possibilità di tale traffico trova un ostacolo nell'opera dell'Autorità Giudiziaria, si da rendersi necessarie azioni violente

di scontro, idonee a paralizzarla, le decisioni correlative possano essere adottate d'intesa con elementi di "Cosa Nostra".

La posizione processuale dell'imputato Greco Salvatore nato nel 1924.

Passando ad esaminare la posizione processuale dello imputato Greco Salvatore nato nel 1924, osserva la Corte che, in relazione ed a sostegno di una ipotesi di sua colpevolezza non si pone la medesima imponente causale, che poderoso riscontro oggettivo fornisce, invece, alle indicazioni accusatorie del Bou, relativamente agli imputati Greco Michele e Greco Salvatore del 1927.

Nessun provvedimento giudiziario è stato, infatti, emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo a carico del prevenuto, che risulta denunciato solo nel rapporto cosiddetto dei 162.


E' stato anche acquisito in dibattimento un certificato di carichi pendenti relativo all'imputato e aggiornato all'ultimo quinquennio e da tale documento risulta che nessun procedimento penale pende nei suoi confronti (cfr. verb. 65).

La latitanza di Greco Salvatore, non può, d'altronde, essere collegata ai fatti oggetto del procedimento de quo, risalendo ad epoca troppo remota, esattamente al 1963. Da quell'epoca, invero, non si hanno notizie precise dell'attività dell'imputato e se vero è che il clima in cui lo stesso è vissuto appare permeato di mafiosità, al pari di quello in cui si muovono i cugini Michele e Salvatore, vero è anche che la tradizione familiare, in mancanza di altri "fatti obiettivi", che, per l'intrinseca caratterizzazione mafiosa, forniscano la prova di un suo inserimento nel contesto associativo facente capo ai cugini, nonchè di una attualità del suo contributo, non può, di per sè sola, autorizzarne la statuzione di condanna in relazione ai fatti contestatigli nel procedimento de quo.

Nè, d'altronde, come prova di un inserimento attuale del prevenuto nei circuiti associativi illeciti, può assumersi l'assoluzione per insufficienza di prove dal reato di associazione per delinquere stabilita nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Catanzaro nel 1973, in un processo nel quale di quel reato erano imputati

esponenti del gotha mafioso palermitano, perchè tale statuizione, che può semmai assumere valore sintomatico di una pericolosità sociale del Greco Salvatore in un procedimento per misure di prevenzione, semprechè se ne dimostri l'attualità, nessuna incidenza probatoria può, per converso, spiegare nella valutazione della sua responsabilità in relazione ai reati per i quali è stato rinviato a giudizio innanzi a questa Corte.

Nè parimenti può assumere valore probatorio di uno stabile e ~~X~~ attuale collegamento dell'imputato Greco Salvatore (n. 1924) con i sodalizi mafiosi palermitani la circostanza riferita in dibattimento dal Dr. De Luca che il cognato Salomone Antonino, marito della sorella Girolana, sia stato arrestato nel 1983 nella famosa operazione di polizia, nota come "Notte di San Valentino" nel corso della quale furono arrestati anche altri esponenti mafiosi, poi, imputati, di riciclare denaro proveniente dall'estero, e provento del traffico dell'eroina, perchè ancora una volta tale circostanza, di per sè stessa, nella carenza di altri fatti obiettivamente sintomatici di una effettiva cointeres-



senza dell'imputato in quei traffici, non può assumere univoco valore accusatorio di una sua attuale partecipazione ai deliberati della cosca facente capo ai cugini e, pertanto, di un suo collegamento alla strage di via Federico Pipitone.

Non ignora la Corte che dal rapporto cosiddetto dei 162 (cfr. f. 275) risulta che fonte confidenziale avrebbe segnalato l'appartenenza di Greco Salvatore alla "famiglia dei Ciaculli", ma a tale specifico riguardo è agevole rilevare che siffatta segnalazione, proprio perchè proveniente da fonte confidenziale, non ha diritto di ingresso nel "thema probandum", non potendosi sottacere, d'altronde, per completezza di analisi, che sempre dallo stesso rapporto, mentre puntuali e concrete indicazioni si forniscono relativamente all'attività dei fratelli Greco, dalle quali si evince l'assoluto protagonismo degli stessi nelle vicende della mafia isolana, analoghe indicazioni non si rinvennero, per contro, relativamente al loro cugino,

Nè può sostenersi, così, come dedotto dall'accusa, che la eventuale presenza dell'imputato all'estero di-

mostrerebbe che lo stesso assolva ad una funzione di collegamento tra le famiglie isolane e quelle d'oltreoceano, perchè mancano ancora una volta dati concreti, dai quali possa desumersi con certezza che il prevenuto assolva a tale ruolo.

Lo stesso Dr. De Luca, nel corso della sua deposizione, (cfr. f.44 verb.48) ha riferito di presumere che il Greco Salvatore sia ancora in vita per il fatto che nessuna indicazione di un eventuale suo decesso esiste, ma al di là di tale affermazione che sostanzialmente esclude, nella sua peculiare articolazione, la conoscenza di un qualsiasi fatto o di un qualsiasi elemento di un fatto comunque riconducibile ad una attività criminosa dell'imputato in epoca attuale<sup>o</sup> vicina, nulla ha aggiunto il funzionario che legittimi il convincimento o anche la mera ipotesi che il predetto Greco Salvatore sia inserito in quell'associazione mafiosa di cui fanno parte i due cugini e in seno alla quale è stata decisa la morte del Dr. Chinnici.

Vero è che il Bou, nel riferire in dibattimento la confidenza ricevuta dal Rabito relativamente ai mandanti dell'attentato, ha parlato specificatamente anche di "Totò" l'ingegnere, assumendo di averne letto il nome sul giornale siciliano che recava la notizia della emissione del mandato di cattura nei confronti del Greco per l'omicidio Dalla Chiesa, ma a fronte di tale indicazione c'è il dato obiettivo che l'imputato in


realità non figura tra coloro a cui carico tale provvedimento giudiziario è stato emesso.

In siffatto contesto si impone pertanto l'assoluzione di Greco Salvatore da tutte le imputazioni ascrittegli con formula ampiamente liberatoria (per non avere commesso il fatto).

Inserimento di Rabito e Scarpisi nel circuito del traffico degli stupefacenti e loro affiliazione alla famiglia mafiosa facente capo ai fratelli Greco.

Il tema del concorso di Rabito e Scarpisi nel reato di strage.

Passando all'esame della posizione degli imputati Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro si tratta di valutare l'esistenza <sup>o meno</sup> in atti di dati processuali militanti nel senso della loro effettiva appartenenza all'organizzazione mafiosa facente capo ai fratelli Michele e Salvatore Greco, tenendo presente che specifica e privilegiata incidenza probatoria spiega in tal senso la prova dell'inserimento dei prevenuti nel circuito del traffico degli stupefacenti, oggetto principale questo del-






le attività economiche del criminoso sodalizio.

Sarà, poi, l'accertamento dell'apporto che in concreto lo Scarpisi e il Rabito abbiano eventualmente arrecato nell'ideazione ed esecuzione dell'attentato programmato ai danni del Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo dott. Rocco Chinnici ad assumere decisivo rilievo nel giudizio sulla effettiva sussistenza o meno del concorso dei predetti imputati in relazione a tale specifico evento delittuoso.

Che lo Scarpisi e il Rabito siano dediti al traffico degli stupefacenti è, invero, chiaramente conclamato dalle risultanze processuali.


Depongono univocamente in tal senso la palese contraddittorietà ed inverosimiglianza delle giustificazioni addotte per spiegare i rapporti tra loro intercorsi, nonché quelli intercorsi con il libanese, i frequenti viaggi a Milano e per il Rabito anche negli Stati Uniti con prolungate permanenze, la qualità delle amicizie, l'evidente convenzionalità delle conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze di rispettiva appartenenza.



Quanto alle origini del rapporto d'amicizia che lega gli imputati Rabito e Scarpisi, tanto intenso che fra loro era invalsa la consuetudine di chiamarsi "cugini", quasi a sottolineare la forza del vincolo, entrambi i prevenuti hanno posto l'accento sulla casualità della conoscenza.

Ha dichiarato, infatti, lo Scarpisi (cfr. verb. 73 ff. 1-2-3) di essersi recato per caso, nel corso della sua attività lavorativa di rappresentante di diverse ditte produttrici di macchine da scrivere, nella fabbrica del Rabito, proponendogli l'acquisto di uno dei suoi articoli.

L'affare, poi, non si era concluso, dal momento che il Rabito, presa visione della macchina, e ciò dopo essersi recato in casa dello Scarpisi, ove la stessa si trovava, non l'aveva trovata di suo gradimento, in quanto non corrispondente, per caratteristiche, a quella che aveva intenzione di acquistare. Lo Scarpisi ha pure precisato (cfr. f. 3 verb. 73) che, nell'occasione, il Rabito, facendogli presente che possedeva una macchina da scrivere "non funzionante", gli aveva chiesto di ri-




pararla, cosa che poi, di fatto non era avvenuta, in quanto trattavasi di macchina ridotta in pessime condizioni e di modello antiquato.

Da questo incontro e creatosi un rapporto di amicizia, era maturata negli odierni imputati l'idea di entrare in società nell'attività di compra vendita di mobili per ufficio (cfr. f.6 verb. 73).

Ciò premesso osserva la Corte che già attraverso il critico confronto di tali dichiarazioni con quelle al riguardo rese dal Rabito, si rende evidente il mendacio dei due imputati e, per converso, trova piena conferma l'indicazione accusatoria del Bou, il quale ha riferito che gli stessi, quali appartenenti alla famiglia mafiosa facente capo ai Greco di "Ciaculli", trafficavano in droga.

Se si esaminano, invero, le dichiarazioni che ha reso il Rabito per spiegare la sua conoscenza con lo Scarpisi si evidenziano, ~~invece~~, delle discordanze che rendono inattendibile la versione dei fatti dagli stessi prospettata, già di per sè palesemente difensiva per l'intrinseco contenuto.



Ha dichiarato, infatti, il Rabito, dopo avere confermato di essere andato a visionare la macchina da scrivere in casa dello Scarpisi, che l'affare non si era concluso, in quanto si era reso conto della superfluità di quella spesa (cfr. f.13 verb.21), dal momento che di una macchina da scrivere disponeva comunque, anche se trattavasi di macchina di modello antiquato.

Nessun accenno dunque al difetto di funzionamento della stessa e alla conseguente proposta fatta allo Scarpisi di provvederne alla riparazione, e ciò a riprova della falsità dell'assunto difensivo.

Assolutamente pretestuoso si è rivelato, poi, quanto entrambi gli imputati hanno riferito circa il progetto di costituire insieme una società avente ad oggetto la vendita di mobili per ufficio.

Sintomatiche al riguardo le modalità del viaggio intrapreso per Milano nel mese di maggio all'asserito scopo di contattare ditte del Nord che avrebbero potuto conferire loro la rappresentanza di mobili per ufficio, viaggio, invero, conclusosi senza realizzare alcun risultato e ciò per ragioni non certo plausibili,

quali quella delle pessime condizioni atmosferiche che avrebbero ostacolato la libertà di movimento degli imputati o, quale quella della obiettiva difficoltà di contattare i titolari delle ditte, sia perchè l'arrivo in quel centro (cfr. f.14 verb.21) era avvenuto in giorno festivo, sia perchè (cfr. f.18 verb.21), in effetti, le ditte da contattare si trovavano fuori centro, almeno a 100 Km. da Milano.

La risibilità di siffatte spiegazioni, si commenta da sola e dimostra che le ragioni del viaggio di Rabito e Scarpisi, nonché del loro comune agire, sono ben altre e vanno individuate, così come ha riferito il Bou, nel loro inserimento nel traffico della droga, rispetto al quale Milano è divenuto ormai il centro ove convergono tutti gli interessi di quanti operano in tale settore.


E' rimasto accertato, in esito alle indagini compiute nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che Rabito nel 1983 ebbe a permanere a Milano, (cfr. nota in data 24/2/1984 del Nucleo di P.R.G. di Caltanissetta all. verb. 42) alloggiando all'Hotel Cervo dal 13 al 14 feb-

braio, dal 15 al 28 dello stesso mese, dal 21 al 26 Marzo e dal 16 al 20 Maggio (cfr. nota Questura di Palermo - cfr. fasc. II volume II "Atti Pervenuti in udienza").

Risulta, poi, in atti che nel mese di luglio il Rabito tornò nuovamente a Milano, alloggiando a casa di Rosano Salvatore, donde la mancata registrazione di presenze alberghiere.

Lo stesso Rabito ha, infatti, ammesso di essersi recato a Milano nel mese di luglio, spiegando, poi, circa le ragioni che lo avevano indotto ad accettare la ospitalità del Rosano (cfr. f.5 e 6 verb. 23) che a ciò si era determinato a causa dell'improvviso malessere che lo aveva colto.

Quanto allo Scarpisi è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale che anche per tale imputato Milano costituiva meta frequente dei suoi viaggi, tanto da recarvisi, per sua stessa ammissione, per ben due volte a breve distanza temporale, ed esattamente una prima volta nel mese di maggio, e una seconda volta nel mese di luglio, prendendo anch'egli in tale occasione alloggio in casa del Rosano (cfr. da f.6 a f.9 verb. 73 e



cfr. f.6 verb.74).

Ad ulteriore riprova del fatto che tali viaggi fossero strumentali al perseguimento degli illeciti profitti connessi al traffico degli stupefacenti, nonché al reperimento della morfina base per incarico della associazione di appartenenza, depone, altresì, il contenuto delle dichiarazioni che gli imputati hanno reso in fase istruttoria.

Lo Scarpisi, infatti, interrogato dal P.M. in data 6 agosto 1983 (cfr. f.11 e segg. fasc.III allegato n°6), ha dichiarato di essere stato a Milano due volte, accompagnandosi al Rabito allo scopo di ottenere il conferimento di rappresentanze da parte di ditte del Nord, per mettere in atto il progetto di costituire una società per la vendita di mobili per ufficio. Una prima volta, insieme al Rabito avrebbero preso alloggio presso un Motel Agip, ed una seconda volta presso un altro albergo.

E' emerso, invero, in esito agli accertamenti disposti in fase dibattimentale per controllare le effettive presenze alberghiere dello Scarpisi e del Rabito

che mai gli stessi presero alloggio presso un Motel Agip, e relativamente allo Scarpisi, in particolare, si è riscontrata la mancata registrazione di presenze dello stesso presso alberghi di Milano.

Quanto al Rabito, pàì, lo stesso, interrogato dal P/M. in data 6 agosto 1983 (cfr.f. 17) ha dichiarato di essere stato a Milano con lo Scarpisi solo una volta, prendendo alloggio presso il Motel Agip, ove avrebbero dormito una sola notte e, poi, presso l'Hotel Cervo.

Entrambi gli imputati, sempre nel corso del primo interrogatorio reso in fase istruttoria, hanno <sup>(p. 17)</sup> negato la conoscenza del Dou Chebel (cfr. f. 11 per Scarpisi e f. 18 per Rabito).


Il Rabito, peraltro, a successiva contestazione, nel corso dell'interrogatorio reso innanzi al P/M. in data 18 agosto 1983 (cfr.f. 32) ha ammesso tale conoscenza, escludendo, peraltro, di avere presentato al libanese lo Scarpisi.

In dibattimento, la condotta processuale dei prevenuti muta radicalmente. Rabito ammetterà, infatti, di essere stato con lo Scarpisi a Milano non già una sola volta, bensì per due volte consecutive, nel mese di



maggio cioè e nel mese di luglio, specificando di avere anzi presentato il libanese all'"amico", (cfr. f.16 verb.21) nel mese di maggio. Lo Scarpisi, dal canto suo, (cfr. f.9 verb.73) ammetterà, a sua volta, la conoscenza con il Bou Chebel, spiegando, nel tentativo di giustificare il diverso comportamento processuale mantenuto in fase istruttoria che se aveva negato di conoscere il libanese nel corso degli interrogatori cui era stato sottoposto, ciò era avvenuto nella convinzione che mai lo straniero avrebbe potuto muovere nei suoi confronti le accuse, di cui invece si era fatto portavoce.

E' chiaro, pertanto, in siffatto contesto che i rapporti del Rabito e dello Scarpisi con il Bou, nascono dalla necessità degli stessi di entrare in contatto con un personaggio che, proprio perchè inserito a pieno titolo nell'ambiente dei trafficanti di stupefacenti, avrebbe potuto garantire loro sia la possibilità di commerciare in droga, sia quella ulteriore di reperire la morfina base di cui vi era urgente bisogno all'interno dell'associazione di appartenenza. L'accer-



tata valenza criminale del Bou Chebel, si pensi ai rapporti che lo stesso intrattiene con esponenti di primo piano del traffico internazionale dell'eroina quali Apochanoun - Salaxacass<sup>w</sup>, Constantin, Emanuele Corito (cfr. deposizione Colonnello Cencioni verb. 62), l'inconsistenza delle proposizioni difensive che il Rabito e lo Scarpisi hanno prospettato allo scopo di giustificare il loro peregrinare per il Nord Italia, nonché la mancanza di disponibilità finanziarie da parte dei due imputati per l'acquisto e la raffinazione della morfina base, confermano che gli stessi operano a livello esecutivo non per conto proprio, ma per conto di soggetti di notevolissima potenza economica ai quali sono legati da vincoli di dipendenza e subordinazione e persuadono la Corte che il contatto con il Bou per il reperimento della morfina, più che frutto di un'autonoma iniziativa del Rabito e dello Scarpisi, avvenne per incarico di quanti all'interno dell'organizzazione occupavano rispetto ad essi un ruolo di preminenza, di coordinamento e direzionale.

*in via  
Kalkovic.*  
Che il Rabito e lo Scarpisi occupassero, poi, allo

interno dell'organizzazione una posizione subalterna rispetto ad altri associati più autorevoli emerge dalle stesse dichiarazioni del Bou Chebel, che ne ha anche posto in evidenza la totale mancanza di autonomia decisionale.

Ha dichiarato, infatti, il libanese (cfr. f.7 verbale 50) che, quando il Rabito e lo Scarpisi gli avevano fatto la richiesta di morfina base, gli avevano anche spiegato che a Palermo di tale morfina c'era urgente bisogno, in quanto le raffinerie ove lavorava un chimico addetto alla raffinazione ne erano sprovviste. Era stato in quella occasione che il libanese aveva prospettato ai due l'opportunità di fare venire il chimico a Milano per impiantarvi una nuova raffineria ma entrambi gli avevano risposto che ciò non era possibile perchè quello che faceva da chimico era colpito da mandato di cattura e quindi non poteva esporsi, mentre l'impianto di una nuova raffineria era "un affare della mafia", avendo essi il solo compito di reperire la morfina.

E' così che il Rabito e lo Scarpisi strumentalizzano il rapporto con il Bou Chebel sia, per commerciare droga, sia per reperire la morfina base e, poi, le armi di cui

vi era bisogno all'interno dell'associazione di appartenenza.

Che il contatto con il Bou Chebel potesse essere, d'altronde, assai proficuo ai fini del reperimento della morfina base trova conferma nel notevolissimo livello di inserimento del Bou Chebel stesso nell'ambiente del traffico internazionale dell'eroina.


Sintomatica la circostanza che il Rabito sia stato presentato al libanese da Pepe Russo, un personaggio quest'ultimo molto inserito a sua volta nel traffico degli stupefacenti tanto che, - lo ha dichiarato lo stesso libanese - avrebbe installato insieme ad altre persone e ad un certo "Santo" una mini raffineria in via provvisoria e aveva intenzione di installarne un'altra in via definitiva in Liguria, e tanto che lo stesso intratteneva rapporti di scambio con Emanuele Corito (cfr. ff. 8, 9 e 10 verb. 57).

E' emerso poi dalla documentazione acquisita, nonché dalle deposizioni dei funzionari della polizia di Stato che ebbero ad avvalersi dell'attività informativa del libanese che lo stesso era legato a personaggi di spicco

del traffico internazionale dell'eroina.

Dalla nota di diffusione internazionale esibita nel corso del dibattimento dal Dr. Sabatino, Capo del Servizio Centrale Antidroga (cfr. fasc. n.7 vol.II "Atti Pervenuti in Udienza"), <sup>Wakkas</sup> che Wakkas Salah, è un altro dei personaggi con il quale il Bou intratteneva rapporti, è uno dei principali fornitori di morfina base per i Laboratori clandestini d'Italia.

Ha riferito al riguardo il Colonnello Cencioni che, interpellato il Bou circa la conoscenza con il Wakkas Salah, lo stesso, non solo gli aveva fatto presente di conoscerlo, ma aveva, anzi, precisato di avere venduto al Wakkas anche delle macchine (cfr. f.21 verb. 62). Nel corso dell'istruttoria dibattimentale si è altresì accertato che il libanese era in rapporti di affari con personaggi della caratura criminale di Apo Chanoun e di Hanafi Osman, entrambi come il Salah Wakkas Medio Orientali, il che dà contezza della rilevanza che, all'interno dell'organizzazione mafiosa facente capo ai fratelli Greco si attribuiva al contatto con il libanese, che proprio perchè in rapporti con tali personaggi poteva



garantire il rifornimento della morfina base.

Quanto all'Apo, lo stesso colonnello Cencioni ha dichiarato che proprio la Guardia di Finanza era pervenuta al suo arresto in una operazione di polizia che aveva consentito la scoperta di tre laboratori ove veniva raffinata la morfina base. Nell'occasione erano stati sequestrati circa 80 o 90 chili di morfina base e circa 4 chili di morfina pura. Nel corso di tale operazione di polizia erano stati, poi, rinvenuti nel fiume Taro su segnalazione dello stesso Apo che, peraltro, trovavasi in istato di arresto, circa 70 chili di morfina. (cfr. f. 2 v. 62)

Relativamente all'Hanafi Osman, il dr. La Corté ha riferito poi, che lo stesso Bou Chebel nell'informarlo che nel marzo del 1983 era venuto in contatto con il Rabito e tale Bruno, gli aveva detto che, tramite la sua intermediazione, gli stessi cercavano di entrare in rapporti d'affari con l'Osman .

Ad ulteriore riprova di quello che si può definire vero e proprio "potere contrattuale" del libanese nei confronti di grossi operatori del business dell'eroina concorre, poi, l'accertata esistenza di rapporti con

quell'Emanuele Corito che, tra il dicembre e il gennaio scorso, è stato arrestato vicino Corfù in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria greca nel corso di una operazione internazionale di polizia.

Il dr. **Sebatino**, Capo del Servizio Centrale Antidroga, ha, in proposito, fatto presente che trattasi di soggetto (cfr. f.29 verb. 60) noto da diversi anni alla Polizia di Stato, come contrabbandiere di sigarette prima, e come trafficante di droga poi e ha precisato che prima dell'arresto del Corito, era stata sequestrata nelle acque territoriali greche una nave di sua proprietà carica di armi.

Che il libanese conoscesse bene il Corito lo si è ricavato, <sup>d'altronde,</sup> dalla deposizione del dr. La Corte, (cfr. f.8 e 9 verb.57), il quale ha riferito che, già nell'81, il Bou, nel metterlo al corrente che il Corito era proprietario di navi con le quali provvedeva al trasporto degli stupefacenti, gli aveva altresì fatto presente che il Pepe Russo aveva richiesto la sua intermediazione per l'acquisto di droga dall'Emanuele.

Lo stesso dr. La Corte ha anzi precisato (cfr. f.9

verb. 57) di avere dedotto dalla circostanza riferita-  
gli dal Bou che la conoscenza dello stesso con l'Emanue-  
le doveva essere tutt'altro che superficiale, diversa-  
mente il Pepe Russo non ne avrebbe richiesto l'interme-  
diatazione, perchè in quegli ambienti malavitosi la vendi-  
ta di droga non si tratta se non con soggetti che, pro-  
prio perchè inseriti in tali ambienti, sono di sicura af-  
fidabilità.

Trova, pertanto, piena conferma, in siffatto contesto  
processuale, la richiesta di morfina base che Rabito e  
Scarpisi per conto e nell'interesse dell'associazione  
mafiosa di appartenenza, fanno al Bou Chebel.


Prova sovrabbondante che i due amici trafficassero  
in stupefacenti, si rinviene, poi, negli accertati con-  
tatti degli stessi con personaggi sicuramente dediti  
a tale traffico, nonchè nel contenuto delle conversazio-  
ni telefoniche intercettate sulle utenze di rispetti-  
va appartenenza e su quella del bar Caracas.

Quanto allo Scarpisi, ha trovato conferma nel cor-  
so dell'istruttoria dibattimentale, che lo stesso in-  
tratteneva un rapporto societario con tale Conti Fran-



cesco Paolo, ricercato per associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (cfr. f.9 verb.54), ed è emerso, altresì, che tale attività era nota allo Scarpisi, che, tratto in arresto per il reato di favoreggiamento personale, essendo stato sorpreso in compagnia del Conti, (cfr. f.196 e 197 rapporto giudiziario del 31/8/83 volume I); interrogato dal magistrato ammetteva (cfr. verb. di interrogatorio reso al Procuratore della Repubblica di Palermo in data 6 ottobre 1982 fasc.III vol.2 "Atti Pervenuti in Udienza") di sapere che il Conti stesso era ricercato, perchè colpito da mandato di cattura, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Relativamente al rapporto societario che l'imputato intratteneva con il Conti, ha riferito dettagliatamente all'udienza del 16 marzo '84 nonchè all'udienza del 20 marzo successivo (cfr. ff. 9 e segg. verb.54 e f. 6 verb.55), il dott. Cassarà, specificando che trattavasi di società in nome collettivo denominata "Sicilcalcolo" avente ad oggetto la vendita di macchine da scrivere, mobili per uffici, calcolatrici e altro materiale di tale genere.



Ha Anzi specificato il teste che, eseguita una perquisizione nella sede della società, e ciò avendo avuto gli inquirenti il sospetto che il rapporto societario assolvesse ad una funzione di copertura di illecite attività, ben poca merce era stata rinvenuta all'interno ed era, altresì, emerso che il giro di affari era assai modesto.

Ad ulteriore riprova dell'inserimento dello Scarpisi in ambienti di indubbia connotazione mafiosa, il dr. Cassarà ha, inoltre, riferito che all'atto dell'arresto, lo imputato avrebbe confidato ad un sottufficiale, esattamente al brigadiere Giordano Giuseppe, di avere conosciuto i "Vernengo" delle raffinerie", tramite un costruttore edile, tale Amato,

Sempre attraverso la deposizione del dr. Cassarà è emerso, infatti, che l'Amato, cui avrebbe fatto riferimento lo Scarpisi, si identifica in Amato Federico, di recente denunciato, unitamente ai Vernengo ed ad altri, per associazione a delinquere, in relazione a fatto riguardanti la gestione di uno stabilimento vinicolo denominato Enologica Galeazzo con sede a Partinico.

Tale stabilimento vinicolo in origine risultava intestato, all'atto della sottoscrizione del relativo capitale, all'Amato e ad altri soci affini dei Vernengo) che avevano versato per la costituzione una somma pari a £ 200.000.000 circa. Successivamente il capitale sociale era stato elevato ad un miliardo e vari elementi avevano consentito di accertare che siffatto aumento era stato apportato dai Vernengo attraverso un'operazione di riciclaggio di denaro sporco, tramite il costruttore Amato e i soci dello stesso, loro congiunti (cfr. per e ai Vernengo i riferimenti all'Amato/ff. 173 e 173 rapporto 162 e f.226 e segg. e f.269 dello stesso rapporto).

Che anche il Babito, d'altronde, intrattenesse rapporti con personaggi gravitanti nel traffico degli stupefacenti è parimenti emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Si è accertato che lo stesso è cognato di Sanchez Rosario, coinvolto e processato e condannato per un traffico di stupefacenti e per associazione a delinquere, e se vero è che il vincolo parentale, di per sè stesso, può non avere alcun valore accusatorio nei confronti del

prevenuto, vero è anche che tale valore riveste, per converso, l'accertata esistenza di rapporti di affari che lo stesso intrattiene con il cognato e di cui vi è traccia nella conversazione telefonica intercettata in data 20/6/1983 alle ore 14,09 sulla sua utenza (cfr. f.13 verb.26).

I rapporti che il Rabito intrattiene, poi, con personaggi quali Pacifico Calogero, Pepe Russo o Rosano Salvatore sono parimenti sintomatici di un suo effettivo inserimento nel commercio della droga.

Quanto al Pacifico, ad esempio, di cui il Rabito ha negato la conoscenza, così come ha negato quella con Pepe Russo, è stato proprio il Bou Chebel a riferire in dibattimento che in occasione del primo viaggio del Rabito stesso a Milano, questi gli aveva chiesto di accompagnarlo dal Pacifico, dal quale (cfr. f.12 verb.80) doveva recuperare il corrispettivo di mezzo Kg. di eroina, che gli aveva fornito e che il "Gino" non gli aveva voluto pagare, sostenendo che non si trattava di eroina pura.

Vi è poi, prova sovrabbondante in atti degli illeciti


rapporti che legavano il Rabito e lo Scarpisi a Rosano Salvatore. A parte il contenuto chiaramente convenzionale e allusivo delle conversazioni telefoniche con lo stesso intercorse, in tal senso depongono le risibili e contraddittorie spiegazioni che gli imputati hanno reso per spiegare la conoscenza del Rosano e i continui contatti con lo stesso avuti.

Il Rabito ha, infatti, dichiarato di avere conosciuto il Rosano per caso in una paninoteca di Milano (cfr. f.12 verb.25), specificando, anzi, che, nell'occasione, lo stesso gli aveva offerto la possibilità di acquistare una partita di legname, grazie a conoscenze che aveva in Calabria. In particolare, sempre a dire del Rabito, il Rosano si era, poi, di fatto adoperato per fargli acquistare una partita di legname da tale Rocco Franzè.

Con il Rosano, poi, sempre secondo quanto dichiarato dal Rabito, altri erano gli affari in corso e precisamente la fornitura allo stesso di sedie e tavole della Cress per la paninoteca che doveva impiantare a Milano e la fornitura di una partita di pantaloni che

sia lui che lo Scarpisi avevano acquistato a Palermo e che il Rosano avrebbe dovuto collocare a Milano.

Con particolare riferimento alla telefonata del 3 Maggio (cfr. f.35 fasc.intercettazioni) intercorsa con il Rosano e intercettata sull'utenza di casa Rabito, quest'ultimo, ha dichiarato che il Rosano nel dirgli "io ho ci ho qui in ballo l'affare e te lo servo" intendeva appunto parlare della paninoteca per la quale egli avrebbe dovuto fornirgli tavoli e sedie della Cress di cui era rappresentante e, sempre stando alle dichiarazioni dell'imputato, oggetto principale di altra conversazione telefonica intercorsa con il Rosano e intercettata sulla sua utenza il 6 Maggio (cfr. f.353 fasc. intercettazioni), era la fornitura del segato di faggio che l'amico avrebbe dovuto procurargli tramite tale Rocco Franzè, che, in passato, aveva assolto una funzione di intermediazione. Sempre nel corso di tale conversazione, ha spiegato, poi, il Rabito, laddove il Rosano gli aveva detto "io c'ho il pantalone originale della casa della Jesus", aveva fatto riferimento ad un



affare avente ad oggetto una partita di pantaloni della Jesus, che aveva la possibilità di acquistare a Milano e che intendeva, poi, vendere al Rabito.

Orbene, osserva la Corte che già il contenuto di tali conversazioni, nonchè le spiegazioni addotte al riguardo dal Rabito sono indicative che gli affari che effettivamente intercorrevano tra gli interlocutori erano tutt'altro che leciti, tanto che di tali affari si parla non "chiaramente" ma con un linguaggio ermetico, accessibile cioè solo agli interlocutori, e soprattutto incoerente che assume, perciò stesso, univoco valore accusatorio nei confronti di quanti ebbero ad adoperarlo.

Non trova alcuna razionale spiegazione l'interesse che il Rabito, titolare di una fabbrica di sedie avrebbe avuto per commerciare in "pantaloni", e non<sup>Al</sup> spiega, d'altronde, come lo stesso abbia potuto richiedere l'intermediazione del Rosano per l'acquisto di una partita di segato di faggio, fidandosi così di una persona che egli stesso, vistosi nell'impossibilità di dare un significato alle frasi certamente convenzionali di molte delle altre conversazioni telefoniche intercet-

tate, non ha esitato a definire "sconclusionata" e di modeste capacità mentali (cfr. f.5 verb.83 e f.8 verb.83).

Falso è, invero, l'affare della fornitura di tavoli e sedie al Rosano per la paninoteca, falso è l'affare dei pantaloni e falso quello del legname che il Rosano avrebbe dovuto procurare al Rabito.

Quanto alla fornitura dei tavoli e delle sedie per la paninoteca la riprova dell'assoluto mendacio degli imputati si rinviene nel contenuto della conversazione telefonica intercettata sull'utenza di casa Rabito alle ore 21,17 dell'8/5/1983 (cfr. f. 359 fasc. intercettazioni), nonché in quello di altra conversazione telefonica intercettata, sempre su tale utenza alle ore 8,00 del 30 Giugno (cfr. f. 399 fasc. intercettazioni).

Si parla nella telefonata dell'8/5/83 di "tavolini con le carne sopra", di banchi in oro", di laccato bianco" di laccato rosso (cfr. f.359 fasc.int.int.), di "originalità della laccatura", si parla di "un ami-



co del Rabito e lo si definisce "pagliaccetto". Si parla pure di "bastoni fra le ruote". E' evidente, invero, la convenzionalità di siffatto linguaggio. Il Rabito non è riuscito a produrre documentazione dalla quale potesse evincersi che, all'interno della sua fabbrica, si producevano mobili di tipo laccato e quanto all'"amico pagliaccetto" (cfr. f.11 verb.32) ha spiegato che trattavasi del socio del Rosano che avrebbe dovuto finanziare l'apertura della paninoteca. Si spiegherebbe così, secondo quanto dichiarato dal Rabito, il riferimento ai "bastoni fra le ruote" che sarebbero stati di ostacolo alla conclusione dell'affare. Il Rosano infatti nutriva nei confronti del socio motivi di risentimento perchè lo stesso non aveva mantenuto l'impegno assunto.

E' invero evidente la pretastuosità di siffatte spiegazioni.

Contestato al Rabito che se, il "pagliaccetto" era il socio del Rosano non si vede perchè se ne sarebbe dovuto parlare come di un suo amico, lo stesso, anzichè arrendersi di fronte all'evidenza della prova, ha ~~XXXX~~

fornito una spiegazione risibile, dichiarando che se così si era espresso il Rosano, ciò era avvenuto avendo egli conosciuto la persona in questione nel 1982 presso la paninoteca del Rosano e avendo avuto con la stessa qualche sporadico contatto telefonico (cfr. f. 11 verb.82).

Nel corso della conversazione intercettata sull'utenza del Bar Caracas alle ore 8,00 del 30/6/1983 (cfr. f.399 fasc.intercettazioni) che, a dire del Rabito, aveva come oggetto principale l'affare della fornitura del legname, entrambi gli interlocutori fanno poi riferimento ad "un ragazzo" con il treno, ad un "guerriero" che avrebbe telefonato al Rosano quel giorno e che con lo stesso Rosano si sarebbe dovuto incontrare.

Lo stesso Rabito, a specifica contestazione, non ha saputo spiegare siffatti <sup>allegati</sup> ~~cozzioni~~ (cfr. f.9 verb.83).

Sempre nel contesto di tale conversazione si parla di un articolo che il Rosano avrebbe dovuto trovare e non aveva trovato, nonchè di "300 pantaloni" che il Rabito avrebbe "avuto sullo stomaco" e che non sarebbe riuscito a collocare trascorsi i primi giorni

di luglio.


Ancora più significativo del mendacio del Rabito circa l'affare della fornitura del legname da parte del Rosano, il contenuto di altra conversazione telefonica intercettata alle ore 15,57 dell'1/7/83 sulla utenza del Bar Caracas (cfr. f.407 fasc. intercettazioni), ove il Rosano sollecita la venuta di Rabito sino a Villa per consegnare della "roba".

Non si spiega, infatti quale "roba" il Rabito avrebbe dovuto consegnare in Calabria, dal momento che semmai era lui che doveva ricevere in consegna la partita di legname e non si comprende nemmeno il riferimento al Piero che lo stesso Rabito non ha saputo spiegare (cfr. f.15 verb.83).

In realtà, i riferimenti al Piero contenuti anche in altre conversazioni telefoniche (cfr. f.402 fasc. intercettazioni), come ad esempio in quella del 30/5/83 intercettata alle ore 13,55 sull'utenza di casa Rabito, attestano unicamente che anche lo Scarpisi intratteneva con il Rosano affari tutt'altro che leciti e certo non riguardanti la fornitura del legname. Lo stesso

Rabito, contestatogli che ruolo avesse lo Scarpisi in tutta la faccenda, ora non ha saputo fornire chiarimento alcuno (cfr. f. 15 verb. 83), ora, nel tentativo disperato di fornire comunque alla Corte una spiegazione qualunque, ha fatto maldestro ricorso alla sua inventiva, dichiarando che il Rosano oltre al segato di faggio, avrebbe dovuto consegnarli una partita di mogano e che per quest'ultima gli aveva detto di rivolgersi allo Scarpisi che era stato messo al corrente della situazione (cfr. f. 10 verb. 83 in riferimento al contenuto della conversazione telefonica di cui al f. 402 fasc. intercettazioni).

In realtà, che il Rosano intrattenesse rapporti pure con lo Scarpisi e niente affatto collegati alla partita di mogano lo dimostra inequivocabilmente il contenuto della conversazione telefonica intercettata sulla utenza del prevenuto e dalla quale risulta che il Rosano, arrivato a Palermo, gli telefonò subito per informarlo della sua venuta (cfr. f. 409 fasc. intercettazioni telefoniche). Il Rabito, ancora una volta a specifica contestazione, ha finito con il dichiarare (cfr. f. 10 verb. 83)



che, in effetti, lo aveva sorpreso un siffatto comportamento del Rosano, che, anzichè cercare lui aveva cercato il "Piero" (cfr. f.16 verb.83).

Pienamente falso è, poi, l'affare dei pantaloni cui hanno fatto riferimento sia il Rabito che lo Scarpisi, nel tentativo ulteriore di spiegare i loro frequentissimi contatti con il Rosano, tanto amico loro da determinarsi addirittura ad ospitarli in casa propria.

Scarpisi non ha saputo indicare quanti fossero i pantaloni che egli aveva acquistato in società con il Rabito, quando fossero stati acquistati, quanto <sup>loro</sup> ~~sono~~ <sup>stati</sup> pagati (cfr. f.4,5 e 6 verb.76). Si è limitato a riferire di averli acquistati a Palermo nella zona dell'Arenella e che trattavasi di pantaloni modello jeans, senza tuttavia specificare di che marca fossero.

Ha, poi, aggiunto che il Rosano era interessato all'affare, ma non aveva soldi, tanto che era intendimento suo e del Rabito estrometterlo.

Contestato, poi, all'imputato il contenuto della conversazione telefonica intercettata in data 1/7/983 alle ore 15,57, intercorsa tra il Rosano e il Rabito,

laddove quest'ultimo avrebbe fatto riferimento ad un viaggio di esso Scarpisi a Napoli, (cfr. f.408 fasc. intercettazioni telefoniche) ha fornito una spiegazione risibile (cfr. f.5 verb.76), affermando che, se il Rabito aveva parlato di "Napoli", era stato solo per guadagnare tempo con il Rosano, dal momento che nè lui, nè lo stesso Rabito erano mai andati a Napoli allo scopo di vendere lì i pantaloni.

Ha, poi, dichiarato che i pantaloni era stati venduti ad amici, ma non è stato in grado di indicarne nemmeno uno (cfr. f.7 verb.74).

Il Rabito, dal canto suo, ha invece dichiarato che i pantaloni erano stati da lui acquistati a Palermo nella prima decade di luglio e che si trattava di una partita di 380 pantaloni (cfr. f.8 verb.78), specificando che una partita di tali pantaloni era stata venduta ad amici ed un'altra al mercato rionale.

Nel contesto di tale telefonata del 30/6 si parla, per contro, di 500 pantaloni e ciò, a riprova ulteriore del mendacio del Rabito. All'udienza del 10 Maggio, il Rabito cade nuovamente in contraddizione, dichiarando

che, recatosi a Milano per andare negli Stati Uniti, aveva fatto capire al Rosano che non gli interessavano più i pantaloni Jesus che questi gli offriva perchè egli era già in possesso di uno stock di pantaloni. Il Rabito ha dimenticato di avere prima dichiarato che i pantaloni li aveva acquistati nel mese di giugno ed è, pertanto, chiara la falsità della sua prospettazione. Il viaggio che egli avrebbe compiuto negli Stati Uniti risale infatti al mese di maggio.

A dimostrazione degli illeciti rapporti intercorrenti tra il Rabito, lo Scarpisi e il Rosano e a conferma dell'accusa del Bou, il quale ha riferito che i tre commerciavano in droga si ritrova nel contenuto di altre telefonate, come ad esempio in quello della conversazione telefonica intercettata sull'utenza di casa Rabito alle ore 11,06 del 23/5/83 (cfr. f. 15 verb. 77).

Lo Scarpisi, infatti, in proposito, ha fornito una serie di spiegazioni totalmente inattendibili e false. Laddove nella conversazione telefonica, il Rosano avrebbe detto di "essere arrivato allo stretto, stretto" secondo la spiegazione prospettata dallo Scarpisi aveva

fatto riferimento al momento di precarietà economica che stava attraversando. Era stato proprio per venirgli incontro, pertanto, che lo Scarpisi si era mostrato disponibile ad andarlo a prendere a Messina, <sup>ove</sup> infatti, si era, poi, incontrato con il Rosano che, dal canto suo, prima era stato in Calabria a casa della madre. Nell'occasione, sempre secondo il racconto dell'imputato, il Rosano gli aveva fatto presente di essere diretto a Palermo, ove avrebbe dovuto incontrarsi con il Rabito, tanto che egli stesso gli aveva sconsigliato di intraprendere il viaggio dal momento che il Rabito era partito per l'America. Appresa tale notizia, il Rosano gli aveva comunicato che non sapeva nulla del viaggio di Rabito per gli Stati Uniti e aveva intrapreso la via del ritorno.

L'inverosimiglianza di un siffatto racconto è fin troppo evidente. Non si comprende l'impulso di generosità dello Scarpisi che, appreso che il Rosano è "allo stretto, stretto", si precipita a Messina per andargli incontro, senza, peraltro, poi, prestargli nemmeno una lira. Non si comprende perchè il Rosano, che proveniva dall'abi-



tazione della madre, trovandosi in difficoltà economiche non abbia fatto ricorso all'aiuto dei familiari. Non si comprende nemmeno ed è, invero, assoluta riprova della menzogna dell'imputato, perchè mai il Rosano avrebbe dovuto meravigliarsi della partenza per l'America del Rabito, che, dal canto suo, all'udienza dibattimentale del 14/2/1984, ha dichiarato che, prima di partire per l'America, giunto a Milano si era incontrato con il Rosano (cfr. f.3 verb.37), che addirittura lo aveva accompagnato ad acquistare il biglietto. Era stato anzi nella stessa occasione che il Rabito aveva chiesto dei soldi in prestito al Rosano, essendone rimasto sprovvisto a causa di un furto. Il Rabito ha anzi precisato che, di ritorno dall'America e ripassando di nuovo da Milano, con il Rosano si era rivisto un'altra volta.

In siffatto contesto è, pertanto, evidente che la ragione per la quale lo Scarpisi si reca a Messina per incontrarsi con il Rosano che è "allo stretto stretto" è da ritrovare unicamente nei traffici di droga cui entrambi, sia lo Scarpisi che il Rosano, erano dediti.

La verità che emerge dal contenuto delle intercettazioni è così come indicato dal Bou, la fornitura di droga da parte di Rabito e Scarpisi al Rosano ed è solo così che possono trovare spiegazione i frequenti viaggi di Rabito e Scarpisi a Milano e in Calabria.

Quanto ai viaggi in Calabria, in particolare, è evidente in siffatto contesto, che assolutamente veritiero deve ritenersi quanto ha riferito il libanese circa le ragioni che determinarono il viaggio di Rabito e Scarpisi per la Calabria in data 1 agosto. Mentre i due imputati, ancora una volta ricorrendo al mendacio, hanno dichiarato di avere intrapreso quel viaggio allo scopo di incontrarsi con Rocco Franzè per l'affare relativo alla fornitura del legname (cfr. per Scarpisi f.10 e segg. verb.76 e per Rabito f.12 verb.30 e ff.1 e segg. verb.78 e ff.3 e segg. verb.31) il libanese ha dal canto suo dichiarato che in realtà il viaggio era stato determinato dalla necessità che avevano di recuperare 20 o 25.000.000 che il Rosano doveva loro quale corrispettivo di una partita di droga.

Nel senso della veridicità del racconto del Bou Chebel militano le singolari modalità del viaggio intrapreso senza prima contattare il Franzè, nonostante si fosse in periodo feriale e quindi con il rischio di non trovarlo, nonché il fatto obiettivo che tale viaggio si sia concluso senza alcun risultato. Lo stesso Rabito (cfr. f.1 verb.78) ha dichiarato che, una volta giunto in Calabria aveva telefonato a casa per farsi dare dal figlio Massimiliano il numero di telefono del Franzè, e risulta anche, per espressa dichiarazione dell'imputato, che, nell'occasione, unitamente al Franzè, non si era recato presso nessuna ditta fornitrice in quanto il Franzè stesso giudicava inopportuno che egli fosse presente alla contrattazione, dovendosi chiedere al venditore una dilazione del pagamento.

Ulteriormente sintomatiche del mendacio degli imputati si sono, poi, rivelate le indicazioni dagli stessi rese in ordine all'orario di rientro a Palermo.

Il Rabito che in un primo momento aveva dichiarato che a Palermo avevano fatto rientro intorno alle 15,30 (cfr. f.18 verb.30) all'udienza del 4 maggio 1984 ha mutato

versione riferendo di essere arrivato a Palermo intorno alle 20,45, 21,00.

Lo Scarpisi, che nell'evidente tentativo di adeguarsi alle dichiarazioni del coimputato, aveva riferito in un primo momento di essere rientrato in Calabria nel tardo pomeriggio (cfr.f.10 verb.76), contestatogli, poi, il contenuto della conversazione telefonica intercettata sulla sua utenza in data 1.8.1983 alle ore 18,08, ha fornito una versione diversa (cfr.f.12 verb.76), dichiarando di aver fatto rientro a Palermo intorno alle 10,00.

Ha trovato, pertanto, piena conferma nel corso dell'istruttoria dibattimentale, quanto riferito dal libanese circa la reale natura degli affari in corso tra il Rabito e lo Scarpisi.

Il Bou Chebel ha pure dichiarato che il Rabito inviava droga negli Stati Uniti e anche tale indicazione accusatoria ha trovato conferma in alcune conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza dello stesso Rabito ove con un linguaggio ermetico e convenzionale, accessibile solo agli interlocutori si fa riferimento ad affari.

di natura imprecisata.

Indicative a tale specifico riguardo la conversazione telefonica intercettata sull'utenza di casa Rabito alle ore 21,28 del 2/5/1983 (cfr. f.345 fascicolo intercettazioni) e quella delle ore 20,42 del 19 luglio 1983, intercettata sempre sulla utenza di casa Rabito (cfr. f.428 fasc. intercettazioni).

Nel corso della conversazione telefonica del 2 maggio 1983, intercorsa tra tale Domenik Pennisi e il Rabito, il Domenik, rivolgendosi all'interlocutore, gli parla di "un ordine dato agli amici", nonché della consegna <sup>di</sup> "cinque cose d'acconto", e alla domanda insistente del Rabito di sapere se "l'ordine glielo aveva dato allo amico suo", segue la risposta affermativa del Domenik, che ribadisce di averne già consegnati "cinque". Si parla sempre nel contesto di tale conversazione, di "sacchi di OC." che il Rabito avrebbe spedito al Turano, di sedie fabbricate dal Rabito vendute al Turano e che tuttavia si troverebbero in mano al Pennisi, si parla inoltre dello "affitto" della fabbrica del Rabito, di "lavoro di intaglio" e di "lavoro semplice di negozio", si parla di

un fratello del Domenik di cui questo non vorrebbe nemmeno sentire l'odore" e in generale si usa un frasario la cui caratteristica principale precipua è quella della mancanza assoluta di chiarezza.


Nella conversazione telefonica del 19 luglio intercorsa con il Santo Basile si parla, poi, di una "matassa da sbrogliare", di un certo "Gianni" che avrebbe "fatto incazzare" il Santo perchè "ciaciava" di un amico del Rabito che stava preparando la "cosa" e dal quale doveva recarsi il Santo, "di situazione" intappata, "di accounti" da farsi restituire, di un contenitore che bisognava spedire a Turano e di soldi che il Rabito doveva farsi dare dal Turano stesso, recandovisi di persona per sollecitare il pagamento, chè diversamente gli interessi della Banca gli avrebbero coperti i "gigghi".

Quanto al Domenik Pennisi il Rabito ha dichiarato che trattavasi del titolare della ditta "Pennisi Original" e ha specificato che allo stesso forniva tavoli e sedie (cfr. ff. 13, 14, 15 e 16 verbale 23).

Lo stesso Rabito non ha saputo spiegare peraltro a che cosa si fosse inteso riferire il Pennisi quando aveva

parlato dell'"ordine dato agli amici", adducendo come unica giustificazione quella di non potere dare delucidazioni, non essendo in grado di ricordare tutti i particolari della sua attività commerciale.

Circa le "cinque cose" di cui si parla in tale conversazione, il Rabito ha continuato a fornire spiegazioni risibili, dichiarando che si trattava di cinque tavoli di diversa grandezza collocati uno all'interno dell'altro e tre dei quali erano destinati a tale Santo Basile.

Ha dichiarato ancora il Rabito che il Pennisi e il Turano non si conoscevano o meglio si conoscevano solo come ditte, senza tuttavia avere alcun rapporto d'affari, aggiungendo, peraltro, che era sua abitudine lasciare ai clienti, da cui aspettava qualche risposta, il recapito del Turano. 

Quanto al fratello del Pennisi ancora una volta l'imputato ha tentato di fornire una spiegazione, riferendo che lo stesso prima era in società con il Pennisi e, poi, era poi passato a lavorare per conto di un'altra

ditta mettendosi a sfruttare i modelli della fabbrica del fratello che era, pertanto, risentito con lui.

Nessuna spiegazione il Rabito ha saputo comunque fornire in ordine all'affitto della sua fabbrica di cui avrebbe parlato il Pennisi, limitandosi a dire che gli aveva risposto affermativamente solo per forma.

Irrazionali anche le spiegazioni che l'imputato ha fornito relativamente alla conversazione telefonica intercorsa il 9 luglio con il Santo Basile. La "matassa da sbrogliare" sarebbe un debito contratto dal Rabito con tale Gianni, dipendente del Santo Basile (cfr. f.21 verbale 27). Ancora una volta, poi, nessuna spiegazione il Rabito ha saputo fornire relativamente a quella parte della conversazione laddove si fa riferimento al fatto che il Santo Basile fosse "incazzato" perchè il Gianni non faceva altro che "ciaciari" (cfr. f.22 verb.27).

Con riferimento alla "situazione intappata" il Rabito ha dichiarato, invece, che si trattava <sup>di un</sup> ~~del~~ debito che aveva contratto nei confronti del Santo.

Non ha saputo invece spiegare l'imputato cosa il Santo avesse voluto dire usando il termine "cose".



E' fin troppo evidente, pertanto, la convenzionalità di siffatto linguaggio.

Secondo le spiegazioni addotte dal Rabito, ci troveremo di fronte ad interlocutori sui generis che spesso lui stesso non solo riesce ma non tenta nemmeno di comprendere.

Emergono dal contenuto di tali conversazioni collegamenti tra persone che, a dire del Rabito, non avrebbero affari in comune.

Il Pennisi e il Turano non si conoscono nemmeno, eppure il Pennisi stesso si ritrova con le sedie che il Rabito avrebbe già venduto al Turano.

C'è un trittico la cui originalità sta nell'essere formato da cinque tavoli che viene spedito dal Pennisi, non si comprende bene il perchè con l'intermediazione del Rabito, a Santo Basile e a tale Gianni, un dipendente, quest'ultimo un pò ciarliero del Basile stesso.

Lesegesi sin qui svolta offre, pertanto, sicura conferma dell'inserimento del Rabito e dello Scarpisi nel circuito del traffico degli stupefacenti. Che in tale traffico gli imputati operassero quali affiliati alla

organizzazione mafiosa facente capo ai fratelli Greco è parimenti provato dalle indicazioni accusatorie del Bou Chebel, il quale ha riferito che gli stessi Rabito e Scarpisi, nell'interesse dell'associazione mafiosa di appartenenza, si erano attivati per procacciare morfina base nell'arco di tempo compreso tra il febbraio e il luglio dell'83 e armi a partire dalla prima decade di luglio.

Rabito e Scarpisi sanno cioè di potere operare indisturbati nei loro loschi traffici proprio perchè inseriti all'interno di un'organizzazione il cui apparato strumentale è costituito da quegli elementi che il legislatore all'art. 416bis c.p. ha individuato come tipici del metodo mafioso e cioè la forza di intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà.

I prevenuti sanno anche che tra i programmi sociali rientra non solo la Commissione di delitti così detti "patrimoniali", il cui movente è cioè l'immediato profitto, ma anche la commissione di delitti cosiddetti "di terrorismo mafioso", ricollegandosi i primi alla necessità di garantire il monopolio della cosca in quel settore ove

si svolge la sua attività economica, cioè il traffico dell'eroina, ed essendo necessitati i secondi dalla volontà di distruggere tutti, quegli ostacoli che si frappongono allo sviluppo e al consolidamento del potere mafioso.

È proprio l'accertata affiliazione dello Scarpisi e del Rabito all'associazione di stampo mafioso facente capo ai Greco e cioè chiara dimostrazione della volontà dei due imputati di entrarne a farne parte come membri e stabili componenti, aderendo moralmente anche a quelle azioni di contenuto eversivo e destabilizzante che si rendessero necessarie per mantenere la forza e la potenza del sodalizio, presupposto indefettibile e garanzia di realizzazione dei loro criminosi fini.

Ciò posto, ritiene tuttavia la Corte, <sup>che</sup> al fine di affermare la responsabilità degli imputati in ordine ai reati a loro contestati ai capi a), b), c), d) e), f), g), h), i), l) ed m) della rubrica occorre valutare quale sia stato in concreto il loro livello d'inserimento, avuto riguardo alla complessa articolazione organizzativa e alla struttura gerarchica e differenziata dell'associazione di appartenenza.

La posizione che il Rabito e lo Scarpisi occupano in seno all'associazione e il ruolo in concreto dagli stessi svolto incidono ovviamente sul giudizio di responsabilità in ordine al reato di strage loro contestato, nonché in ordine ai reati strumentali alla perpetrazione di esso.

Ed invero sul piano giuridico è pacifico il rilievo che la semplice appartenenza ad un'associazione per delinquere, anche se di stampo mafioso, non implica di per sé stessa, per una sorte di automatismo, che si risolverebbe in una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, il concorso degli associati in tutte le imprese delittuose condotte a termine dall'associazione, occorrendo piuttosto fornire la prova che, in concreto, l'associato, investito di un'attribuzione specifica, o a livello esecutivo o a livello deliberativo, abbia fornito un apporto che si è inserito con forza causale propria nel determinismo produttivo dell'evento delittuoso.

Secondo il sistema del codice penale vigente, infatti, il concorso di persone nel reato risponde sì ad una concezione unitaria, nel senso che gli atti dei singoli comper-tecipi diventano atti loro propri ed atti comuni a tutti

gli associati, ma se sotto l'aspetto soggettivo, tale carattere unitario del reato concorsuale si basa sul nesso finalistico tra gli atti stessi, sotto l'aspetto oggettivo è necessario il loro collegamento causale, non potendo, per conseguenza, considerarsi concorrente colui che, rispetto all'evento in concreto verificatosi abbia posto in essere un'attività in sé priva di efficienza causale.

(Cassaz. Sez. I 12 marzo 1979 Ambrosio).

Accertato che nè il Rabito nè lo Scarpisi rivestivano all'interno dell'organizzazione una qualifica di vertice, si da potersi ritenere che gli stessi abbiano preso parte alla riunione nel corso della quale tutti i particolari dell'attentato da eseguire in via Federico Pipitone furono decisi e specificatamente la vittima, le modalità di esecuzione e i tempi di attuazione dello stesso, si tratta di valutare se, in assenza dell'apporto dei prevenuti, diversa sarebbe stata l'attività dei mandanti e degli esecutori materiali del crimine, o se comunque, tale apporto ne abbia rafforzato la volontà criminosa, soprattutto tenuto conto del fatto che è logicamente impensabile, oltre che contraddetto dalle risultanze pro-

cessuali, che un'organizzazione della potenza di quella dei Greco si sia avvalsa, sul piano operativo, unicamente di loro nella predisposizione dei mezzi strumentali all'esecuzione della strage, condizionando l'attuazione di un progetto così ambizioso, quale l'attentato al Consigliere Istruttore dr. Rocco Chinnici esclusivamente al risultato del contatto tra il Rabito, lo Scarpisi e il Bou Chebel.

Occorre allora verificare se la disponibilità dello apporto dei prevenuti abbia rafforzato i propositi delittuosi dell'associazione di appartenenza, se l'attività di procacciamento di armi dagli stessi posta in essere, in epoca antecedente al 26 luglio 1983, si sia inserita con forza causale nel determinismo produttivo dell'evento strage, se al di là di tale attività un ulteriore apporto i prevenuti abbiano arrecato nei momenti cruciali della preparazione ed esecuzione dell'attentato di via Federico Pipitone.

A parere della Corte è da escludersi che il Rabito e lo Scarpisi con la disponibilità del loro contributo abbiano rafforzato i propositi delittuosi della

associazione di appartenenza.

I prevenuti, infatti, all'interno della cosca, occupano una posizione assolutamente marginale, quale quella spettante a dei semplici "gregari", ed è lo stesso Bou Ghebel che ne ha sottolineato la condizione di dipendenza e sottomissione rispetto ad associati più autorevoli, come ad esempio il Michele non identificato, cui si deve il preannuncio delle modalità di esecuzione della strage, e ne ha posto in evidenza la totale mancanza di autonomia decisionale, laddove, ad esempio, ha riferito che, prospettata ai due l'opportunità di installare una raffineria a Milano, gli stessi gli avevano risposto che questo era un affare della mafia, avendo essi il solo compito di reperire la morfina.

Di così scarsa incisività e qualità erano stati, invero, i contributi che si erano impegnati a dare, e che in concreto non avevano neppure dato il Rabito e lo Scarpisi, che in seno all'associazione di appartenenza si era decisa di estrometterli dagli affari sociali e di eliminarli, più, fisicamente in un secondo momento, secondo un metodo rituale in ambiente di mafia.

Deve escludersi, invero, che il Rabito e lo Scarpisi con il loro apporto, negativamente valutato dalla cosca e per ciò stesso destinato ad esaurirsi e, quindi, occasionale, abbiano rafforzato i propositi criminosi di un'organizzazione quale quella dei Greco, al cui interno la disponibilità dei mezzi e degli uomini è direttamente proporzionale alla potenza e, quindi, notevolissima, trattandosi di famiglia posta all'apice del gotha mafioso palermitano.

Parimenti, deve escludersi che l'attività di procacciamento di armi posta in essere dai predetti imputati in epoca antecedente al 26 luglio 1983, sotto il profilo dei risultati conseguiti abbia spiegato efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento strage.

Quanto al contatto con il Leonardo La Grassa, il Bou Chebel ha dichiarato che lo stesso si era impegnato a fornire al Rabito e allo Scarpisi armi corte, cioè pistole calibro 38, calibro 7,65 e simili, armi cioè, che proprio perchè "leggere" non potevano essere utilizzate per l'attentato.

E' solo in data 27 luglio, poi, che il La Grassa venne in Sicilia per provvedere alla consegna di quelle



armi, in un momento, pertanto, in cui ormai già tutto era stato predisposto sul piano della metodologia operativa per l'attuazione della strage.

Relativamente ai fucili lancia granate osserva, poi, la Corte che l'affermazione del Bou, il quale ha riferito che tali fucili se li erano procurati il Rabito e lo Scarpisi sia rimasta priva di oggettivo riscontro.


*gli oggetti*  
~~La prova documentale~~ è, infatti, nel senso che di tali fucili al Bou ebbe a parlare il "Michele" in data 26 luglio.

E' solo in data 26 luglio, infatti, che il libanese informò il dr. De Luca che l'organizzazione disponeva di due fucili lanciagranate, facendo al contempo presente che si era comunque adottata la decisione di non utilizzarli per l'esecuzione della strage perchè non offrivano le necessarie garanzie.

Il Bou anzi contestatogli che di tali fucili non aveva mai parlato prima di quella data, pur avendo saputo che erano nella disponibilità dell'organizzazione, ha dichiarato di averne già parlato prima del 26 in occasione di altre due conversazioni telefoniche delle quali

sempre secondo quanto dallo stesso asserito, non vi sarebbe traccia in atti (cfr. f.1 verb. 84).

Indicazioni non coerenti il libanese ha reso, d'altronde, anche relativamente alla fonte dalla quale i prevenuti si sarebbero procurati i fucili in questione, avendo dichiarato al dr. Cassarà (cfr. f.53 relazione di servizio) che se li sarebbero procurati dal La Grassa, al P.M. nel corso dell'interrogatorio reso in data 5 agosto 1983 (cfr. f.5 fascicolo interrogatori resi in fase di istruttoria) che se li sarebbero procurati da un arabo, e in dibattimento, infine, da un'altra persona di cui non aveva saputo l'identità.

In siffatto contesto ritiene, pertanto, la Corte competente la prova che all'approvvigionamento di tali fucili abbiano provveduto il Rabito e lo Scarpisi. 

In ogni caso va tenuto presente che le armi stesse, da chiunque procurate, non furono di fatto utilizzate per l'attentato.

C'è un momento storico, infatti, non individuabile con precisione ma certamente anteriore al 26 luglio 1983, in cui si deliberò all'interno dell'organizzazione un radicale mutamento delle modalità operative dell'attentato, da attuarsi non più con le "armi pesanti", ma con il più

sofisticato e tecnologicamente avanzato sistema "dell'auto**bb**mba"

Che i prevenuti abbiano operato in favore dell'associazione di appartenenza è, invero, chiaramente conclamato dagli atti processuali, ma per affermare la responsabilità degli stessi in ordine al delitto di strage occorre allora un quid pluris, la prova cioè che effettivamente siano intervenuti nella fabbricazione, collocazione, messa in azione del congegno esplosivo, nella fornitura del tritolo necessario per provocare la deflagrazione, nella sottrazione della Fiat 126 sulla quale il congegno fu posto, nella fase dei controlli che certamente saranno stati predisposti per verificare quali fossero le abitudini del dr. Rocco Chinnici e le misure di sicurezza poste a tutela della sua incolumità.

Nel senso che né il Rabito, né lo Scarpisi siano intervenuti nei momenti cruciali di preparazione ed esecuzione dell'attentato con le modalità con le quali fu attuato, <sup>multa</sup> vi è, invero, una serie di dati processuali ed esattamente: la deliberata estromissione degli stessi dalle attività della cosca, l'articolato contesto operativo in cui si muovono, il fatto che le modalità di esecuzione della strage furono preannunciate al Bou dal non identificato "Michele", la circostanza che verificatosi l'attentato e dopo essersi incontrato con il Rabito e lo Scarpisi, il libanese nessuna notizia di rilievo riuscì a comunicare al dr. De Luca, nonché lo stesso comportamento post delictum degli imputati.

Quale sia stata la qualità e l' incisività dei contributi che il Rabito e lo Scarpisi avevano apportato all'organizzazione è lo stesso libanese a riferirlo per averlo appreso da quel "Michele", non identificato, personaggio di spicco della cosca e in posizione gerarchicamente sovraordinata a quella di Rabito e Scarpisi (quello che aveva un certo peso era Michele, dice testualmente il Bou cfr. f.4 fascicolo interrogatori resi in fase d'istruttoria).

Già in data 5 agosto 1983 nel corso, del primo interrogatorio reso innanzi al Procuratore della Repubblica, il libanese ha riferito di avere appreso dal "Michele" che Piero non era più gradito ai suoi compagni perchè aveva portato nel gruppo "Enzo", che era ritenuto poco affidabile perchè non riusciva ad essere riservato e che entrambi creavano problemi.

Il "Michele" si era, altresì, lamentato del fatto che i due facessero telefonate che non dovevano fare e consegnassero merce senza farsela pagare, creando problemi per il recupero delle somme.

La condotta del Rabito e dello Scarpisi aveva insomma recato danno all'organizzazione tanto che era stata adottata la decisione di escludere i due dalle attività della cosca e quella ulteriore di eliminarli fisicamente in un secondo momento, secondo un metodo rituale in ambiente di mafia.

Mentre in una prima fase erano stati il Rabito e lo Scarpisi a chiedere al Bou Chebel, prima morfina base e, poi, armi a un determinato momento il "Michele" gli aveva detto che doveva avere rapporti solo con lui e "non dare più importanza a Piero ed Enzo".

In data 9 agosto 1983, nel corso di un altro interrogatorio reso in fase di istruttoria (cfr. f.22 interrogatori resi al P.M.), il libanese ha ancora ribadito che il Michele in occasione dell'incontro avvenuto il 26 luglio all'Hollydey Inn, nel sollecitargli la fornitura di "bask" ed armi, gli aveva fatto presente che "bisognava" mettere da parte Piero ed Enzo.

Della deliberata estromissione dello Scarpisi e del Rabito il libanese ha parlato, d'altronde, ancor più dettagliatamente in fase dibattimentale.

All'udienza del 16 aprile 1984 (cfr. f.21 verb.69) il Bou ha, infatti, dichiarato che, già a Milano, in occasione del primo incontro con il "Pippo", avvenuto in data 18 luglio, questi, ritornato in albergo per parlargli da solo, senza cioè che fosse presente lo Scarpisi, nel mostrarsi contrariato per il fatto che le operazioni di approvvigionamento di morfina base di cui erano stati incaricati il Rabito e il Piero non avevano sortito alcun risultato lo aveva informato che i due sarebbero stati messi da parte e che ad interessarsi dell'operazione, oltre a lui, sarebbero state altre persone con le quali lo avrebbe messo in contatto.

Nell'occasione il "Michele" aveva mostrato scarsa considerazione per il Rabito e aveva anche precisato che, nonostante lo Scarpisi fosse persona affidabile, non era tuttavia, riuscito ad assolvere con buoni risultati lo incarico affidatogli, proprio perchè si era fatto condizionare dalla negligenza del Rabito.

Lo stesso libanese, d'altronde, già nell'interrogatorio reso in data 5 agosto 1983 innanzi al P.M., aveva

dichiarato (cfr. f.23 fascicoli interrogatori resi in fase d'istruttoria) che il Rabito aveva avuto difficoltà ad ottenere droga dall'associazione di appartenenza a causa del comportamento posto in essere, che era stato ritenuto poco serio. Proprio per tale ragione, sempre stando alle dichiarazioni del libanese, il Rabito si era rivolto a lui e allo Scarpisi per procurarsi appunto l'eroina.

All'udienza del 17 aprile 1984 (cfr. f.3 verbale 70) il libanese ha ancora una volta confermato che, già a Milano, quando il Pippo gli era stato presentato, lo stesso aveva espresso disapprovazione per la condotta del Rabito e dello Scarpisi, lamentandosi, in particolare, del fatto che non mantenevano gli impegni assunti, che anziché rifornirsi di droga, andandola a prendere di persona, aspettavano che altri la portassero loro a domicilio, non attivandosi cioè in modo concludente per il procacciamento della morfina base. Lo stesso discorso il Michele aveva ripreso, poi, quando, in data 26 luglio, era andato a trovarlo a Taormina, e, in tale occasione, aveva specificato che non solo l'affare della droga, ma anche quello delle armi avrebbe dovuto trattarlo esclusivamente con lui e

con altre persone che gli avrebbe fatto conoscere e che, poi, non potè presentargli, dato il suo arresto.

Il Bou Chebel ha, tuttavia, precisato che, comunque, sempre su suggerimento del Michele, avrebbe dovuto mantenere i contatti con il Rabito e lo Scarpisi, anche se solo formalmente, per evitare, cioè, che gli stessi si rendessero conto della deliberata estromissione.

Sarebbero stati cioè dei rapporti improduttivi sul piano dei risultati. \*

Ancora una volta all'udienza del 9 maggio 1984 (cfr. f.14 verb. 81) il Bou ha, infatti, dichiarato che, allorchè il Rabito era venuto a trovarlo a Taormina il 27 luglio, si era parlato pure del viaggio a Cipro, ma senza alcuna serietà da parte sua, avendogli il "Michele" detto di mettere da parte sia lui che lo Scarpisi, <sup>non</sup> facendo, peraltro, in modo che gli stessi/si rendessero conto della deliberata estromissione.

La deliberata estromissione del Rabito e dello Scarpisi è <sup>(put sull')</sup> stato processuale <sup>che</sup> ad avviso della Corte li colloca entrambi fuori dallo scenario operativo.

Non possono essere condivise, d'altronde, le dedu-



zioni che al riguardo sono state sviluppate dall'accusa e cioè che l'estromissione non si era attualizzata, essendo subordinata la conoscenza di altri personaggi dell'organizzazione che il "Michele" avrebbe dovuto presentare al libanese, e che in ogni caso la stessa era stata decisa con riferimento al viaggio che il Rabito e lo Scarpisi dovevano intraprendere per Cipro allo scopo di reperire morfina base ed armi.

Risulta, invero, in atti che dell'estromissione del Rabito e dello Scarpisi il "Michele" ebbe a parlare sin dal 18 luglio, specificando, poi, il 26 successivo che la stessa sarebbe stata definitiva ed assoluta, nel senso cioè che nessun ruolo i due avrebbero avuto nè per l'affare della droga, nè per quello delle armi e risulta anche <sup>che</sup> già a partire dal 26, il "Michele" ebbe a raccomandare al Bou che, da quel momento, i suoi rapporti con il Rabito e lo Scarpisi dovevano essere puramente formali, mantenuti cioè al solo scopo di evitare che gli stessi si rendessero conto della deliberata estromissione (cfr. f. 29 verb.69).

In siffatto contesto il dato che emerge chiaramente è che i predetti imputati, che in ben cinque mesi di contatti

con il libanese, non avevano nessun concreto risultato conseguito, ormai si erano definitivamente squalificati, tanto che, all'interno dell'associazione, era stata adottata la decisione di non avvalersi più del loro apporto, dato che non dava garanzia di buona riuscita e, pertanto, di rafforzamento dell'organizzazione stessa.

Ciò che rileva, dunque, è la svalutazione dello apporto dei prevenuti operata da quanti rispetto ad essi si trovavano in una posizione di preminenza, di coordinamento, direzionale, mentre il fatto che il "Michele" abbia parlato al libanese di altre persone che gli avrebbe fatto conoscere all'Hotel Zagarella stà a significare, ad avviso della Corte, non tanto che il Rabito e lo Scarpisi sino a quel momento avrebbero ancora recato dei contributi, quanto, piuttosto, che, una volta conosciute le altre persone, si sarebbero perfezionati i termini dell'accordo tra il "Michele" e il Bou e chiarito il ruolo di questi personaggi.

Ha riferito anzi il libanese che, proprio allo scopo di conoscere le persone di cui il Michele gli aveva parlato, si era concordato con lo stesso un incontro

all'Hotel Zagarella, di fatto, poi, non potute avvenire stante il suo arresto.


Rimangono, pertanto, sfumate non solo la figura del Michele, cui si deve il preannuncio delle modalità di esecuzione dell'attentato, ma anche le figure degli altri personaggi che il Michele stesso avrebbe dovuto presentare al Bou.

Esplicito è, invero, nel contesto delle conversazioni telefoniche intercorse tra il libanese e il dr. De Luca il riferimento a una pluralità di soggetti che si muovono all'interno dell'organizzazione, vuoi con compiti di direzione e coordinamento dei singoli adepti, vuoi con mansioni esecutive di reperimento o trasporto di armi. ~~di riserva.~~

Nella telefonata del 21 luglio, il libanese, alla sollecitazione del dr. De Luca di fornirgli notizie più precise relativamente all'attentato, dopo averlo rassicurato che non c'erano novità di rilievo (d'accordo ma non correre, non hanno fatto niente, allora cosa posso insomma, sto facendo adesso le cose che stanno preparando capisci?), lo mette al corrente della pre-

senza all'interno dell'organizzazione di altre due tre persone di cui tuttavia non è in grado di fornire elementi di identificazione (ci sono altre due tre persone, che dovrei fare conoscere il cognome e conosciuti anche a Palermo....).

Nella telefonata del 25 luglio, poi, intercorsa sempre con il Capo della Crimnalpol, il Bou nel sollecitare ancora una volta una più fattiva collaborazione del funzionario pone l'accento sulle obiettive difficoltà di portare avanti l'operazione da solo, dato il numero delle persone da seguire e gli spostamenti continui delle stesse.

E' proprio nel contesto di tale conversazione telefonica che il libanese, rivolgendosi all'interlocutore, fa riferimento ad altre quattro, cinque, sette, otto persone che opererebbero all'interno dell'organizzazione per il procacciamento delle armi. 

E' nella stessa occasione che il libanese testualmente dice: "hanno messo, hanno nominato uno come ~~fi-~~ danzat... ti ricordi? Armavano tutto il Nord ti ricordi? Hanno nominato uno adesso che si può andare avanti", quasi

quasi a sottolineare la centralità nella vicenda dello apporto di tale soggetto e non può la Corte a tale specifico riguardo esimersi dal rilevare che i "fidanzati" sono una famiglia di notevolissima valenza criminale, i cui legami di cointeressenza con i Greco sono attestati nel rapporto cosiddetto dei "162".

Nella telefonata del 26, poi, il libanese, nell'informare il dr. De Luca che, anzicchè il Rabito, era venuto a trovarlo "Pippo", alias Michele, colui dal quale apprendere la notizia "dell'autobomba", fa presente che in compagnia dello stesso c'erano altre due persone che, tuttavia, non era riuscito a vedere perchè erano rimaste distanti (oggi erano altri due con lui mi ha detto che c'erano altri due amici, ma lasciato lontano....).

E' nel corso della stessa telefonata che il libanese sollecita ancora una volta la collaborazione del dr. De Luca, chiede pedinamenti (ci vuole solo organizzazione a fare... così non possiamo andare avanti, ci vuole organizzare le cose ben fatte... tu seguire loro), e ciò ovviamente perchè consapevole che un contatto limitato a Scarpisi e Rabito non poteva garantire

il fallimento dell'operazione che i Greco stavano portando avanti.

Al termine della telefonata, alla pressante sollecitazione del Capo della Criminalpol di fornire notizie più precise relativamente al Pippo, il Bou risponde: "per essere questo non c'è problema, sappiamo tutto, anche il biondo sappiamo, anche ci sono altri due, sappiamo tutti sei, sette nomi possiamo sapere, così anche si può organizzare di più" e il biondo cui si accenna, sempre secondo le indicazioni del libanese, è un altro personaggio dell'organizzazione, anch'egli interessato alla questione delle basi e delle armi, che si sarebbe incontrato con il "Pippo" a Milano quando questo ultimo era venuto in quel centro.

E' assai articolato, pertanto, il contesto operativo in cui si muovono il Rabito e lo Scarpisi.

All'attività dei prevenuti fa, invero, da sfondo quella di altri soggetti la cui identità è rimasta, peraltro, ignota.

Se è vero, poi, che il riscontro obiettivo ha pre-  
minentemente valore probatorio esso è nel senso che lo  
annuncio delle modalità di esecuzione dell'attentato  
fu dato al Bou Chebel dal Michele e non da Rabito e  
dallo Scarpisi.

Sintomatica anzi la circostanza che il libanese,  
dopo essersi incontrato con il Rabito il giorno 27,  
nel telefonare al dr. De Luca, non riprende nemmeno il  
discorso relativo alle modalità di esecuzione della  
strage.

Gli stessi termini nei quali, stando alle di-  
chiarazioni del libanese, sarebbe, anzi, avvenuto il di-  
scorso tra lui stesso e il Rabito in ordine alle mo-  
dalità di esecuzione della strage, persuadono la Cor-  
te della mancanza di un apporto dello stesso Rabito,  
nonchè dello Scarpisi nella fase della preparazione  
ed esecuzione dell'attentato con le atipiche modalità  
operative con le quali ebbe ad attuarsi.

Ha dichiarato, infatti, il Bou (cfr. f. 9 verb. 69)  
che era stato lui stesso a portare avanti il discorso  
dell'autobomba, facendo in modo che anche il Rabito  
ne parlasse e accennandogli a ciò di cui il Michele lo

aveva messo al corrente.

Ma ancora riferito il Bou che, nell'occasione, il Rabito "aveva finito per dire che anch'egli ne era informato, che lui e gli altri dell'organizzazione lo sapevano", (cfr. f.9 verb. 70), ma il fatto di sapere, pur esprimendo piena adesione morale ai programmi dell'organizzazione non è univocamente sintomatico di un concorso materiale dei prevenuti nell'evento.

Non si può attribuire, d'altronde, il silenzio del Rabito che nulla ebbe a dire al Bou circa la vittima dell'attentato e i tempi di attuazione dello stesso, ad una sua improvvisa scelta di prudente riservatezza, laddove si consideri che la stessa non avrebbe avuto ragioni d'essere nei confronti di un personaggio, quale il Bou, che egli riteneva perfettamente inserito nell'associazione di appartenenza e quindi pienamente meritevole delle sue confidenze, e laddove si consideri, altresì, che era stata proprio l'eccessiva loquacità del Rabito a determinare la decisione di estrometterlo dalle attività della cosca.

E' piuttosto logico ritenere che il Rabito, così



come in precedenza aveva parlato dettagliatamente al Bou dei programmi dell'organizzazione, allo stesso modo il 27, quando ormai tutto dell'attentato era stato deciso - vittima - modalità e tempi di esecuzione, gliene avrebbe parlato se tutto avesse saputo.

Non si può escludere, d'altronde, se si ha riguardo alla deliberata estromissione del Rabito, che questo ultimo, rimasto fuori dall'organizzazione della attentato, verosimilmente per vanteria abbia mostrato di seguire il discorso del libanese, facendo intendere che era perfettamente a conoscenza degli sviluppi dell'operazione.

E' stato, peraltro, dedotto dall'accusa che a riprova assoluta della compartecipazione del Rabito e dello Scarpisi nel reato di strage concorrerebbe il loro comportamento post delictum, così come attestato nella conversazione telefonica intercorsa tra il Bou e il dr. De Luca in data 1 agosto 1983, ma anche a tale specifico riguardo osserva la Corte che troppo vaga è stata l'indicazione del libanese, il quale ha dichiarato che gli stessi Rabito e Scarpisi, che erano andati

a trovarlo a Taormina l'1 agosto, si erano mostrati "sorridenti e contenti" per l'evento verificatosi.

Un siffatto atteggiamento dei prevenuti non fornisce, invero, la certezza che essi un contributo concreto alla realizzazione della strage abbiano arrecato.

Il dato obiettivo che emerge, per converso, in siffatto contesto è che nei giorni immediatamente successivi al verificarsi dell'attentato, e soprattutto dopo l'incontro a Taormina con il Rabito e lo Scarpisi, il libanese nessuna notizia di rilievo oltre quelle in precedenza fornite, riuscì a comunicare, riservandosi di farlo, per sua stessa ammissione, solo in un secondo momento, in particolare, successivamente allo incontro con il Michele, concordato in termini generici allo "Zagarella" di Palermo e, poi, di fatto non potuto avvenire stante il sopravvenuto arresto del Bou.

Non si vede ancora una volta, <sup>la ragione per cui</sup> ~~perché~~ il Rabito e lo Scarpisi, che pure erano in rapporti di assoluta confidenza con il libanese, tanto da averlo messo al corrente dei programmi delittuosi dell'associazione di appartenenza, e in particolare, dell'attentato che

in seno alla stessa era stato programmato, nessuna notizia ebbero a comunicargli in ordine all'attuazione dello stesso.

Se veramente il Rabito o lo Scarpisi un ruolo avessero avuto nella preparazione o collocazione del congegno esplosivo, nella fornitura del tritolo che fu necessario per scatenare la deflagrazione, nella sottrazione della fiat I26 sulla quale il congegno fu posto, certamente ne avrebbero messo al corrente il Bou, così come nel corso dei precedenti contatti lo avevano messo al corrente dei compiti loro assegnati all'interno dell'associazione di appartenenza?

E' ragionevole, invero, ritenere in siffatto contesto che se il libanese nel descrivere l'atteggiamento del Rabito e dello Scarpisi ebbe a dire al dott. De Luca che gli stessi si erano mostrati compiaciuti per la strage, ciò avvenne solo nell'intento di dimostrare che comunque una qualche notizia egli era in grado di fornire.

Sintomatica la circostanza che solo in dibattimento il Bou ha attribuito ai coimputati le espressioni "vedi come è finita" che i prevenuti avrebbero profferito in

occasione dell'incontro dell'I agosto.

E', peraltro, incompatibile con l'ipotesi accusatoria il fatto che il Rabito e lo Scarpisi, nei giorni immediatamente successivi all'esecuzione della strage, quando dunque la possibilità dei posti di blocco e dei controlli era di certo particolarmente accentuata, cionondimeno si siano messi in viaggio per la Calabria allo scopo di incontrarsi con il Rosano, per recuperare dallo stesso venti o venticinque milioni che doveva loro come corrispettivo di una partita di droga.

Quanto alla posizione processuale dell'imputato Rabito, la Corte osserva, poi, che lo stesso si presenta come un personaggio di minor rilievo all'interno della organizzazione rispetto allo Scarpisi, <sup>bank</sup> e che nei giorni cruciali di preparazione ed esecuzione della strage ebbe a trovarsi a Taormina in compagnia del libanese.

Non si può sostenere, <sup>d'altronde</sup> ~~invece~~ che il Rabito si sia recato a Taormina allo scopo di preconstituirsì un alibi

perchè se veramente questa fosse stata la sua intenzione non si sarebbe certo creato un alibi che doveva passare attraverso il filtro "Bou Chebel", un personaggio cointeressato ai loschi traffici che egli aveva in corso.

Dato certo è, invero, che il Rabito la mattina del 29 luglio si trovò in compagnia del Bou Chebel, accompagnandolo da Taormina all'aeroporto di Catania, ove entrambi erano giunti poco prima delle 7,30, orario fissato per la partenza dell'aereo sul quale si sarebbe dovuto imbarcare il libanese.

Non si può, poi, collegare la partenza del Rabito per Palermo il giorno 29 alla strage, perchè è processuale - lo riferisce lo stesso libanese - che tale partenza fu una conseguenza della sua decisione di lasciare Taormina per raggiungere Milano ove si sarebbe dovuto recare per andare a prendere la Sofia Lagou.

Inizialmente, infatti, era intento sia suo che del Rabito rimanere ancora per qualche giorno a Taormina.

E' emerso, poi, nel corso dell'istruttoria dibattimentale che il Rabito non sapeva che il giorno precedente il Michele si era incontrato con il Bou e ciò,

avendo lo stesso libanese dichiarato che, informato il Rabito della circostanza e, in particolare, del fatto che la persona che era venuta a trovarlo, da lui indicata come "Pèppo" (cfr.f.19 verb.69), gli aveva parlato della disponibilità di motoscafi per il trasporto della morfina, il Rabito stesso si era mostrato contrariato, tranquillizzandosi, poi, solo dopo avere saputo in seguito ad una conversazione telefonica con lo Scarpisi che quella persona in realtà era "Michele", un personaggio "molto a posto, molto importante".

Ai fini della valutazione della posizione processuale del Rabito il fatto che lo stesso non sia stato messo al corrente del contatto del Michele con il libanese assume, a parere della Corte un preciso valore probatorio, attestando che l'estromissione del prevenuto si era già attualizzata, tanto che lo stesso non veniva tempestivamente messo al corrente dei movimenti che c'erano all'interno dell'organizzazione.

E' lo stesso Michele, d'altronde, ad aver riferito al Bou Chebel che per quanto lo Scarpisi fosse persona affidabile, ciò-nondimeno non era riuscito ad assolvere

con buoni risultati l'incarico affidatogli perchè si era fatto condizionare dalla negligenza e dalla leggerezza del Rabito stesso.

Che il Rabito fosse all'interno dell'organizzazione una figura dai contorni estremamente ridotti lo si evince, d'altronde, anche dal fatto, ad esempio, che lo stesso in data 18 luglio non ebbe a presenziare allo incontro tra lo Scarpisi, il Michele e il Bou.

Si appalesa comunque quale argomento decisivo nel senso di escludere una qualsiasi partecipazione del Rabito alla preparazione ed attuazione dell'attentato, il fatto storicamente certo, che dal 27 al 29 Luglio, cioè nei momenti più significativi della detta attività criminosa, ebbe lo stesso Rabito a trovarsi ininterrottamente a Taormina alloggiando all'albergo Hollydey Inn.

In siffatto contesto ritiene pertanto la Corte che nella carenza della prova di un apporto materiale del Rabito al delitto di strage e dovendosi escludere, d'altronde, che con la sua condotta abbia rafforzato i propositi delittuosi dell'associazione di appartenenza, se ne impone l'assoluzione dalle imputazioni sub a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) con formula ampiamente liberatoria, cioè per non avere commesso il fatto.

Meno limpida appare rispetto alla posizione processuale dell'imputato Rabito quella dello Scarpisi.

Non può escludersi, infatti, con assoluta certezza che lo stesso sia attivamente intervenuto nella fase

della preparazione ed esecuzione dell'attentato concorrendo acchè esso si attuasse con le originali modalità operative che ebbero effettivamente a caratterizzarlo.


Se da un canto militano, infatti, nel senso della insussistenza di un apporto materiale dello Scarpisi nella fase anzidetta, le considerazioni sin qui svolte, e in particolare la deliberata estromissione dalle attività della cosca, il fatto oggettivo che il libanese dopo essersi incontrato con lui nessuna notizia di rilievo riuscì a comunicare al dr. De Luca, nonchè lo stesso comportamento post delictum dell'imputato, e d'altra parte depongono a suo carico il fatto oggettivo che non si sia recato a Taormina dal libanese in compagnia del Rabito tra il 26 e il 29 luglio, nonchè il ricorso da parte dello stesso ad un alibi, poi rivelatosi mendace.

Quanto alla presenza dello Scarpisi a Palermo, osserva tuttavia la Corte che la stessa non può assumere univocamente valore sintomatico di una compartecipazione materiale dello stesso al delitto di strage, laddove si abbia soprattutto riguardo a quanto ha dichiarato il libanese al Procuratore della Repubblica nel



corso dell'interrogatorio reso in data 9 agosto 1983.

Ha riferito infatti, il Bou Chebel in quell'occasione di avere saputo dal Rabito che lo Scarpisi non era venuto a Taormina poichè aspettava una persona che doveva arrivare da Milano e con la quale aveva in corso traffici di droga.

Anche ad ammettere, peraltro, che lo Scarpisi in quel torno di tempo, così come è dato desumere dal contesto della conversazione telefonica intercettata sulla utenza di casa Rosano alle ore 19,02 del 19 luglio 1983, si sia incontrato con il Leonardo La Grassa, osserva la Corte che tale incontro non può essere collegato alla strage, risultando in atti che il La Grassa si era impegnato a consegnare armi corte, cioè pistole, calibro 38 e calibro 7,65, inidonee, pertanto ad essere utilizzate per l'attentato. 

Quanto, poi, all'alibi che lo Scarpisi ha prospettato in dibattimento per spiegare i movimenti del giorno 29, tale alibi è invero risultato mendace.


L'imputato ha, infatti, dichiarato che il 29

luglio alle 8,30 si sarebbe incontrato con tale Padellaro Giuseppe, titolare di un'agenzia di assicurazione posta nelle adiacenze dello stabile ove abitava e con il quale avrebbe dovuto regolarizzare la fornitura di una macchina da scrivere che gli aveva sottoposto in visione giorni prima.

Sentito il teste Padellaro lo stesso, dopo avere dichiarato di essersi incontrato con lo Scarpisi, il giorno 29, intorno alle 8,30 ha, poi, riferito che nell'occasione si era parlato del pagamento ~~del pagamento~~ e del rilascio della relativa fattura.

Di fatto, poi, sempre a dire del teste tale fattura gli era stata consegnata dallo Scarpisi il 2 agosto.


Il mendacio è evidente, risultando in atto che il 2 agosto l'imputato trovavasi in Calabria e risibile appare anche la spiegazione che a tale riguardo lo stesso ha fornito, dichiarando che in realtà la fattura al Padellaro l'aveva consegnata il tre e non il due, e concludendo che se su quella fattura figurava la data del due, ciò era da ascrivere ad un errore.



E' fallito, pertanto, l'alibi dello Scarpisi.


Non può, peraltro, sottacersi che se da un canto il fallimento dell'alibi depone a suo carico, d'altro canto milita nel senso dell'estraneità dello Scarpisi al reato di strage contestatogli il fatto, parimenti emerso in dibattimento, che lo stesso, appreso dell'arresto del Rabito, cionondimeno abbia fatto rientro presso la sua abitazione.

E' stato, peraltro, dedotto dall'accusa che avendo lo Scarpisi dichiarato di avere collegato l'arresto del Rabito alla precaria situazione finanziaria dello stesso e ai debiti che aveva contratto con le Banche, si spiegherebbe in tal modo il suo comportamento, ma una siffatta osservazione milita, invece, a favore dell'imputato perchè se veramente in quei giorni o lui o il Rabito fossero intervenuti nella preparazione ed esecuzione dell'attentato, la sua immediata preoccupazione, appreso dell'arresto dell'amico, doveva essere quella di allontanarsi dai luoghi ove certamente le forze di polizia avrebbero cercato di rintracciarlo e principalmente, pertanto, da quello di propria abitazione, ove, infatti, venne, poi arrestato.



Non ha trascurato, poi, la Corte di valutare nell'esaminare la posizione processuale dello Scarpisi il contenuto di alcune delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di casa Rosano fra il 19 e il 22 luglio e ciò nel tentativo di trovare per la lettura delle stesse una chiave interpretativa aderente alle risultanze processuali.

Dal contesto di tali telefonate, in cui ricorre ancora una volta un linguaggio ermetico e convenzionale che gli imputati hanno cercato di giustificare, fornendo spiegazioni risibili e palesamente difensive ( cfr. verb. 74, verb. 75 e verb. 78), si evince che lo Scarpisi tra il 19 e il 22 luglio, data della sua partenza per Palermo ebbe a permanere a Milano, ovviamente perchè interessato ai loschi traffici che in quel centro aveva in corso, ma ritiene la Corte che si sia trattato di traffici collegati a questioni di droga, deponendo univocamente in tal senso il fatto obiettivo che lo Scarpisi per trattarli sia rimasto a Milano e l'ulteriore dato obiettivo che agli stessi appaia interessato oltre che il Rabito, che ri-



petutamente cerca di mettersi in contatto con lo Scarpisi per seguire lo sviluppo dei suoi movimenti e dei suoi incontri, anche il Rosano, presso l'abitazione del quale lo Scarpisi in quel torno di tempo ebbe ad alloggiare.

In siffatto contesto si impone, pertanto, l'assoluzione dello Scarpisi dalle imputazioni ascrittegli ai capi a), b), c), d), e), f), g), h), i); l) ed m) della rubrica con formula non ampiamente liberatoria.

Valutazioni giuridiche e criteri di determinazione della pena.

La vicenda all'esame della Corte ha fornito prova tangibile che la "mafia", nell'attuale contesto storico, ha acquistato la fisionomia di vero e proprio contro-potere criminale che si erge al di sopra dello Stato e realizza attacchi frontali al cuore dello stesso, laddove veda intralciate le sue possibilità di espansione.

Il fatto obiettivo che la mafia abbia trovato nel traffico degli stupefacenti la sua fonte primaria di reddito dà contezza di come la stessa abbia raggiunto

una massiccia potenza economica che gli ha consentito di penetrare con azioni di capillare incisività nei sofisticati circuiti del potere economico e finanziario.

E' evidente, ~~scritto~~, che proprio per il fatto di avere assunto tale connotazione, essa esige dallo Stato la legittimazione della sua esistenza e non esita, pertanto, ad entrare in conflittualità con lo stesso, laddove tale legittimazione non le venga riconosciuta, mutuando, perciò, dalle associazioni terroristiche e sovversive una valenza politica che mai in passato aveva contraddistinto le sue azioni.

Sintomatiche al riguardo le stesse modalità operative dell'attentato che assumono l'univoco significato di sottolineare con un'azione eclatante e dimostrativa <sup>dei</sup> ~~tra~~ i connotati terroristici la straordinaria sua potenza, tale da consentirle la realizzazione di una sfida, tanto più intimidatoria quanto più distruttrice.

Queste considerazioni spiegano la qualificazione giuridica dei fatti.

Rettamente è stato, infatti, contestato il reato

di strage politica previsto dall'art. 285 C.P.

L'azione costitutiva di tale delitto, come non ha mancato di chiarire la Suprema Corte (Cassaz. Sez. I 15 novembre 1978 *Picco*) consiste, infatti, nella commissione di un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato allo scopo di attentare alla sua sicurezza ed è appunto tale dolo subspecifico che differenzia il reato in questione da quello di strage comune, per il quale è sufficiente il dolo specifico costituito dal fine di uccidere.

Rettamente poi è stata altresì contestata l'aggravante di cui all'art. 1 del D.L. 15/12/1979 n° 625 perchè con l'azione criminosa posta in essere, la mafia, oltre ad attentare la sicurezza dello Stato, elemento questo specifico del reato subarticolo 285 C.P., ha inteso metterne in discussione "l'ordine democratico" e soprattutto l'esclusività del suo potere, realizzando così, sul piano della strategia operativa, un elevamento del livello di scontro e manifestando il più assoluto disprezzo del concetto stesso di legalità e soprattutto

di quei principi costituzionali che la democraticità dello Stato riassumono.

Con l'azione deliberata, infatti, i Grecco hanno inteso dimostrare l'impotenza dello Stato di fronte al potere mafioso e creare nella collettività sfiducia nelle istituzioni.

Sussistono pienamente pertanto gli estremi della aggravante in questione e la stessa ovviamente ricorre in tutti i reati che hanno avuto funzione strumentale a quella dell'art. 285 C.P., detenzione dell'esplosivo, costruzione dell'autoordigno esplosivo, detenzione e porto della stessa, furto dell'auto e della targa, omicidi pluriaggravati per i quali ricorre la premeditazione costituita dallo studio freddo e calcolato di tutta l'azione, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, ecc.


Agli imputati Greco Michele e Greco Salvatore, per tutti i reati loro contestati unificati dal vincolo della continuazione, in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso va, pertanto, irrogata la massima pena dell'ergastolo.



Con cinica, fredda, lucida, calcolata determinazione gli stessi hanno ordito e attuato un disegno di inaudita, spietata, disumana brutalità omicida, accettando con piena consapevolezza l'idea che, oltre al Consigliere Chinnici, un numero indeterminato e indeterminabile di vittime inermi potesse trovare la morte al momento dell'esecuzione dell'attentato.

Tale disegno criminoso i fratelli Greco hanno deliberato e attuato allo scopo di mantenere integra la potenza dell'associazione mafiosa cui fanno capo, compromessa dalle iniziative giudiziarie che contro la stessa il Consigliere Chinnici aveva portato avanti.

Tale pena viene così determinata: ergastolo per il delitto sub g), ergastolo per il delitto sub h), uniti tali delitti ex art. 81 C.P. + ex art. 81 C.P., cioè a titolo di aumento per la continuazione, nove anni per il reato sub n), anni tre + lire un milione di multa per il reato sub a), anni due e lire duecentomila di multa per il reato sub c), anni quattro e lire un milione di multa per il reato sub b), anni due e lire cinquecentomila di multa per il reato sub e), anni




tre e lire ottocentomila di multa per il reato sub f),  
anni sei di reclusione per il reato sub i), anni quat-  
tro di reclusione per il reato sub l) + autonomamente  
ex art. 703 C.P. mese uno di arresto.

La pena complessiva così determinata è ai sensi  
dell'art. 72 C.P. l'ergastolo con isolamento diurno che  
avuto riguardo alla gravità dei fatti commessi si ritiene  
di applicare nella misura massima di mesi 18 (diciotto).

A tale pena consegue per legge ai sensi degli artt.  
29 e 32 C.P. l'interdizione perpetua degli imputati  
Greco Michele e Greco Salvatore nato nel 1927, dai pubbli-  
ci uffici, nonchè la loro interdizione legale e la deca-  
denza dalla potestà di genitori.

Alla statuizione di colpevolezza dei prevenuti in  
ordine a tutti i reati loro contestati consegue, altresì,  
per legge la condanna degli stessi in solido al risarci-  
mento dei danni e alla refusione delle spese in favore  
delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia, Mi-  
nistero della Difesa e Ministero dell'Interno in perso-  
na del rispettivo Ministro in carica, Presidenza del  
Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in ca-  
rica, Presidente della Regione Siciliana in persona del



Presidente in carica tutti e cinque rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, Comune di Palermo, in persona del Vice Sindaco in carica, quale Procuratore Speciale del Sindaco in carica, Avv. Alberto Polizzi, quale Procuratore Speciale di Passalacqua Agata vedova Chinnici, Avv. Michelangelo Salerno quale Procuratore Speciale di Pecoraro Ignazio, Lo Nigro Antonino, Amato Alfonso, Calvo Cesare e Palieri Immacolata vedova Trapassi, quest'ultima in nome proprio e quale legale rappresentate dei figli minori, Trapassi Monica, Trapassi Laura, Trapassi Salvatore e Trapassi Luca, Avv. Emanuele Russo Parrino, quale Procuratore Speciale di Lombardo Rosa Maria vedova Bartolotta, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Bartolotta Mario e Avv. Nadia Alecci quale Procuratore Speciale di Paparcuri Giovanni.

Per la liquidazione dei danni non essendovi agli atti i necessari elementi di valutazione, si rimandano le parti al competente Giudice Civile, e quanto alle spese, tenuto conto della lunga durata del processo, le stesse vengono liquidate in complessive £ 4.00.2.100 (quattromilioduemilacenti) per ciascuna delle dette parti ci-

vili di cui lire quattromilioni per onorario di difesa.

Alle parti civili Lo Nigro Antonino, Paparcuri Giovanni, Amato Alfonso, Pecoraro Ignazio, Palieri Immacolata e Lombardo Rosa nelle persone dei rispettivi Procuratori Legali e le ultime due nella duplice qualità, cioè, sia in proprio che quali legali rappresentanti dei figli minori, si ritiene opportuno assegnata <sup>ra</sup> una provvisoria che si dichiara immediatamente esecutiva e che è da imputarsi alla liquidazione definitiva.

Tale provvisoria avuto riguardo all'entità dei danni e delle lesioni patite dalle dette parti civili viene determinata in lire trentamilioni per le vedove del maresciallo Trapassi e dell'appuntato Bartolotta, madri, rispettivamente di quattro e cinque figli minori e in lire venticinquemilioni per l'autista giudiziario Paparcuri Giovanni, il quale, come si evince dalla relazione peritale in atti, verificatasi l'esplosione ha subito la rottura della membrana timpanica con persistente riduzione dell'udito.

Al Pecoraro, all'Amato e al Lo Nigro, addetti alla scorta del Consigliere Chinnici che a causa della deflagrazione subirono pure lesioni anche se più lievi va liquidata a titolo di provvisoria la somma di £.5.000.000.-- (lire cinquemilioni).

Agli imputati Scarpisi Pietro e Rabito Vincenzo per il delitto sub n) del quale si sono resi responsabili

appare equo irrogare, valutati i criteri tutti di cui all'art. 33 C.P. e tenuto in particolare conto dello elevatissimo grado di criminalità dell'associazione mafiosa di appartenenza, la pena di anni 15 di reclusione ciascuno (pena base ex art.416 bis C.P. comma 4° anni 10 di reclusione aumentata ad anni 15 per effetto dell'aggravante di cui all'art. 1 comma 1° D.L. 15 dicembre 1979 n° 625).

A tale pena ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P. consegue l'interdizione perpetua degli imputati dai pubblici uffici, nonchè, per il tempo di espiazione della pena stessa la loro interdizione legale e la sospensione dalla potestà di genitori.

Ai sensi dell'art. 230 C.P. va disposta altresì che espiata la pena, il Rabito e lo Scarpisi siano sottoposti a libertà vigilata per la durata minima di anni tre e ciò in considerazione della gravità del reato del quale si sono resi responsabili.

Tutti gli imputati per cui vi è stata affermazione

di colpevolezza vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali e il Rabito e lo Scarpisi, altresì, a quelle del loro mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

Stante l'assoluzione del Bou Chebel, ne va disposta l'escarcerazione se non detenuto per altra causa, mentre relativamente al Greco Salvatore nato a Palermo il 12/5/1924, parimenti assolto da tutte le imputazioni ascrittegli, va revocato l'ordine di cattura emesso nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 5/8/1981.

Ai sensi dell'art. 240 C.P., va ordinata la confisca e distruzione del passaporto svizzero a nome di Zufferey Bernard di cui al reperto n° 9221/2, nonché delle schegge e dei pezzi di gomma di cui al reperto n° 9221/8.

Va, infine, disposta la restituzione di quanto altro in sequestro agli aventi diritto.


P.Q.M.

Visti gli artt. 1,2 e 4 Legge 2.10.1967 n° 895, 9,10 e 12 Legge 14.10.1974 n° 497, 1 Legge n° 625/1979,

110, 624, 625 n° 2,5 e 7, 61 n. 2 e 10 112 n°1, 419,  
422, 81, 575, 576 n° 1, 577 n° 3, 582, 583, 585, 336,  
339, 703, 270bis, 416, bis, 29, 32, 72, 230 e 417 C.P.;  
479, 483, 488 e 489 C.P.P.;

D I C H I A R A


Greco Michele, Greco Salvatore nato il 7.7.1927, Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro colpevoli del delitto di associazione per delinquere di cui alla lettera "n" della rubrica ed i primi due, cioè Greco Michele e Greco Salvatore, anche dei reati di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l ed m, unificati gli stessi e quello di cui alla lettera "n" sotto il vincolo della continuazione, e condanna il Rabito e lo Scarpisi alla pena di anni 15 (quindici) di reclusione ciascuno ed il Greco Michele ed il Greco Salvatore alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per il periodo di mesi 18, nonchè tutti e quattro, in solido, al pagamento delle spese processuali ed il Rabito e lo Scarpisi anche di quelle del rispettivo mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.



Dichiara i suddetti Greco Michele, Greco Salvatore, Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro interdetti, in perpetuo, dai pubblici uffici, nonché la loro interdizione legale durante l'espiazione della pena, con decadenza per i primi due dalla potestà di genitori e sospensione di essa per gli altri due durante il tempo dell'espiazione stessa.

Ordina che il Rabito e lo Scarpisi, espiata la pena, siano sottoposti a libertà vigilata per la durata minima di anni tre.


Condanna, altresì, i suddetti Greco Michele e Greco Salvatore, in solido, al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese in favore delle parti civili Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, in persona del rispettivo Ministro in carica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente in carica, Presidenza della Regione Siciliana, in persona del presidente in carica, tutte e cinque rappresentate dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta; Comune di Palermo, in persona del V. Sindaco





in carica, quale procuratore speciale del Sindaco  
in carica; Avv. Alberto Polizzi, quale procuratore  
speciale di Passalacqua Agata, ved. Chinnici; Avv.  
Michelangelo Salerno, quale procuratore speciale ri-  
spettivamente di Pecoraro Ignazio, Lo Nigro Antonio,  
Amato Alfonso, Calvo Cesare e Palieri Immacolata ved.  
Trapassi, quest'ultima in nome proprio e quale lega-  
le rappresentante dei figli minori Trapassi Monica,  
Trapassi Laura, Trapassi Salvatore e Trapassi Luca;  
Avv. Russo Parrino Emanuele, quale procuratore spe-  
ciale di Lombardo Rosa Maria, ved. Bartolotta, in pro-  
prio e quale legale rappresentante dei figli minori  
Bartolotta Filomena, Bartolotta Fabio, Bartolotta Mas-  
similiano, Bartolotta Viviana e Bartolotta Dario e  
Avv. Nadia Alecci, quale procuratore speciale di Pa-  
parcuri Giovanni.

Rimette le parti per la liquidazione dei danni da-  
vanti al competente giudice civile e liquida le spe-  
se in complessive £ 4.002.100 (quattromilioniduemila-  
cento) per ciascuna di dette parti civili, di cui




£ 4.000.000 (quattromilioni) per onorario di difesa.

Assegna alle parti civili Lo Nigro Antonino, Paparcuri Giovanni, Amato Alfonso, Pecoraro Ignazio, Palieri Immacolata e Lombardo Rosa, nelle persone dei rispettivi procuratori speciali e le ultime due nella duplice qualità, cioè sia in proprio che quale legali rappresentanti dei figli minori e con ripartizione come per legge, una provvisoria, da imputarsi sulla liquidazione definitiva, nelle seguenti misure :

£ 30.000.000 (tremilioni) a Lombardo Rosa, £ 10.000.000 (diecimilioni) ad Amato Alfonso, £ 5.000.000 (cinquemilioni) a Pecoraro Ignazio, £ 5.000.000 (cinquemilioni) a Lo Nigro Antonino, £ 25.000.000 (venticinquemilioni) a Paparcuri Giovanni e £ 30.000.000 (trentamiliardi) a Palieri Immacolata, il presente provvedimento dichiarando provvisoriamente esecutivo.

V° l'art. 479 C.P.P. assolve Bou Chebel Ghassan e Greco Salvatore nato il 12.5.1924 da tutte le imputazioni loro ascritte per non avere commesso il fatto, nonchè Rabito Vincenzo e Scarpisi Pietro da quelle di cui alle lettere, a, b, c, d, e, f, g, h, i, l ed m,



il primo, cioè Rabito per non avere commesso il fatto ed il secondo, cioè Scarpisi per insufficienza di prove.

Ordina la immediata escarcerazione dell'imputato Bou Chebel Ghassan, se non detenuto per altra causa, e revoca l'ordine di cattura emesso dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta il 5.8.1983 nei confronti di Greco Salvatore nato a Palermo il 12.5.1924 per i reati dai quali è stato assolto con la presente sentenza.

V° l'art. 240 C.P., ordina la confisca e distruzione del passaporto svizzero a nome di Zufferey Bernard di cui al reperto n° 9221/2 e delle schegge e pezzi di gomma di cui al reperto n° 9221/8 e la restituzione di quant'altro in sequestro, in favore degli aventi diritto.

Caltanissetta, 24.7.1984.

Il Presidente:

Il Giudice Estensore :

Il Cancelliere:

Depositata nella Cancelleria della Corte di Assise di Caltanissetta oggi 15 ottobre 1984

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

(dott. Armando Vitale)

I N D I C E

Il fatto, le indagini di Polizia Giudiziaria e la fase dell'istruzione sommaria . . . . .	da pag.1	a pag. 51
Il dibattimento . . . . .	" 51	" 99
<u>La Motivazione:</u>		
Analisi critica delle dichiarazioni dell'imputato libanese Bou Chebel Ghassan. . . . .	" 99	" 164
Lealtà del Bou Chebel Ghassan nel rapporto con il dott. Antonio De Luca Capo della Criminalpol della Sicilia Occidentale . . . . .	" 164	" 209
La prova logica e storica esistente in processo a carico degli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (nato nel <u>1927</u> ) . . . . .	" 209	" 259
La posizione processuale dell'imputato Greco Salvatore nato nel 1924	" 259	" 264
Inserimento di Rabito e Scarpisi nel circuito del traffico degli stupefacenti e loro affiliazione alla famiglia mafiosa facente capo ai fratelli Greco.		

Il tema del concorso di Rabito  
e Scarpisi nel reato di strage da pag. 264 a pag. 341

Valutazioni giuridiche e crite-  
ri di determinazione della pena " 341 " 355

-----